LA
PROPRIETÀ LETTERARIA

PER

A. TURCHIARULO

NAPOLI
TIPOGRAFIA ALL'INSEGNA DEL DIOGENE
Strada Fuori Portamedina a Montesanto n.° 27 e 28.
1857

PREFAZIONE

Fra le svariate quistioni, le quali si agitano nel nostro secolo, più di qualunque altro operoso ed impaziente, infatigabile discorritore e battagliero, alcune sono vive e passionate, brucianti e vulcaniche tanto, che la loro discussione fa tremare il suolo della società; altre sono calme, e serene come quelle, le quali vengono dibattute da una cattedra o tribuna, che collocata nell'atmosfera superiore dell'idealità e del pensiero è lontana dal contatto immediato degl'interessi, dall'urto delle passioni, è inaccessibile al grido di guerra ed al rumore delle armi dei partiti contendenti, e che perciò potrebbesi paragonare alla punta d'una piramide, che si elevi colla sua estremità al disopra delle nuvole, ma la cui base venga battuta dal vento e dalle onde. Di questa ultima natura, così calma e serena, è la quistione che io imprendo a trattare.

Ma anche fra queste quistioni, alcune perchè appartenenti alle scienze, che sono fondate sopra un'attenta e paziente considerazione dei fatti, o perchè riferisconsi al passato come quelle di sto-

ria e di filologia, meglio si affanno all'età senile, a quell' età cioè, la quale guardando con più compiacenza un tale passato con maggiore facilità può concentrare su questo tutta l'attenzione, non distratta dalle speranze, dai sogni, e dall'impaziente aspettativa d'un avvenire, che non esiste per essa. Per gli uomini di questa età il passato forma la vera ed unica loro esistenza, stantechè la vita e la storia per il lungo contatto colla realtà, per la esperienza dei molti anni hanno perduto per essi tutte le illusioni e nello stesso tempo ogni idealità, come un fiore, che per essere stato odorato per più tempo à perduta la vivacità dei colori e la freschezza dei suoi profumi. Altre quistioni per contrario sebbene già iniziate e registrate nell'ordine del giorno della discussione, pure perchè non ancora hanno ricevuta l'ultima soluzione, interessano particolarmente l'avvenire: e per queste è più acconcia e propria l'età giovanile, come quella la quale non avendo sguardo retrospettivo, perchè non sospinta da rimembranze e da affezioni passate a volgersi indietro, si porta innanzi con tutta l'impazienza di forze ancora fresche e non usate, con tutto l'entusiasmo d'un animo non agghiacciato dall'uso e dai disinganni della vita. Di questa ultima specie è la quistione della proprietà letteraria; ed io trattandola ò voluto usare d'un dritto, che sebbene non mi si competa per l'intelligenza, pure mi viene incontestabilmente dall'età. Che se il sentimento della debolezza delle proprie forze non mi permette di vagheggiare l'idea di avere fatta opera duratura e progressiva, mi resta almeno la coscienza di avere adem-

pito un dovere sovente sconosciuto, più sovente tradito da coloro, che per gli agi e l'ozio della vita dovrebbero più degli altri averlo a cuore, il sacro dovere di pagare il mio tributo di gratitudine a quella civiltà, nella quale siamo educati, ed a cui dobbiamo quanto vi è in noi di più nobile ed elevato, e di apportare il mio debole contingente a quello immenso lavoro, intorno al quale si aggruppano gl' individui, le generazioni, ed i popoli, il passato, il presente e l' avvenire.

INTRODUZIONE

Due viaggiatori, che incontrandosi per una solitaria via abbiano a seguire per alcune ore il medesimo cammino, sentono avanti tutto il bisogno di farsi conoscere scambievolmente, dicendosi, chi sieno, donde vengano, quale direzione abbiano a tenere ed ove sieno indirizzati. Così parimente l'autore ed il lettore, che sebbene invisibili l'uno all'altro sono anch'essi due viaggiatori, che percorrono sentieri ideali e non meno solitarii, e che debbono intrattenersi insieme per qualche tempo in un colloquio, in cui l'uno espone le proprie idee, e l'altro pone l'attività del suo ingegno per comprenderle e giudicarle, debbono anch'essi sentire il bisogno d'intendersi, di fissare un punto comune al quale le loro intelligenze possano ritornare e scontrarsi nelle diverse corse, che avranno ad intraprendere insieme, e sapere fin dalle prime donde muoveranno, e dove riposeranno. E però l'autore, il quale è il solo che abbia la parola in questo muto intrattenimento, à pure il dovere di soddisfare un tale desiderio e bisogno del lettore esponendogli l'idea dominante del suo lavoro, la quale per essere stata il germe creatore di esso, ne contiene tutto il pensiero, e che sebbene concentrata in sè e non ancora fecondata e ricca di tuttto lo sviluppo, di cui è capace, pure lo annunzia e lo manifesta in quanto à di più essenziale e nei suoi tratti principali. Ed è, o almeno dovrebbe essere questo lo scopo proprio di tutte le introduzioni, sebbene sovente fossero adoperate per un fine puramente subbiettivo e personale dell'autore, che esagerando in esse l'importan-

PREFAZIONE

Fra le svariate quistioni, le quali si agitano nel nostro secolo, più di qualunque altro operoso ed impaziente, infatigabile discorritore e battagliero, alcune sono vive e passionate, brucianti e vulcaniche tanto, che la loro discussione fa tremare il suolo della società; altre sono calme, e serene come quelle, le quali vengono dibattute da una cattedra o tribuna, che collocata nell'atmosfera superiore dell'idealità e del pensiero è lontana dal contatto immediato degl'interessi, dall'urto delle passioni, è inaccessibile al grido di guerra ed al rumore delle armi dei partiti contendenti, e che perciò potrebbesi paragonare alla punta d'una piramide, che si elevi colla sua estremità al disopra delle nuvole, ma la cui base venga battuta dal vento e dalle onde. Di questa ultima natura, così calma e serena, è la quistione che io imprendo a trattare.

Ma anche fra queste quistioni, alcune perchè appartenenti alle scienze, che sono fondate sopra un'attenta e paziente considerazione dei fatti, o perchè riferisconsi al passato come quelle di sto-

ria e di filologia, meglio si affanno all'età senile, a quell' età cioè, la quale guardando con più compiacenza un tale passato con maggiore facilità può concentrare su questo tutta l'attenzione, non distratta dalle speranze, dai sogni, e dall'impaziente aspettativa d'un avvenire, che non esiste per essa. Per gli uomini di questa età il passato forma la vera ed unica loro esistenza, stantechè la vita e la storia per il lungo contatto colla realtà, per la esperienza dei molti anni hanno perduto per essi tutte le illusioni e nello stesso tempo ogni idealità, come un fiore, che per essere stato odorato per più tempo à perduta la vivacità dei colori e la freschezza dei suoi profumi. Altre quistioni per contrario sebbene già iniziate e registrate nell'ordine del giorno della discussione, pure perchè non ancora hanno ricevuta l' ultima soluzione, interessano particolarmente l' avvenire: e per queste è più acconcia e propria l'età giovanile, come quella la quale non avendo sguardo retrospettivo, perchè non sospinta da rimembranze e da affezioni passate a volgersi indietro, si porta innanzi con tutta l'impazienza di forze ancora fresche e non usate, con tutto l' entusiasmo d'un animo non agghiacciato dall' uso e dai disinganni della vita. Di questa ultima specie è la quistione della proprietà letteraria; ed io trattandola ò voluto usare d' un dritto, che sebbene non mi si competa per l'intelligenza, pure mi viene incontestabilmente dall'età. Che se il sentimento della debolezza delle proprie forze non mi permette di vagheggiare l'idea di avere fatta opera duratura e progressiva, mi resta almeno la coscienza di avere adem-

pito un dovere sovente sconosciuto, più sovente tradito da coloro, che per gli agi e l'ozio della vita dovrebbero più degli altri averlo a cuore, il sacro dovere di pagare il mio tributo di gratitudine a quella civiltà, nella quale siamo educati, ed a cui dobbiamo quanto vi è in noi di più nobile ed elevato, e di apportare il mio debole contingente a quello immenso lavoro, intorno al quale si aggruppano gl'individui, le generazioni, ed i popoli, il passato, il presente e l'avvenire.

INTRODUZIONE

Due viaggiatori, che incontrandosi per una solitaria via abbiano a seguire per alcune ore il medesimo cammino, sentono avanti tutto il bisogno di farsi conoscere scambievolmente, dicendosi, chi sieno, donde vengano, quale direzione abbiano a tenere ed ove sieno indirizzati. Così parimente l'autore ed il lettore, che sebbene invisibili l'uno all'altro sono anch'essi due viaggiatori, che percorrono sentieri ideali e non meno solitarii, e che debbono intrattenersi insieme per qualche tempo in un colloquio, in cui l'uno espone le proprie idee, e l'altro pone l'attività del suo ingegno per comprenderle e giudicarle, debbono anch'essi sentire il bisogno d'intendersi, di fissare un punto comune al quale le loro intelligenze possano ritornare e scontrarsi nelle diverse corse, che avranno ad intraprendere insieme, e sapere fin dalle prime donde muoveranno, e dove riposeranno. E però l'autore, il quale è il solo che abbia la parola in questo muto intrattenimento, à pure il dovere di soddisfare un tale desiderio e bisogno del lettore esponendogli l'idea dominante del suo lavoro, la quale per essere stata il germe creatore di esso, ne contiene tutto il pensiero, e che sebbene concentrata in sè e non ancora fecondata e ricca di tuttto lo sviluppo, di cui è capace, pure lo annunzia e lo manifesta in quanto à di più essenziale e nei suoi tratti principali. Ed è, o almeno dovrebbe essere questo lo scopo proprio di tutte le introduzioni, sebbene sovente fossero adoperate per un fine puramente subbiettivo e personale dell'autore, chè esagerando in esse l'importan-

za e la difficoltà della materia vuole in tal modo accrescere il merito di colui, che l'ha impresa a trattare. Onde avviene, che simili introduzioni rimangono come membra morte e staccate dal corpo del lavoro; dovechè quante volte contengono il pensiero, che forma da una parte il germe di tutta la produzione seguente, e dall'altra il centro, intorno a cui può liberamente muoversi ed aggirarsi senza smarrirsi la mente dell'autore e del lettore, esse addivengono l'anima e quindi la parte essenziale ed intima di tutto il corpo dell'opera nello stesso tempo, che formano per così dire l'atrio per il quale si entri in un edificio, e da cui si scorga fin da principio la simetria delle parti, l'altezza e le diverse proporzioni, ed anche il genio dell'architettura; sono la pianta topografica, che in piccoli e pochi tratti ne fa conoscere l'insieme e l'ordine generale. È così, che noi intendiamo l'uso e l'utilità della introduzione; e con questo intendimento è è stata scritta la presente.

» Io voglio pensare ed io penso, dice un filosofo francese; ma non avviene alcune volte di pensare senza aver voluto pensare? Trasportatevi al primo fatto della intelligenza, giacchè l'intelligenza à dovuto avere il suo primo fatto; essa à dovuto avere un certo fenomeno, in cui si è manifestata per la prima volta. Prima di un tal fatto voi non esistevate per voi stesso: siccome l'intelligenza non si era ancora svolta in voi, voi ignorate che foste una intelligenza, che potesse svolgersi, giacchè l'intelligenza non si manifesta che per i suoi atti, o almeno per un atto; e prima di questo atto non era in vostro potere di sospettarla, e voi l'ignoravate assolutamente. E bene, quando per la prima volta l'intelligenza si è manifestata, è chiaro, ch'essa non si è manifestata volontariamente. Chiamasi spontaneità questo sviluppo della ragione anteriore alla riflessione, questo potere, che à la ragione di vedere la verità, di comprenderla o di ammetterla senza dimandarne o renderne conto a se stessa. »

L'umanità pure, giacchè infine essa non è che un uomo moltiplicato per molti milioni, o meglio un uomo,

che guardato col microscopio prende forme e proporzioni gigantesche nello spazio e nel tempo, essa pure à il suo momento di spontaneità, di manifestazione involontaria e non pensata, di vita non cosciente ed irriflessiva: essa pure pensa vuole e sente prima di avere la coscienza di volere, pensare e sentire, e si rende attiva ed operosa prima che colla riflessione potesse indovinare l'indole degli atti e delle proprie operazioni, o la natura della potenza, dalla quale emanano. Così avvenne, ch'essa udì per lungo tempo i canti ispirati dei poeti, vide più volte riprodotto sulla tela e sulla materia inanimata il genio dell'artista, e sentì le armonie musicali, prima che avesse pensato alla scienza del bello; rimase lungamente estatica spettatrice di tutta la varietà dei fenomeni naturali e del perenne muoversi ed alternarsi dei pianeti prima di aver comprese le leggi della produzione e della inesauribile emanazione di quelli, il movimento irresistibile e pure ordinato di questi. Vide per moltissimi secoli generazioni succedere a generazioni, popoli a popoli, gli stati sorgere esistere e coesistere, distruggersi e decadere prima di avere divinato con Vico e con gli altri filosofi della storia il pensiere provvidenziale che muove e trattiene, sospinge e regola questo flusso e riflusso delle vicende umane, quest'onda sempre irrequieta ed incalzante degli avvenimenti e degli uomini. Così parimente avvenne, che l'umanità sospinta dalla medesima forza, seguendo la stessa legge, fu istintivamente sovrana legislatrice di sè stessa, senza che avesse pensato o voluto esserlo: essa dettò prima le svariate istituzioni legislative, ch'essendo le condizioni dell'esistenza dei diversi popoli furono varie e differenti a seconda della varietà e della differenza del genio di questi; e poi penetrando addentro in queste istituzioni, e sceverando in esse tutto quello ch'era eternamente vero ed essenziale dalle sue forme fenomeniche e periture, creò la filosofia del dritto.

Ma quando lo spirito umano si è elevato a questa altezza, quando esso ritraendosi in sè stesso giunge a dominare i fenomeni esteriori e le accidentalità di

tempo e di luogo, quando infine a traverso le forme esteriori può spiare ed intravedere la natura intima e la vita organica d'ogni fatto, d'ogni idea e d'ogni istituzione, allora quelle stesse manifestazioni e produzioni spontanee del primo periodo si modificano, per quanto la propria natura lo permette, a seconda di questo novello modo di esistenza dello spirito. Quindi la poesia diviene riflessiva; la storia ch'era sulle prime una semplice e naturale esposizione dei fatti, quali si successero davanti agli occhi dello storico spettatore, studia e rappresenta la ragione e l'idea dominante di tutto un secolo, d'un popolo, di tutta l'umanità, quale si manifesta operando e pensando; e le istituzioni, ch'erano prima isolate, parziali ed esclusive, come tutto quello che vive d'un modo puramente naturale ed immediato, da una parte vengono aggruppate ed ordinate a sistema nei codici generali, e dall' altra deponendo il barbarismo e le limitazioni primitive prendono anche nella loro forma legislativa una eleganza, una estensione e larghezza corrispondente a quella della ragione e dell' idea intima, che le informa.

Siccome la logica e l' ordine scientifico non può essere differente dalla successione dialettica dei fatti, e siccome una legge generale in tanto è vera in quanto è applicabile ai particolari, che vanno compresi nella sua categoria; così le brevissime osservazioni che noi abbiamo svolte sui diversi periodi e forme dello spirito umano nel corso della storia, indicano l'ordine e la ripartizione del nostro lavoro sulla proprietà letteraria. E quindi esso sarà diviso in tre parti:

Nella prima osserveremo come un tal dritto siasi manifestato spontaneamente nella coscienza dei diversi popoli moderni, e lo studieremo nella sua esistenza di fatto nelle diverse legislazioni.

Nella seconda considereremo questo stesso fatto legislativo nella esistenza riflessa, ossia in qual modo fosse stato pensato e definito dagli scrittori: e dopo avere passate a rassegna le diverse opinioni, investigheremo la ragione e l'idea filosofica di esso, quale noi l'abbiamo concepita.

Nella terza parte avvicinando queste due forme di esistenza della proprietà letteraria, l' una storica, e l' altra razionale, indicheremo i cambiamenti, che inevitabilmente subirà la prima per opera e forza del pensiero filosofico, o sia a quali modificazioni sarà soggetta la legislazione presente, e ciò non per una forza estranea, ma per effetto dello sviluppo, d'un più largo concepimento, e d'una più conseguente deduzione di quello stesso principio, che già si contiene in essa. E quindi dalla storia presente dedurremo la storia futura della legislazione rispetto al dritto di proprietà letteraria, indicando questo novello progresso nel dritto civile ed internazionale agli stati, i quali non sieno indifferenti al vanto di farsi precursori della civiltà, e di rendersi benemeriti dell' umanità.

Ma non vogliamo porre termine a queste idee preliminari prima di rispondere ad una obbiezione, la quale si presenta con un gran fondamento, giacchè sembra essere dettata dalla filosofia della storia. Il tedesco Michelet imprendendo a scrivere la storia dei più moderni sistemi di filosofia tedeschi facevasi presente il dubbio di coloro, i quali non ammettono, che si potesse scrivere la storia d' una istituzione, o d'un avvenimento qualunque, che non fosse compiuto, stantechè da una parte non si potrebbe sapere quale sarà il risultato finale dello svolgimento, che è ancora in corso, e dall'altra si correrebbe il rischio di essere incompiuto nella esposizione. « E primamente, egli risponde, non è punto vero che si debbano scrivere storie solamente per epoche conchiuse: errano coloro, che pretendono non si possa oggi condurre oltre il 1789 la esposizione della storia politica, e ciò per la considerazione, che gli avvenimenti posteriori a tale epoca non sono per anco maturi a diventare materia di storia scritta, stando tuttavia nella lotta del presente. Ma Tucidide fin dal principio della guerra del Peloponneso si faceva a redigerne la storia, perch'egli, al dir suo istesso, previde, ch'essa sarebbe un grandissimo anzi il più grande avvenimento: e tuttavia quella sua narrazione è un' opera d'arte, accanto a cui ben poche

possono collocarsi. In fatti di storia della filosofia poi è affatto inammissibile di parlare di queste circoscrizioni di spazio e di epoche; perciocchè in tali materie non si tratta già di avvenimenti passati, ma piuttosto si à che fare con la verità eterna, che non invecchia mai, la quale in diverse epoche e popoli, in coetanei sistemi di filosofia non sta altrimenti che in un diverso stadio del suo svolgimento (1) ». Noi facciamo ancora di più, giacchè non solo scriviamo la storia d'una istituzione, la quale non ancora à avuto il suo pieno sviluppo, e che come fatto storico è tuttavia incompiuta, ma indichiamo il risultato ulteriore e finale di essa. E quindi alle parole del filosofo tedesco aggiungiamo, che se non è possibile scrivere *a priori* la storia dell'umanità, d'un popolo, o d'una epoca, è però possibile, conosciuta la natura della prima, lo spirito dell'altro e l'idea dominante dell'ultima, tracciare in grandi tratti il corso storico di essi, indicare quali arti, quali scienze saranno predominanti nella storia d'un popolo, ed infine l'indole propria, che avranno in una determinata epoca queste arti e scienze. Con più ragione noi possiamo conchiudere da un principio già riconosciuto ed universalmente ammesso alle applicazioni ulteriori di esso, giacchè queste sono le conseguenze al pari inevitabili ma più immediate e dirette del primo, come la storia dell'umanità, quella d'un popolo, ed il carattere speciale d'un'epoca sono la conseguenza della natura della prima, dello spirito dell'altro e dell'idea dominante d'un periodo storico particolare. Tristo destino sarebbe quello dell'uomo, se gli potesse essere negato questo appello all'avvenire, se la sua anima non potendo aspirare le aure fresche del futuro fosse condannata a morire asfissiata fra le mura d'un passato irreparabilmente perduto, e d'un presente sovente tristo e disperante. Non è questa la nostra dottrina, la nostra fede storica ed umanitaria. Nel fondo del presente è sempre contenuto in germe

(1) Michelet, *Entwickelungsgeschichte der neuesten deutschen Philosophie*, *Einleitung*: p. 3. e 4.

l'avvenire, non già quello imaginato da giovine fantasia, che corra dietro alle illusioni ed a fantasmi, ma l'avvenire costruito dall' intelligenza filosofica cogli elementi del passato e del presente elaborati a novella forma delle leggi eterne della storia e dell'umanità. E però ripetiamo, che coloro fra gli stati civili di Europa, che si affretteranno ad accettare le ulteriori conseguenze del principio della proprietà letteraria, già riconosciuto ed assentito legislativamente in quanto esso à di più essenziale e di più vero, si faranno precursori d'un'epoca, che inevitabilmente è chiamata all'attualità da quella forza logica degli avvenimenti e delle idee, la quale non è meno potente ed irresistibile della necessità delle leggi naturali.

PARTE PRIMA

—

LA PROPRIETA' LETTERARIA NELLA FORMA OBBIETTIVA STORICA

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

§. I.

È una legge generale dello spirito umano, che quando questo si eleva alla percezione d' una novella idea o d'un nuovo principio, esso non lo percepisce in tutta la sua estensione, in tutta la larghezza, che è destinato ad avere un giorno, nè in tutte le sue future conseguenze, ma lo ammette timidamente come una specialità, che anzi come una eccezione alle idee e principi, che è chiamato a sostituire, quasi volesse fare ammenda di rendersi in tal modo innovatore. Noi non intendiamo parlare degli ostacoli e delle difficoltà, ch' esso può incontrare negl' interessi e nei pregiudizii esistenti, delle lotte, che è destinato a sostenere quando è già divenuto un fatto sociale contro coloro, che consapevoli o inconsapevoli difensori d'un passato, che è irreparabilmente perduto, tentano l' opera impossibile di ricacciare nel nulla la novella manifestazione dello spirito; sì bene della titubanza, che questo può pruovare davanti alla nuova creazione della sua forza pensante, della violenza ch' egli deve fare a sè stesso per distaccarsi per sempre da opinioni, ch' ebbe e vagheggiò per lungo tempo. Ma successivamente a forza di meditare e d' intrattenersi con questo ospite novello, cessando la meraviglia, esso vi si familiarizza, l'osserva in tutte le sue dimensioni, ne studia la vera natura, lo colloca nell'ordine delle sue idee antecedenti, ne prevede le conseguenze, le proclama altamente e le difende. Questo processo lento ma inevitabilmente espansivo ed usurpatore dello spirito umano si lascia osservare e si addimostra nella storia dell' ammissione di tutte le grandi idee, le quali sono ora acquistate e riconosciute per sempre dalla civiltà. Tutte sorse-

ro inosservate nella testa di un sol uomo, in un angolo sottratto agli occhi della generalità, fecero la loro apparizione modestamente e contente non più che di essere tollerate, raccogliendo intorno a loro pochi partigiani e facendo atto di rispetto verso il passato: finchè avendo acquistato terreno ed uomini piantarono le loro tende, spiegarono la loro bandiera, guerreggiarono, lottarono, e trionfarono. Noi potremmo addurne molti esempii tratti dalla storia moderna; ma perchè questi, come quelli che si riferiscono a passioni ancor vive, a quistioni, che non hanno ancora raggiunta l'ultima loro soluzione; sogliono essere più sospetti e meno tollerati, così ricorreremo ad un tempo, che à cessato di essere attualità immediata, ed è pura storia.

A tutti è noto come i più importanti principii giuridici del dritto romano, quelli che sono rimasti come il monumento della saggezza civile del gran popolo, che formano la base della legislazione di questo, e che noi potremmo chiamare le piramidi della civiltà romana, s'infiltrarono in questa surrettiziamente, essendo collocate dal pretore a canto del dritto civile sotto l'abito modesto d'una eccezione; finchè per quella forza usurpatrice e d'irresistibile propaganda, che contiene in sè ogni idea nuova ma vera, essi finirono col rimanere soli predominanti, soli padroni del terreno, soli fattori della civiltà romana rispetto al dritto. Nei primi tempi della loro apparizione la voce, ch'essi emanano, quando si sentono offesi dall'applicazione del dritto rigoroso e civile romano, è un grido di pietà, è una *querela:* posteriormente la loro voce è un comando, un ordine imperioso, davanti a cui s'inchinano non solo le moltiplici e svariate popolazioni del vasto impero, ma le generazioni a venire.

È pure ben noto qual debole principio si avesse uno dei fattori della storia romana, l'elemento plebeo. Escluso dapprima da ogni publico ufficio, da ogni consorzio civile e religioso coi patrizii, da tutta la vita politica, dallo stesso servizio militare, venne a mano a mano usurpando sul terreno ch'era di esclusiva

pertinenza della classe patrizia, conquistò uno ad uno tutti i poteri, e potè sedere anch' esso nel Campidoglio a lato dell' elemento rivale.

E per addurre ancora un' altro esempio, che ci presenta la storia generale dell' umanità, del modo onde si manifesta un' idea, e quindi si allarga e grandeggia, noi ricorderemo, che la libertà morale dell' uomo, questa potenza, che forma il fondamento d' ogni sua esistenza civile, morale ed intellettuale, che anzi è il sostrato di tutta la natura umana, non fu sempre nè universalmente riconosciuta. In Oriente nessuno à il sentimento di essa: tutti sono schiavi, eccetto che un solo, che ne è il dominatore. Nel mondo greco e romano si fà un passo innanzi; le popolazioni sono già divise in ischiavi e liberi, sebbene questa qualità non fosse riconosciuta in sè stessa, come attributo essenziale della natura umana, giacchè un tale concepimento avrebbe esclusa la schiavitù, ma come proveniente da un fatto estrinseco, dalle condizioni esteriori, in cui alcuno trovavasi, dalla qualità di cittadino di questo o di quello stato. Infine venne proclamata universalmente dallo spirito della civiltà moderna, senzachè le congiunture e le condizioni esteriori, in cui alcuno può trovarsi, potessero distruggerla, o menomarla.

E giacchè noi parliamo della civiltà moderna non possiamo resistere al desiderio di ricordare qual debole origine ebbero i comuni, il terzo stato nel primo periodo di essa. Appena tollerato sulle prime la sua esistenza legale è una semplice concessione da parte dei governanti, che lo vollero compagno nelle guerre contro le ambizioni e le soverchierie feudali, finchè divenuto potente a forza di lavoro e d' intelligenza potè sostenere la lotta gigantesca della fine del passato e del principio del presente secolo, e trionfante nelle fulminanti campagne dell'impero, potè vedere sventolare la sua bandiera sulle torri delle più grandi capitali del mondo, assiso sul trono nella persona d' un uffiziale d'artiglieria.

Ogni novella manifestazione storica deve essere ne-

cessariamente regolata dalle stessi leggi generali della storia, altrimenti nè queste sarebbero vere leggi generali essendo condizione indispensabile della loro verità la possibilità di applicazione a tutte le novelle manifestazioni, ch'entrano nel giro dei fatti, ai quali si riferiscono: nè quelle manifestazioni avrebbero alcuna importanza, giacchè non avendo in loro nulla di vero e di essenziale, sarebbero puramente passaggiere e fenomeniche.— La proprietà letteraria deve essere dunque anch'essa regolata dalla medesima legge, che noi abbiamo indicata come una legge generale della storia; che anzi questa applicata ad una tale materia ci segna già anticipatamente i diversi momenti, nei quali si divide la storia di questo novello dritto. Nel primo di questi momenti esso non è ancora riconosciuto in sè stesso, ossia non à l'esistenza d'un vero dritto, ma è posto come una eccezione in favore di alcune determinate persone, ed è questo il momento dei privilegi librarii, essendo pur troppo noto, che il privilegio non è uno dritto, ma è la negazione del dritto, ossia una eccezione dalla regola generale in favore di uno o più individui. Nel secondo momento, che è quello della formazione delle diverse legislazioni, la proprietà letteraria prende la forma d'un dritto, ma limitato nei singoli stati a cui queste legislazioni si appartengono senza essere riconosciuto negli stati stranieri. Nel terzo momento la proprietà letteraria addiviene obbietto di dritto internazionale, prende posto nei trattati diplomatici, e quindi rompe le barriere dei singoli stati. Non ostante però un tale progresso, questo successivo allargarsi, pure la proprietà letteraria non è ancora giunta all'ultimo atto della sua esistenza giuridica, non ancora è legislativamente riconosciuta in sè stessa: il che si chiarisce con quanto segue:

Un individuo, il quale possegga dei beni immobili in un estraneo territorio, non ostante la sua qualità di straniero, è assicurato per mezzo delle leggi da qualunque attentato contro il suo dritto di proprietà, da qualunque violazione di questo. Un autore per con-

trario non gode per rispetto alla sua proprietà letteraria della medesima sicurezza, se non in quanto gli venga assicurata da un trattato internazionale: perciò noi dicevamo che la proprietà letteraria non è ancora riconosciuta legislativamente in tutta la sua validità, ma per avere forza à bisogno d'un fatto esteriore, qual'è un trattato internazionale: è questo il momento di albinaggio della proprietà letteraria. L'ultimo momento dunque sarà quello in cui questa si eleverà alla generalità degli altri dritti, ed avrà forza per sè stessa, indipendentemente dai fatti esteriori, come un dritto proprio e naturale dell'uomo sia straniero o nazionale: e quest'ultimo momento formerà la storia futura della legislazione d'una tale proprietà.

A. FORMA STORICA SPECIALE: PRIVILEGI.

§. II.

Siccome le novelle leggi sono sempre l'espressione di nuovi bisogni, giacchè il legislatore non statuisce mai per fatti inesistenti e puramente imaginarii, così non prima della invenzione della stampa, non prima che questa avesse creato un novello genere d'industria e di commercio, si potè pensare a regolare l'uno e l'altra. Certo occorre pure nella storia romana, che gli autori lasciavansi pagare le loro produzioni: così raccontasi, che l'Eunuco di Terenzio fosse stato pagato più caro di qualunque altra comedia: *Eunucus quidem bis die acta est, meruitque pretium qnantum nulla antea cujusquam comedia, id est octo millia nummium: propterea summa quoque titulo adscribitur* (1). Nondimeno non vi si trova alcuna traccia d'un dritto esclusivo riconosciuto agli autori. Anche la legge ebraica puniva di morte il

(1) Svetonio, *Vita di Ter.* c. c.
Fama refert nostros te, Fidentine libellos
Non aliter populo quam recitare tuos:
Si mea vis dici, gratis tibi carmina mittam;
Si dici tua vis, haec eme, ne mea sint.
Mart. *l.* 1a. ep. 30.

falso profeta, che usurpava le parole ispirate ad altri: *vates mendax qui vaticinatur ea quae non audivit, et quae ipsi non sunt dicta, ab hominibus est occidendus:* ma con ciò intendevasi punire il delitto religioso e non la violazione della proprietà letteraria, il sacrilegio e non il plagiato. Quando i libri si riproducevano in un modo lento e costoso, quando alcuno vendevasi un immobile per comprare un Tito Livio, ed un altro acquistava una proprietà col prezzo, che ne ritraeva (1), qualunque disposizione legislativa tendente a regolare un commercio così lento e raro, sarebbe stata inutile ed oziosa; e però non prima della fine del decimo quinto secolo, ossia dopo che la invenzione della stampa colla facile moltiplicazione dei libri ebbe creato un novello genere d'industria, occorrono i primi privilegi concessi ai librai. Forse il più antico, di cui si conserva memoria, è quello che la republica di Venezia concedeva nel 1469 (2): un altro era dato a Pietro Phoenix di Ravenna nel 1491. In Alemagna uno n'era accordato nel 1490 dal Vescovo Errico per un messale della sua chiesa di Bomberg: nel 1501 dal Senato di Francfort, da quello di Lipsia nel 1516, nel 1501 dalla reggenza dell'impero assembrata a Norimberga a Conrado Celtes: nel 1510 dall'Imperadore Massimiliano a Giovanni Scotto per la spiegazione delle Decretali; nel 1514 dal medesimo imperadore a Mattia Shurer: nel 1518 dai duchi di Baviera, e di Sassonia.

Questi e simili privilegi erano concessi ai librai, ed alcune volte anche a coloro, i quali non erano, come quello, che nel 16 gennajo 1857 fu dato a Giovanni Galandius professore del collegio di Roncourt: « auquel, sa dite Majesté, en consideration des fidéles et agréables services, qu'elle a reçues de lui, a donné cette grâce speciale et particulier pouvoir »: ed il

(1) Alfonso V Re di Aragona di Napoli e di Sicilia scriveva da Firenze ad Antonio Peccatelli di Palermo facendogli conoscere, che un tal Poggio aveva un bel Tito Livio a vendere. Il contratto fu conchiuso: il primo vendette un immobile per pagare il manoscritto, e Poggio col prezzo che ne ritrasse acquistossi una proprietà nelle vicinanze di Firenze.

(2) *Annales typographici* di Panzer, p. 62. 63.

loro scopo era quello di assicurare ad un editore il dritto di publicazione d'un'opera da lui stampata. Donde scorgesi, ch'essi contenevano non il riconoscimento ma la violazione del vero dritto di proprietà letteraria, favorendo il lavoro materiale della stampa a danno del lavoro intellettuale degli autori. Una tale ingiustizia non rimase nè rimaner poteva lungo tempo senza reclamo. Una protesta fu publicata nel 1720 in favore degli autori sotto il titolo: *Mémoire sur les vexations qu' exercent les libraires et imprimeurs de Paris*. Nel secondo articolo di questa memoria l'autore anonimo (1) fa il confronto della povertà di alcuni autori colla opulenza di certi librai. « Di quante buone opere, egli dice, non è privato il publico, perchè le genti di lettere non trovano alcuna risorsa applicandosi a scrivere? Alcuni per sottrarsi alle vessazioni dei librai eransi avvisati di fare le spese della stampa, e di vendere essi stessi i loro libri. Nulla era più giusto: lo stampatore era pagato dell'opera sua: e non era a temere ch'egli ne facesse buon mercato all'autore. I librai ne avrebbero parimente profittato, giacchè gli autori per procacciarsi una vendita più pronta avrebbero dato a vendere i loro libri a differenti librai. Se questi non avessero avuto buon successo, l'autore ne avrebbe egli solo sopportata la perdita. Se per contrario incontravano il favore del publico, non era ben giusto, che l'autore raccogliesse ciocchè à seminato? Nondimeno i librai non hanno potuto tollerarlo: essi hanno invidiato agli autori la ricompensa del lavoro, ch'era a questi legitimamente dovuta, e che in nulla interessava loro, giacchè non vi mettevano nè spese nè cura; senonchè gli autori contentandosi d'un guadagno mediocre avrebbero dati i loro libri al publico ad un prezzo ragionevole, che paragonato col prezzo eccessivo che i librai mettono ai loro, avrebbe svelata la loro turpitudine. Per la facilità che hanno di ottenere i privilegi, perchè

(1) Il Dizionario di Moreri l'attribuisce all'abate Pietro Giacomo Blondel morto nel 1730.

sono soli quando li chiedono, e che gli autori non formando una corporazione, come questi vili artigiani, non hanno potuto, nè dovuto formarvi opposizione, ottennero una concessione, che vieta a chiunque, di qualunque qualità si fosse, di fare stampare alcun libro in suo nome, ed ordina che i libri non potranno essere venduti, che ai librai. E perchè una tale concessione fosse nota a tutti i dotti, hanno procurato, che se ne facesse menzione nei privilegi, ch' essi ottengono. Ecco dunque le genti di lettere nell' oppressione: bisogna, volendo lavorare, che lo facessero come i forzati per conto dei librai ».

Una idea nuova ma vera, una volta proclamata, non rimane isolata, ma per la sua intima forza di espansione e di fatale propaganda si allarga, e trova bentosto novelli organi di manifestazione, e nuovi difensori. Onde a questa prima protesta in favore dei dritti degli autori ne succedeva immediatamente un' altra di Luigi d' Hericourt, in cui questi pone in tal modo il dritto degli autori al di sopra dei privilegi:

» Non sono i privilegi, che il re accorda ai librai, che li rende preprietarii delle opere, ch' essi stampano, ma è il solo acquisto del manoscritto, di cui l'autore trasmette loro la proprietà per il prezzo che ne riceve. — Un manoscritto, che non contiene alcuna cosa di contrario alla religione, alle leggi dello stato ed all' interesse dei particolari, è nella persona dell' autore un bene, che gli è talmente proprio, che non è permesso spogliarlo più che del suo denaro, dei suoi mobili, ed anche d' una terra, perchè è il frutto del lavoro, che gli è personale, e di cui egli deve avere la libertà di disporre a suo piacere per procacciarsi oltre l'onore, che ne spera, un mezzo di soddisfare i suoi bisogni e quelli delle persone, che gli sono unite coi legami del sangue, dell' amicizia e della riconoscenza ». Questa memoria non rimaneva la semplice espressione dei sentimenti individuali del suo autore, ma addiveniva un fatto publico ed ufficiale, quando era presentata al Guarda-sigilli D' Armenonville dai rappresen-

tanti della camera sindacale (1). Un'altra memoria composta da Diderot e publicata nel 1767 sul medesimo argomento contiene le seguenti parole contro la corporazione dei librai: « che m'importa, egli dice, che vi sia una corporazione di più o di meno, mentre io sono convinto che le corporazioni sono ingiuste e funeste, che la loro abolizione intera ed assoluta è un passo verso un governo più saggio, e che sento un vero dolore, vedendo le intelligenze incatenate nella loro industria, le braccia date dalla natura e legate dalle convenzioni »? Voltaire scriveva sul medesimo obbietto; « mi pare, che i fabbricanti di tele, i droghieri, i falegnami, e gl'indoratori non abbiano mai impedito ad un pittore di vendere un quadro anche colla cornice. Il sig. Decano del parlamento di Burgogna si compiace di vendermi in tutti gli anni un poco del suo vino, senza che i negozianti venditori di questo gli abbiano mai fatto alcun processo. Per gli uomini di lettere è tutt'altra cosa: debbono lasciarsi schiacciare, stantechè non fanno corpo, e sono delle membra sparse ». E Lamoignon de Malesherbes associava a questi reclami in favore degli autori la sua rispettabile voce nel 1759: « i soli autori, egli diceva, dovrebbero trarre profitto dalle opere letterarie concedendo loro la facoltà di venderle essi stessi. Il dritto civile non vi si oppone; e malgrado il dritto esclusivo di vendere alcune mercanzie, che è ricusato al comune di Parigi e di altre città, ciascuno à la libertà di vendere i frutti della sua terra. Non si dovrebbero considerare le opere d'un autore, che sono il frutto del suo genio, come appartenentigli anche a più giusto titolo, e come il bene, di cui sarebbe più conveniente, ch'egli ne avesse la libera disposizione »?

(1) Se ne legge memoria nei registri di questa Camera: « oggi venerdì, 29 novembre 1726, noi sottoscritti Dionigi Mariette, sindaco, Stefano Ganeau e Giovanni Mariette aggiunti abbiamo lasciato nelle mani del signor Guardasigilli uno scritto firmato da noi, contenente la nostra dimissione dalle suddette cariche, e ch'egli à avuta la bontà di concederci dopo avere avuto l'onore di presentargli una memoria stampata contenente i reclami del comune contro la continuazione dei privilegi ».

In un secolo, in cui la opinione degli uomini di lettere era una potenza, davanti all'impero della quale si piegavano individui, autorità e governi, era impossibile, che queste parole rimanessero non udite e senza effetto. Ondechè un passo innanzi fu fatto, giacchè nuovi statuti vennero publicati, coi quali furono trasferiti nella persona degli autori quei privilegi, che prima erano concessi ai librai.

Certo il dritto della proprietà letteraria non è ancora riconosciuto come tale, come un dritto naturale; esso veste tuttavia le apparenze d'una concessione arbitraria, d'un favore verso alcune determinate persone; ma quando queste persone erano coloro stessi, che ne avevano naturalmente dritto, un passo immenso era fatto sull'antica legislazione, la quale concedendo i privilegi ai librai, ossia agli artefici della forma esteriore d'un libro, disgiungeva il vero subbietto del dritto dal dritto istesso.

Non rimaneva che un breve passo perchè questo fosse riconosciuto come tale; e ciò avvenne verso la metà e la fine dello stesso decimo ottavo secolo, in cui la proprietà letteraria viene proclamata come un dritto degli autori indipendentemente da qualunque concessione arbitraria o favore personale nelle diverse legislazioni a cominciare da quelle dei popoli più civili per sviluppo intellettuale ed istituzioni giuridiche; finchè venne ammessa anche nelle legislazioni dei popoli più giovani e nuovi nella storia della civiltà.

Ci faremo ora a percorrere queste diverse legislazioni in quanto hanno di più importante rispetto alla proprietà letteraria.

B. FORMA STORICA GENERALE: LEGISLAZIONI.

§. III.

Questa esposizione non à una semplice utilità teoretica, quella cioè di compiere la descrizione del modo, onde il concetto della proprietà letteraria sorto modesto ed inosservato sia ora divenuto una idea irre-

missibilmente acquistata alla civiltà, uno dei dritti generalmente ammesso in tutti i codici; ma essa à pure una utilità pratica; giacchè siccome rispetto alla proprietà letteraria così sotto molti altri rapporti le barriere, che dividono stato da stato, crollano al soffio dello spirito della moderna civiltà, che tende inevitabilmente ad unirli ed affrattellarli, così la legislazione d'ogni nazione straniera può divenire legislazione propria e d'una applicazione immediata in tutti i casi, nei quali un autore publicando un suo lavoro in uno stato, che avesse un trattato internazionale col suo, dovesse chiedere il patrocinio delle leggi di questo per sicurezza dei suoi dritti di proprietà letteraria.

Legislazione inglese.

§. IV.

Lo statuto della regina Anna publicato nel 1710 fu il primo atto legislativo, che occorresse su questa materia. Vi è statuito, che a contare dal 10 aprile 1710 l'autore di qualunque libro già stampato o i suoi cessionarii dovessero avere per ventuno anni il dritto esclusivo di ristampa: che gli autori di opere non ancora stampate avrebbero il privilegio di stampa e di publicazione per quattordici anni; che se al termine di questo tempo l'autore fosse ancora vivente, gli verrebbe concesso un secondo periodo della stessa durata. Nello stesso statuto sono determinate le pene contro coloro, che si rendessero violatori del dritto, ch'esso intende assicurare. Giorgio II nel 1735 estese le medesime disposizioni alle arti del disegno e della incisione. E Giorgio III immediatamente dopo l'unione dell'Irlanda estese nel 1801 lo statuto sul dritto degli autori a tutto il regno unito. Ma l'atto più importante di questo sovrano sopra una tale materia fu quello publicato nel 29 luglio 1814. Egli dopo avere negli art. primo, secondo, e terzo indicato alcuni obblighi imposti ad ogni editore, estende la durata del dritto di proprietà dell'autore o dei suoi cessionari a ventotto anni dal

giorno della publicazione: ed ove questo tempo scorresse prima che l' autore morisse, egli conserverebbe il suo dritto per tutto il resto della sua vita. Un atto di Giorgio IV del 5 luglio 1825 proibisce l'importazione dei libri, che, stampati in Inghilterra, fossero stati ristampati in un paese straniero: ed un altro infine di Guglielmo IV del 13 agosto 1836 estende all'Irlanda tutte le precedenti disposizioni legislative.

Crediamo importante osservare, che la giurisprudenza inglese ritenne, che lo statuto della Regina Anna, che fu il primo atto legislativo sulla proprietà letteraria, non che creasse un novello, non fece che riconoscere e limitare un dritto proprio e naturale degli autori. Un tale pensiero vagamente espresso nel processo di Thomson contro Collins e di Millor contro Taylor venne elevato a principio giuridico nel 1774 in una decisione della Camera dei Lords fra Donaldson e Becket, nella quale furono poste e risolute le seguenti cinque quistioni:

Quistione prima. Secondo la legge comune l' autore di qualunque libro, o di tutt' altra composizione letteraria aveva egli il dritto di stampare il primo e di publicare le sue produzioni; e poteva egli reclamare giudiziariamente contro chiunque la stampasse, publicasse e vendesse senza il suo consenso?

Nove dei giudici ritennero l' affermativa ed un solo la negativa.

Quistione seconda. Nell' ipotesi che l' autore avesse posseduto originariamente un tal dritto, lo perderebbe stampando e publicando il libro o la composizione letteraria; e qualunque altro potrebbe senza la volontà dell'autore stampare e publicare l'uno o l'altra? Sei decisero per la negativa, e quattro per l'affermativa.

Quistione terza. Nell' ipotesi che un tal dritto fosse esistito secondo la legge comune, sarebbe stato limitato dallo statuto della regina Anna? E quindi qualunque ricorso sarebbe negato all'autore da questo statuto eccetto che nei casi in esso previsti, e nei termini e condizioni enunciate? Sei votarono per l'affermativa e cinque per la negativa.

Quistione quarta. L' autore di qualunque composizione letteraria ed i suoi aventi causa avrebbero il dritto di stamparla e pubblicarla a perpetuità secondo la legge comune? Per l' affermativa sette e quattro per la negativa.

Quistione quinta. Un tal dritto è esso limitato dallo statuto della regina Anna: per l'affermativa sei, per la negativa cinque.

Con atto del parlamento del 1832 approvato da Guglielmo IV il 10 luglio 1833 fu riconosciuto il dritto di proprietà degli autori sopra qualunque produzione drammatica, e fu assicurato loro per ventotto anni il drittò esclusivo di publicarla, rappresentarla, o farla rappresentare. Sotto lo stesso regno fu presa dal parlamento e sancita sovranamente una novella determinazione, che noi crediamo dover riportare per intero, occorrendo raramente nelle altre legislazioni.

Atto dell' anno 5° e 6° di Guglielmo IV, cap. 65 *per impedire che le opere emesse oralmente* (lectures) *fossero publicate senza il consenso degli autori* (9 settembre 1835).

« Art. 1.° L' autore d'un'opera emessa oralmente, o colui, al quale ne abbia trasmesso il manoscritto con una vendita, o altrimenti, affine che ne facesse l' emissione orale in una scuola, seminario, istituzione o in un altro luogo, o per tutt'altro fine, avrà egli solo il dritto di farla stampare e publicare.

« Chiunque per mezzo della stenografia (*short hand*), con qualunque altra scrittura o per tutt' altro modo si avrà procurata o fatta una copia di queste opere oralmente emesse (*lectures*), e le avrà publicate o fatte publicare per via della stampa, della litografia, o per tutt'altro modo senza il consenso dell'autore, o della persona, alla quale avrà venduta o altrimenti trasferita la sua opera, e chiunque sapendo, che una tale opera sia stata stampata e riprodotta senza questo consenso, l'avrà pubblicata e messa in

vendita o fatta publicare e vendere, soffrirà la confisca delle copie stampate e l'ammenda d'un *penny* per ogni folio stampato, o che si trovi sotto stampa, o che sia stato publicato e posto in vendita in contraddizione delle disposizioni di questa legge.

« Art. 2. Il presente atto sarà applicato con tutte le pene, che vi sono indicate, a qualunque stampatore o editore d'un giornale, che riprodurrà le opere, di cui si tratta, senza il consenso voluto dalla legge.

Art. 3. Le persone autorizzate col pagamento d'un salario o d'una ricompensa ad assistere all'audizione d'opera (*at any lecture*) pronunziata in qualunque siasi luogo non saranno considerate come aventi dritto di stamparla, copiarla e publicarla.

Art. 4. Il presente atto non sarà applicabile alle opere emesse oralmente che siano state già publicate col consenso dell'autore, e per le quali sia passato il termine fissato dalla regina Anna.

« Art. 5. Nè sarà applicabile alle opere emesse oralmente in una università, scuola o collegio publico (*public foundation*) e da persone, che vi sarebbero obbligate in virtù d'una donazione. Rispetto ad esse sarà mantenuta la legge esistente, come se il presente atto non fosse stato statuito.

Legislazione dei Paesi Bassi: Olanda e Belgio.

§. V.

L'antica legislazione Olandese riconosceva i privilegi temporanei, e gli autori o i loro cessionarii erano i soli, che li potessero ottenere. Erano concessi dagli Stati provinciali e non avevano forza che nei limiti della provincia: alcune volte pure erano dati dagli Stati Generali, ed allora valevano per tutto il regno. Ma nel 1796 una legge applicabile alla sola Olanda abolì i privilegi, e riconobbe il dritto assoluto ed illimitato degli autori, eredi e cessionarii sulle produzioni letterarie; e questo dritto perpetuo fu con-

fermato ed esteso per tutta la republica Batava con un' altra legge del 3 giugno 1803.

Allorchè l' Olanda fu incorporata nell' impero francese, essa fu sottomessa a causa d' una tale riunione alle disposizioni della legislazione di Francia. Ma quando riprese la sua indipendenza e furono nel 24 gennajo 1814 aboliti i decreti e le leggi delll' impero, venne novellamente proclamato il dritto perpetuo della proprietà letteraria. Per il Belgio fu fatta una legge speciale il 23 settembre dello stesso anno, colla quale oltre molti altri particolari fu statuito, che il dritto di stampare e publicare un' opera si appartenesse esclusivamente al suo autore, alla vedova ed agli eredi durante la loro vita. Senonchè volendosi ridurre ad uniformità le due legislazioni, con una legge del 25 gennaio 1817 fu fatto prevalere per tutto il regno dei Paesi Bassi il sistema belgio della proprietà letteraria temporanea a quello olandese della proprietà perpetua.

» Avendo preso in considerazione, che importa stabilire d' una maniera uniforme i dritti che possono essere esercitati nel nostro regno relativamente alla stampa ed alla publicazione delle opere letterarie e delle produzioni di arte: inteso il consiglio di stato e di comune accordo cogli Stati Generali abbiamo statuito quanto segue:

« Art. 1.° Il dritto di copia o di copiare per mezzo della stampa è sottomesso per quanto concerne le opere originali, sia produzioni letterarie o di arte, al dritto esclusivo dei loro autori o aventi causa di render publiche per mezzo della stampa o di far vendere quelle opere in tutto o in parte, in un sunto o in esteso, in una o più lingue, ornate o non ornate di figure e con altre cose accessorie di arte.

« 2.° Il dritto di copia in quanto alle traduzioni di opere letterarie originalmente publicate in paesi stranieri è un dritto esclusivo, che hanno i traduttori o i loro aventi causa di publicare per via della stampa, vendere o far vendere le traduzioni delle opere letterarie summenzionate.

« Art. 3.° Il dritto di copia statuito negli articoli

precedenti non potrà durare che venti anni dopo la morte dell'autore o del traduttore.

« Art. 4.° Ogni violazione del summentovato dritto sia con una prima publicazione d'opera ancora inedita, sia colla stampa d'un'opera già publicata, sarà riputata contraffazione, e punita come tale colla confisca a vantaggio del proprietario del manoscritto o della edizione primitiva di tutte le copie contraffatte non vendute, e che saranno trovate nel regno, come pure il contraffattore sarà condannato al pagamento del valore di due mila copie da farsi nelle mani del medesimo proprietario, calcolato secondo il prezzo di commissione dell'edizione legale, oltre un'ammenda, che non potrà eccedere la somma di 100 fiorini a vantaggio della cassa generale dei poveri nel domicilio del contraffattore. È proibita colle medesime pene l'importazione, distribuzione o vendita di tutte le contraffazioni straniere delle opere originali di letteratura o di arte, o delle traduzioni di opere, delle quali siasi acquistato nel regno il dritto di copia.

« Art. 5.° Nelle disposizioni degli articoli precedenti non sono comprese le edizioni compiute e parziali degli autori classici dell'antichità. Ma è permesso far conoscere al publico nei giornali ed opere periodiche per mezzo degli estratti e delle critiche la natura ed il merito delle produzioni letterarie o di altre, che vengano publicate per mezzo della stampa.

« Art. 6.° Per poter reclamare il dritto di copia è necessario, che l'opera fosse stampata in una delle stamperie del regno: che l'editore fosse abitante dei Paesi Bassi, e che il suo nome figurasse sul titolo, o in qualunque altro luogo: e che avesse depositate tre copie presso l'amministrazione.

« Art. 7.° Queste disposizioni saranno applicabili a tutte le novelle edizioni o ristampe di opere di lettere o di arte già publicate.

« Art. 8.° Le azioni che potranno risultare dalla presente legge saranno di competenza de'tribunali ordinarii ».

Legislazione prussiana.

§. VI.

La legislazione prussiana è una delle più compiute rispetto alla proprietà letteraria fra tutte quelle esistenti su questa materia. Vi fu statuito dapprima negli art. 996-1036 del Codice generale publicato nel 20 marzo 1791: e posteriormente con una novella legge del dì 11 giugno 1837: di cui i principali articoli sono i seguenti:

» §. 1. Il dritto di far stampare, ristampare e moltiplicare con un processo meccanico qualunque tutto o parte d'uno scritto già publicato appartiene esclusivamente al suo autore, o a quelli che riconoscono i loro dritti da lui.

» §. 2. Ogni moltiplicazione novella fatta senza l'approvazione del proprietario del libro, è detta contraffazione, ed è proibita.

» §. 3. È riputata contraffazione e per conseguenza egualmente proibita la stampa fatta senza l'approvazione dell'autore, o del suo avente dritto, dei manoscritti d'ogni genere, dei sermoni pronunziati o dei corsi professati oralmente e scritti da uno degli uditori, sia che la publicazione fosse avvenuta sotto il vero nome dell'autore, o senza.

Quest'approvazione è parimente necessaria al possessore legale d'un manoscritto o della sua copia, dei sermoni o corsi scritti.

§. 4. Non sono considerate come contraffazioni:

1. La citazione letterale dei passaggi isolati: 2. la riproduzione degli articoli isolati, delle poesie ecc. nelle opere, che avessero per obbietto la critica o la storia letteraria, o nelle raccolte per uso delle scuole: 3. la publicazione delle traduzioni di opere già stampate. Per eccezione nondimeno, le traduzioni sono assimilate alla contraffazione nei casi seguenti:

» a. Allorchè è stata publicata senza il permesso dell'autore una traduzione tedesca d'un'opera, che questi aveva publicata in una lingua morta; b. allor-

chè l' autore d' un' opera l' ha fatto comparire simultaneamente in molte lingue viventi, e che senza il suo consenso venga publicata una traduzione della medesima opera in una delle lingue, nelle quali è comparsa originalmente. Se l' autore d'un' opera à dichiarato sul titolo della prima edizione, ch' egli si propone di publicare una traduzione in una lingua indicata da lui, questa traduzione sarà considerata come se fosse stata publicata congiuntamente coll'originale, allorchè lo sarà nei due anni dalla publicazione della prima.

» §. 5. La protezione assicurata dalla presente legge contro la contraffazione e gli atti riputati tali apparterrà all' autore d' uno scritto, d' un sermone o d' un corso per tutta la durata della sua vita.

» §. 6. Gli eredi dell' autore godranno della medesima protezione per trent' anni a cominciare dalla sua morte, sia che l'opera fosse stata stampata o pur nò durante la sua vita: al finire dei trent' anni la protezione assicurata colla presente legge cesserà di avere alcun effetto.

» §. 7. In tutti i casi, nei quali trattasi di contraffazione propriamente detta la protezione per la durata indicata nei §. 5 e 6 non sarà data che quando il nome dell' autore sarà stato posto sia sul titolo, sia al piede della dedica o della prefazione. Uno scritto, che comparisca sotto un altro nome che quello dell' autore o che sarà stato publicato senza nome di autore, sarà protetto contro la centraffazione per quindici anni a cominciare dalla prima publicazione: ed il dritto d' invocare questa protezione si apparterrà all' editore e non all' autore incognito. Allorchè nel corso di quindici anni il vero nome dell' autore sarà stato reso publico o dallo stesso autore o dai suoi eredi per mezzo d' una ristampa dell' opera o d' un novello titolo per le copie esistenti in magazino, l'opera godrà d' una protezione legale per tutta la durata indicata nei §. 5 e 6.

» §. 8. Le accademie, le università, gli stabilimenti publici d' istruzione, le società degli scienzia-

ti, ed altre società autorizzate godranno per trent'anni del dritto esclusivo di publicare novellamente le loro opere. Questo termine comincerà:

« a. Dal giorno in cui l'opera sarà terminata, s'essa tratta d'un solo e medesimo obbietto, in uno o più volumi, i quali per conseguenza possono essere considerati come un sol tutto: le opere sotto forma di dizionarii vanno compresi in questa categoria:

« b. Dal giorno della publicazione d'ogni volume, se trattasi di opere, che non formino che una collezione continua di articoli e di memorie sopra diverse materie scientifiche: nondimeno allorchè gli autori di questi articoli e memorie ne faranno fare delle edizioni separate, essi godranno del beneficio de' §. 5 e 6.

« §. 9. Il dritto esclusivo di publicare uno scritto o di metterlo in circolazione, che appartiene all'autore o ai suoi eredi, può essere trasmesso da essi ad altre persone in tutto o in parte per mezzo d'una convenzione.

« §. 10-17. Chiunque porterà pregiudizio al dritto esclusivo appartenente agli autori e loro eredi ed aventi causa sarà punito colla confisca delle copie contraffatte e d'un'ammenda da 50 a 1000 scudi sarà considerato come complice e quindi sarà soggetto alle medesime pene chiunque conoscendo la contraffazione venderà le copie contraffatte.

« §. 18-31 (Questi articoli sono relativi alle produzioni musicali e di arte).

« §. 32 La rappresentazione pubblica d'un'opera drammatica o musicale non potrà essere fatta senza il permesso dell'autore o dei suoi eredi ed aventi causa, finchè l'opera non sarà stata publicata per mezzo della stampa. Il dritto di concedere un tale permesso appartiene all'autore durante la sua vita, ed ai suoi eredi per dieci anni dal dì della sua morte.

§. 33. Se nondimeno l'autore abbia permesso ad un teatro qualunque di rappresentar l'opera senza far menzione del suo nome, egli non potrà più invocare il dritto esclusivo contro gli altri teatri.

« §. 34-37 (Ammenda contro chiunque avesse fatto

rappresentare un' opera drammatica o musicale prima di essere stata publicata: ed applicazione della presente legge agli scritti già stampati).

« §. 38. La presente legge sarà applicabile alle opere publicate in un paese straniero nei casi e nel modo , onde i dritti statuiti da questa legge saranno accordati dalle leggi d' un tal paese alle opere , che verranno publicate nel nostro regno. »

Legislazione del gran Ducato di Baden e di altri stati tedeschi.

§. VII.

Il codice civile di Baden publicato nel 1803 è modellato interamente sul codice francese salvo alcune eccezioni , fra le quali vi è il capitolo sulla proprietà letteraria , che contiene il seguente articolo:

« 577. a. Ogni opera scritta è la proprietà esclusiva del suo autore, a meno che non l'avesse composta per ordine e per conto d' un terzo: giacchè in tal caso si apparterrà a quest' ultimo.

« b. La proprietà d' uno scritto comprende non solamente quella del manoscritto, ma anche la proprietà di tutto ciò che vi è contenuto ; conseguentemente il proprietario à il dritto di disporne nella maniera la più assoluta rispetto alla sua moltiplicazione.

« c. La proprietà letteraria è trasmissibile come qualunque altra proprietà.

« d. La tradizione del manoscritto per farlo stampare per conto dell' autore non suppone da sua parte rinuncia al dritto di proprietà. Ma l' autore , che gratuitamente, o per onorario convenuto, abbia consegnato il manoscritto ad alcuno, che si propone di esserne l' editore, cede e trasmette con questa tradizione la proprietà del manoscritto: e quindi il suo dritto di proprietà sul contenuto del manoscritto si trova limitato da quello dell' editore.

« e. Le modificazioni provenienti al dritto di proprietà dell'autore dalla sua convenzione coll' editore sono in generale , e salvo le clausole particolari del

contratto: 1 che l'editore possa trarne tante copie, quante egli ne vorrà, ma che non possa farne una novella edizione senza il consenso dell'autore: 2° che l'editore possa scegliere la forma esteriore della edizione, ma nulla togliere del contenuto, nè farvi alcuna addizione.

« f. L'acquisto d'una copia stampata non trasmette all'acquirente che la proprietà di questa copia e non quella del contenuto: conseguentemente l'acquirente non può farla ristampare senza il consenso dell'autore e dell'editore. Nondimeno potrà farne il fondo d'un novello scritto, che ne sia un estratto, o una spiegazione, e di cui avrà egli solo la proprietà.

« g. L'autore e l'editore non possono far valere il loro dritto di proprietà, che quando avranno fatto conoscere i loro nomi sulle copie stampate.

« h. La proprietà degli scritti stampati si estingue colla morte dell'autore, e da questo tempo ogni possessore dell'opera à la facoltà di farla stampare. »

La più antica disposizione legislativa sulla proprietà letteraria è quella contenuta in una ordinanza dell'Elettore di Sassonia del 1773, colla quale fu vietata la contraffazione.

La contraffazione è parimenti proibita coll'art. 416 del codice penale di Oldenburgo; colle ordinanze dei duchi di Nassau del 4 e 5 marzo del 1818, con una legge per il regno di Annover del 17 settembre 1827: colle ordinanze dei principi di Reuss del 24 dicembre 1827, e di Anhalt-Koethen del 1829: con una ordinanza del duca di Sassonia Meiningen del 23 aprile 1829, e con un'altra dell'elettore di Assia. In Austria la proprietà letteraria fu riconosciuta e regolata cogli art. 1164-1171 del codice civile promulgato il 1 giugno 1811 ed esteso al regno Lombardo Veneto con decreto del 31 maggio 1815: nel regno di Wurtemberg con un editto del 25 febbrajo 1835. Quello che è speciale alla legislazione di questo regno si è, ch'essa con una legge promulgata il 22 luglio 1835, colla quale fu assicurata per sei anni la proprietà letteraria degli autori ed editori appartenen-

ti a qualunque parte della confederazione germanica, fu l'inauguratrice di quel dritto generale statuito fra gli stati germanici, e destinato ad estendere la sua protezione su tutti gli autori ed editori tedeschi.

Legislazione danese.

§. VIII.

In Danimarca il dritto di proprietà degli autori danesi fu riconosciuto, e quindi la contraffazione fu proibita con ordinanza del 7 febbrajo 1741, e con altra ordinanza del 7 maggio 1828 fu posto il principio della reciprocità, e conseguentemente il beneficio della disposizione della precedente ordinanza venne esteso alle opere degli autori stranieri appartenenti a quegli stati, che accordassero la medesima protezione alla proprietà letteraria dei cittadini Danesi.

Legislazione spagnuola e portoghese.

§. IX.

In Ispagna il dritto di proprietà letteraria fu riconosciuto con la legge del 10 giugno 1847: colla quale fu statuito, che dovesse durare per venticinque anni dopo la morte dell'autore, e cinquanta, quanto il proprietario ne fosse lo stato, o qualunque altro stabilimento publico. Le traduzioni vi sono considerate come proprietà del traduttore colla bizzarra distinzione, che i traduttori in versi di opere scritte in un idioma vivente, e quelli in prosa o versi di opere scritte in lingua morta dovessero avere un diritto esclusivo per tutta la loro vita e per cinquant'anni dopo la loro morte, dovecchè il tempo del godimento è ridotto a venticinque anni, quando trattasi di traduzioni in prosa di opere scritte in una lingua morta. Vi è garentita la proprietà delle lezioni, sermoni, ed altri discorsi pronunziati in publico; e vi è ammesso il principio della espropriazione publica.

Il Portogallo fu prevveduto su questa materia colla legge dell'8 luglio 1851.

Legislazione russa.

§. X.

La legislazione russa oltre di essere una delle più compiute su questa materia, contiene ciò di speciale, che la ricompensa dovuta al merito letterario e scientifico invece di essere puramente morale, e tale quale suol darla l'opinione publica, è proclamata in una legge, e quindi addiviene un titolo di dritto per gli autori. Le disposizioni relative alla proprietà letteraria formano parte del Digesto (*svod*) che compiuto nell'anno 1833 sostituì la collezione (*sobranie*) di tutti gli atti legislativi fatta nel 1831 a cominciare dal codice del 1649, ed ebbe forza di legge dal 1835.

I.° *Prerogativa degli autori (Digesto, statuti organici:* I. 1460: n. 12 *).*

» L'autore di cui l'opera è riconosciuta classica per l'insegnamento scolastico è ammissibile alla decorazione di S. Vladimiro.

» L'autore, di cui la produzione gode nel mondo sapiente d'una grande riputazione à dritto al posto di consigliere di collegio, o di consigliere di stato senza essere obbligato a giustificare i gradi universitarii.

II°. *Proprietà letteraria: (Digesto, leggi civili,* X. 741 740).

» Ogni autore o traduttore d'un libro gode durante tutta la sua vita del dritto esclusivo di publicarlo e venderlo a suo piacere come bene acquisito (1). Morendo l'autore o il traduttore, questo dritto esclusivo passa ai suoi eredi testamentarii o *ab intestato*, o alle persone, alle quali gli sarebbe piaciuto trasmetterlo per vendita: ma non dura al di là dei 25 anni dalla morte dell'autore o del traduttore. Se l'autore, il traduttore o l'acquirente dei loro dritti per succes-

(1) La legge russa distingue i beni acquisiti da' beni patrimoniali, che non possono essere trasmessi a titolo gratuito.

sione o per contratto publichi una novella edizione cinque anni prima che cessasse il suo dritto esclusivo, questo sarà prolungato di altri dieci anni, che saranno aggiunti alla durata dei 25.

» I primi editori dei canti nazionali, proverbii, favole, conti conservati colla tradizione orale godranno il medesimo dritto degli autori di opere originali. Lo stesso dritto avranno i primi editori degli antichi manoscritti, senza pregiudizio del dritto che à qualunque altra persona di publicare le medesime opere sopra manoscritti più compiuti, più fedeli o più estimabili per altri titoli.

» Un' opera o una traduzione sia in manoscritto sia stampata, che l'autore o il traduttore non aveva venduto ad alcuno, e di cui non aveva disposto nè per testamento nè di alcun'altra maniera non può essere messa in vendita per soddisfare i suoi creditori durante la vita dell'autore o del traduttore senza il suo consenso, nè dopo la sua morte senza il consenso degli eredi. Nel caso di vendita del fondo d' una libreria per debito o in conseguenza d' una fallenza, i manoscritti che vi appartengono, ed il dritto di pubblicarli non possono essere ceduti che coll' obligo da parte dell' acquirente di osservare tutte le convenzioni conchiuse col precedente proprietario.

» Il dritto di publicare la seconda edizione non può essere che la conseguenza di patti stabiliti fra l'autore, il traduttore e l' editore da un lato, ed il librajo dall' altro. In difetto di convenzione scritta, l' autore, il traduttore, e l'editore (e se fossero morti i loro eredi) possono publicare una seconda edizione dopo cinque anni a cominciare dal giorno, che la censura avrà dato il permesso di mettersi l' opera in vendita. L'autore à il dritto, non ostante qualunque cessione di publicare una seconda edizione della sua opera, s' egli à fatto delle addizioni o dei cambiamenti equivalenti per lo meno ad un terzo dell' opera, come pure s' egli ne à compiutamente cambiata la forma in modoche possa essere considerata come una novella produzione.

» Gli editori dei giornali o di altre publicazioni periodiche, di almanacchi, ed in generale di libri consistenti in articoli o composizioni distaccate godono del dritto esclusivo di ristamparli nella medesima forma conformemente alle disposizioni generali del presente regolamento.

» L'inserzione d'una composizione o d'una traduzione in un giornale o in una raccolta non priva l'autore o il traduttore del dritto di farla stampare separatamente, se non vi è convenzione in contrario.

» Le lettere particolari non possono essere publicate senza il consenso simultaneo di colui che le à scritte, e di quello a cui sono dirette.

» Cessando il termine fissato dal precedente regolamento, durante il quale l'autore, il traduttore, il primo editore ed altre persone godono del dritto esclusivo di publicare e di mettere in vendita le loro produzioni, o quelle che sono state loro trasmesse per successione o per tutt'altro modo, ogni opera cade nel dominio publico, e ciascuno potrà secondo che lo giudicherà convenevole, stamparla, publicarla e venderla.

» Ma durante il tempo sopra indicato niuno può violare i dritti dell'autore, del traduttore o del primo editore e ristampare le loro opere senza il consenso di questi o quello dei loro eredi ed aventi dritto, ancorchè vi aggiungesse una traduzione in una lingua qualunque, ed un novello titolo, sotto pena di essere riputato contraffattore.

» È parimente riputato contraffattore: 1.° chiunque sotto il titolo di seconda o terza edizione stampa un'opera già publicata senza osservare le condizioni sopra indicate: 2.° chiunque avendo ristampata in un paese straniero un'opera publicata in Russia anche col permesso della censura, ed aggiungendovi una traduzione, vendesse in Russia le copie di questa novella edizione senza il permesso per iscritto del vero autore: 3.° chiunque senza il consenso dell'autore stampa un discorso o qualunque altra composizione pronunziata o letta in publico: 4.° il giornalista che a titolo di analisi o sotto qualunque altro pretesto stampa costan-

temente e per intero i piccoli articoli presi da altre publicazioni, ancorchè questi articoli non formassero un folio di stampa: ma non è vietata la ristampa accidentale d'un articolo distaccato, che fosse meno d'un folio, come parimente la ristampa delle notizie politiche, di scienza e di arte colla indicazione della fonte.

» L'inserzione nelle crestomazie ed altri libri scolastici di articoli ed estratti di altri autori non è riputata contraffazione, ancorchè questi impronti ripartiti nelle diverse parti del libro formassero il contenuto di più d'un folio di stampa.

» Le citazioni non sono stimate contraffazioni, purchè non passino il terzo del libro, da cui sono tratte, se il libro è maggiore d'un folio di stampa, e che il testo proprio dell'autore sia due volte maggiore delle citazioni da lui prese in un'altra opera.

» La traduzione d'un'opera già tradotta non è riputata contraffazione se non quando sia stata copiata parola per parola e di seguito per due terzi dalla traduzione, che gode ancora del dritto di proprietà esclusiva.

» È parimente riputata contraffazione l'edizione d'un dizionario, nel quale la maggior parte delle definizioni ed esempii è testualmente copiata da un'altra opera del medesimo genere godente ancora del dritto di proprietà esclusiva: e la pubblicazione di carte geografiche, di quadri storici, di tavole di logaritmi e di altre opere di questo genere, quando fossero stati publicati parola per parola e con cambiamenti insignificanti da altre opere.

» È permesso publicare la traduzione in una lingua qualunque d'un'opera stampata in Russia, ma senza l'aggiunzione del testo originale.

» Gli autori di opere, per le quali è stato necessario fare ricerche scientifiche speciali, hanno il dritto esclusivo di farle publicare in Russia in altre lingue; ma sono obligati annunziarlo all'apparire dell'opera originale, e di publicare la loro traduzione nello spazio di due anni dal giorno, in cui la censura avrà dato il permesso di vendita. Non adem-

piendosi a queste condizioni, ciascuno sarà libero di publicare la traduzione di quest' opera.

» Le società per la publicazione dei libri o di altre produzioni scientifiche e letterarie godono del dritto di proprietà esclusiva per 25 anni. Questo tempo sarà prorogato per altri dieci anni, se cinque anni prima del suo termine la società avesse fatto publicare una seconda edizione.

» I lavori delle società scientifiche cadono nel demanio publico, se le società cessano prima di questo termine, o pure i loro dritti sono trasferiti a quelle accademie, università ed altri stabilimenti scientifici, dai quali dipendono.

III. *Contestazioni*: (*Digesto*: x. 2339-2349.)

» Tutte le contestazioni tra autori, traduttori, primi editori stampatori e librai concernenti la proprietà d'un'opera o di qualunque altra produzione letteraria ed artistica sono decise dagli arbitri. In caso di rifiuto d'una delle parti di nominare gli arbitri, queste contestazioni saranno portate davanti ai tribunali ordinarii, cominciando dalle corti civili (corti reali). Se la decisione delle contese di questa natura presenta gravi difficoltà, le camere consulteranno le università.

» La contraffazione non può essere perseguitata che a richiesta della parte lesa.

» L'azione per contraffazione si prescrive in due anni dopo la publicazione dell'opera, che ne è l'obbietto. Questo termine è di quattro anni, se l'attore dimorasse in un paese straniero.

» Le contestazioni concernenti la proprietà letteraria possono essere in ogni stato della causa sottomesse al giudizio degli arbitri, i quali in tal caso giudicheranno in ultima istanza.

» Fino al giudizio deffinitivo la vendita dell'opera accusata di contraffazione è sospesa: la sentenza determina i danni ed interessi risultanti da questa misura.

» In tutti i casi il contraffattore è condannato: 1.° al pagamento in favore del vero editore della differenza fra il costo reale della stampa delle copie con-

traffatte ed il prezzo, al quale il vero editore aveva messa in vendita la sua opera: 2.° alla confisca delle copie non vendute, e che saranno aggiudicate all' editore proprietario.

» Sono riputati colpevoli di frode, e come tali soggetti ai tribunali criminali colui, che publica sotto il suo nome un'opera altrui, e quegli, che venda a più persone un manoscritto o il dritto di publicarlo senza il consenso simultaneo degli acquirenti: il colpevole oltre l' indennità civile è punito colla privazione dei dritti civili, colle battiture, e colla deportazione in Siberia ».

Legislazione francese.

§. XI.

La proprietà letteraria rimase in Francia sotto forma di privilegio fino all' anno 1789, in cui questo venne abolito con tutti gli altri. La quistione fu introdotta davanti all'assemblea costituente da una deputazione di autori lirici e drammatici ed altri artisti, che vennero a reclamare il dritto di proprietà. Laharpe parlò in nome di tutti, e Mirabeau, che n' era allora il presidente, rispose:

» Tutte le belle arti sono una proprietà publica, tutte hanno rapporto con i costumi dei cittadini, con quella educazione generale, che cambia una moltitudine in corpo di nazione. La musica à per lungo tempo condotte le armate alla vittoria: dai campi essa è passata nei tempii, dai tempii nei palazzi dei re, da questi sui nostri teatri, dai teatri nelle nostre feste civiche, e forse ad essa debbono tutto il loro impero le prime leggi delle società. Quest' arte fondata sulla regolarità dei movimenti così visibile in tutte le parti dell'universo, ma principalmente negli esseri animati, presso i quali tutto si esegue col ritmo, e la cui tendenza alla melodia si manifesta in tutti i loro gusti, quest' arte non è che una imitazione dell'armonia della natura, ed allorchè dipinge le passioni à per modello il cuore umano, che il legislatore deve anch'e-

gli studiare sotto questo punto di vista; perchè là senza dubbio si trovano i motivi di tutte le istituzioni sociali. L' assemblea prenderà in considerazione la vostra petizione ». Seguiva il rapporto di Chapelier in nome del comitato di costituzione, e la legge del 13 gennajo 1798, colla quale fu riconosciuto il dritto di proprietà degli autori drammatici.

Questa disposizione però era sempre un riconoscimento parziale della proprietà letteraria: e quindi il dritto degli altri autori restava senza protezione e sicurtà.

Nel 1793 la quistione era agitata nel comitato della istruzione publica, e Lakanal ne faceva rapporto con queste parole, che manifestano l'entusiasmo, e la veemenza del tempo:

« Di tutte le proprietà la meno suscettiva di contestazione, quella di cui l' incremento meno di qualunque altra può offendere l' eguaglianza, è senza dubbio la proprietà delle produzioni del genio; e se qualche cosa deve maravigliare si è, che sia stato necessario riconoscere legislativamente questa proprietà, assicurare il suo libero esercizio con una legge positiva: e che abbiasi voluto attendere sino a questo tempo, e che abbiano dovuto succedere così grandi avvenimenti per ricondurci su questo punto come su tanti altri alle semplici nozioni della giustizia la più comune.

« Il genio à egli concepita nel silenzio un' opera, che allarga i limiti delle conoscenze umane? i pirati letterarii se ne impadroniscono bentosto, e l' autore non procede alla immortalità che a traverso gli orrori della miseria. Ed i suoi figli? La posterità di Corneille si è estinta nella miseria!

« La stampa può tanto meno fare delle produzioni d' uno scrittore una proprietà publica nel senso, in cui i corsari letterarii l'intendono, che l' esercizio della proprietà dell' autore non potendo farsi che per questo mezzo, ne seguirebbe, ch' egli non potrebbe usarne senza perderla nello stesso momento.

« Per quale fatalità l' uomo di genio, che con-

sacra le sue veglie all' istruzione dei suoi concittadini, non abbia a promettersi che una gloria sterile, e non possa rivendicare il tributo legittimo d' un sì nobile lavoro?

« È dopo una deliberazione ponderata, che il vostro comitato d'istruzione publica vi propone di consacrare delle disposizioni legislative, che formino in qualche modo la dichiarazione dei dritti del genio ». Con decreto del 19 luglio 1793 la convenzione nazionale riconosceva il dritto degli autori di qualunque specie si fossero per tutta la loro vita, e lo estendeva per dieci anni anche ai loro eredi.

Napoleone l' uomo straordinario, che più di qualunque altro, che ricordi la storia, associava ad una singolare capacità militare un' immensa intelligenza politica ed amministrativa, e che rimarrà forse esempio unico nella storia in quanto all' abilità di far succedere ai colpi dissolventi della guerra la ricostruzione dell'organismo politico e la forza che necessariamente ne risulta, à lasciato l'impronta del suo genio come sopra altre materie legislative così anche su questa. Con decreto imperiale del 29 marzo 1805 sul rapporto di Saint-Jean-d'Angely fu riconosciuto ai depositarii, acquirenti, eredi o proprietarii delle opere postume di autori morti da dieci anni lo stesso dritto e la stessa proprietà esclusiva del loro autore. Con altro decreto del 6 giugno 1805 sul rapporto di Champagny, ministro dell'interno, fu confermato il dritto degli autori drammatici per tutta la loro vita e per dieci anni dopo la loro morte, e fu fissata la corrispondente parte dei vantaggi, che essi avrebbero ad ogni rappresentazione. Con altro del 5 febrajo 1810 lo stesso dritto dell' autore d'un'opera originale fu dato alla sua vedova e figli per venti anni dopo la sua morte. Con decreto del 9 giugno 1811 furono estesi agli autori francesi ed italiani in tutta l' estensione dell' impero e del regno d' Italia i dritti assicurati dal decreto del 5 febbrajo 1810. Queste disposizioni non furono innovate durante la ristorazione non ostante, che con ordinanza del 10 novembre 1820 fosse stata nominata una commissione

composta di molti membri della camera dei Pari e dei deputati, del consiglio di stato e dell'Istituto, e preseduta da Larochefocaud, la quale doveva investigare ed indicare i miglioramenti, ch' essa avrebbe creduto utile introdurre nella legislazione sulla proprietà letteraria. Dopo diciotto sedute la commissione formò un progetto di legge, che il governo accolse, ma che non presentò alla discussione parlamentaria.

Che anzi le leggi della convenzione e dell'impero continuarono ad avere il loro vigore per gli anni successivi dopo il 1830. Non prima del 8 gennajo 1839 fu presentato alla camera dei Pari dal ministro della istruzione publica de Salvandy un progetto di legge, che sebbene fosse stato dopo un rapporto del Visconte Simeone lungamente discusso e modificato, pure non presentato agli altri organi costituzionali del potere rimase senza effetto. Un'altro progetto fu presentato alla camera dei deputati il dì undici gennajo 1840 dal ministro dell'istruzione publica Villemain, e discusso sul rapporto fatto da Lamartine, che approvato nei singoli articoli fu rigettato nella votazione diffinitiva dell'insieme.

Il motivo di questo rigetto, a noi sembra, che fosse stato, che la camera sentì, che un tale progetto mancava nella sua totalità di vera base, d'un principio che animasse le singole disposizioni, giacchè mentre trattavasi di riconoscerè un novello dritto, questo dritto non si volle definire, e quindi rimasero indeterminati la sua natura e i suoi caratteri. Nel 1849 Napoleone III allora presidente della republica inviò in Italia il signore Ancelet colla missione di fissare coi governi italiani le misure proprie per rendere più efficaci le convenzioni destinate a proteggere la proprietà letteraria, e con legge dell' 8 aprile 1854 egli estese a trent'anni il godimento esclusivo riservato ai figli degli autori, de' compositori e degli artisti. Donde si scorge, che la legislazione francese sulla proprietà letteraria si compone di diversi atti legislativi emanati in tempi e sotto governi diversi, e che sono stati aggiunti ed accumulati gli uni sugli altri : manca però

d'una legge, che riducesse ad unità ed armonia queste svariate disposizioni.

Legislazione degli stati italiani.

§. XII.

La proprietà letteraria fu riconosciuta e regolata nello stato romano con l'editto del 13 settembre 1823, e nel regno delle due Sicilie con decreto del 1 febbrajo 1828:

« Art. 1. Gli scrittori d'ogni materia, i pittori, gli scultori, gli architetti, ed i designatori originali godranno nella durata della loro vita del dritto esclusivo di publicare e spacciare gli esemplari delle loro opere nel territorio del regno delle due Sicilie.

« Art. 2.° Le loro vedove, se vissute in società di beni o di acquisti, continueranno nell'esercizio dello stesso dritto anche a vita, e gli eredi per il termine di trent'anni dal dì della morte dell'autore, ovvero pel sopravvanzo del termine dopo la morte della vedova.

« Art. 3.° Potranno gli autori cedere altrui la loro proprietà, ed anche l'esercizio di tali dritti delle vedove e degli eredi: le une e gli altri le ragioni, che perverranno a conseguire.

La legislazione sarda conteneva relativamente alla proprietà letteraria il solo articolo 440 del codice civile publicato il 20 giugno del 1837 in francese ed italiano:

« Le produzioni dello spirito sono la proprietà del loro autore coll'obbligo di osservare le leggi ed i regolamenti, che sono relativi ».

Ma nel 1854 un nuovo progetto fu presentato alle camere; di cui il primo articolo era il seguente:

« La proprietà delle opere dello spirito, delle arti e delle industrie essendo analoga alla proprietà ordinaria, tutti i codici leggi e regolamenti che proteggono l'una

sono applicabili all'altra. La proprietà novella gode dei medesimi dritti, e resta sottomessa alle leggi ed arresti in vigore sulla espropriazione, la sicurezza la salubrità, e la moralità publica »—. Noi non sappiamo l'esito della discussione parlamentaria su questa legge: e speriamo che il publico dei lettori ci vorrà essere indulgente per simili vuoti, in considerazione delle difficoltà di raccogliere i materiali di fatto, nelle quali può trovarsi uno scrittore. È certo però che il principio espresso in questo articolo fa pruova d'un grande avanzamento nella civiltà; giacchè se da una parte il pensiero, come il commercio, l'industria, e come qualunque altro elemento sociale, non può svolgersi liberamente e bene senza essere protetto dalle leggi di quel corpo, su cui spande la sua forza vitale e fecondatrice, dall'altra la simpatia, colla quale un popolo accoglie la voce di coloro, che sono gli apostoli della sua civiltà, il fremito ch'esso sente al tocco di questa corda ideale e sublime, e le leggi, colle quali protegge l'emanazione libera e luminosa del genio, sono la misura più certa, più vera e diremo infallibile del grado di civiltà di questo popolo. Infine noi possiamo dire, che il principio espresso nel primo articolo del progetto di legge piemontese contiene in sè tutta la storia dell'umanità rispetto alla legislazione della proprietà letteraria.

C. FORMA STORICA UNIVERSALE: TRATTATI INTERNAZIONALI.

§. XIII.

Noi abbiamo precedentemente osservato, che una idea sebbene sorga e viva sulle prime modesta e solitaria nella mente di quei pochi esseri privilegiati, ai quali è dato anticipare il movimento delle intelligenze comuni, pure per forza irresistibile proveniente dalla sua natura inevitabilmente si allarga ed afforza, finchè addiviene un fatto di coscienza del genere umano, un elemento essenziale della civiltà. Elevata a queste proporzioni essa prende posto e si colloca fra le altre conoscenze, donde nessuna potenza varrebbe a dislocarla; che

anzi la stessa intelligenza dell'uomo, che l'ha creata, anche volendolo,non potrebbe più sconoscerla senza mentire e rinnegare sè medesima. Noi possiamo paragonarla al solco che lascia un battello scorrendo per un lago, le cui estremità ingrandendosi successivamente toccano le rive, e finiscono coll'increspare e ricoprire tutta le superficie: possiamo paragonarla ad un seme, che gettato sopra un terreno fecondo si svolge e produce per intima forza e non ostante la volontà di colui, che l'ha lanciato. L'idea è come questo germe, ma più potente, indivisibile, ed universale: il terreno, in cui essa getta tenacemente le sue radici, è l'intelligenza umana, ed essa non può essere nè soffocata nel suo sviluppo, nè distrutta, giacchè la mano dell'uomo, per quanto gigante questi potesse essere, non giunge mai all'altezza d'una idea. Sicchè potremmo dire, che l'estensione d'un principio può essere in qualche modo la misura della sua durata, e che dalla prima si potrebbe giudicare del tempo ch'esso à percorso.

Abbiamo osservata la proprietà letteraria nella forma speciale del privilegio: posteriormente in quella delle singole legislazioni, ci rimane ora a considerarla nella sua forma più generale del dritto internazionale. Nel primo periodo essa è riconosciuta come negazione del dritto: nel secondo addiviene un fatto di coscienza dei singoli individui componenti un medesimo stato, e la regola determinante dei loro rapporti su questa materia: nel terzo periodo essa addiviene un fatto di coscienza dei popoli, un principio, che è vero indipendentemente dalle condizioni locali, e che bisogna rispettare anche in coloro, che non appartengono al medesimo stato. Da ciò si originarono i diversi trattati internazionali. Un ultimo periodo rimane, ed è quello, in cui la proprietà letteraria sia riconosciuta come vera in sè stessa, indipendentemente dal fatto esteriore dei trattati, e questo è l'ultimo passo, che noi abbiamo indicato come il progresso e come la storia futura della legislazione della proprietà letteraria.

I diversi stati della Germania dettero il primo e-

sempio elevando la proprietà letteraria ad un comune principio giuridico riconosciuto in tutta la confederazione. Con l'atto federale segnato in Vienna il dì 8 giugno 1815 (art. 18), e colla legge federale del 1820 (art. 65) fu deciso: « Che la dieta si occuperebbe delle misure a prendersi per assicurare gli editori, e gli autori dalla contraffazione ». Ed a questo fine una commissione fu nominata il 22 giugno 1818, che in febbrajo 1819 fece e comunicò il suo rapporto ai differenti governi. Ma non prima di settembre 1832 la dieta prese la seguente decisione:

« Conformemente all'articolo 18 della confederazione germanica, ed a fine di assicurare i dritti degli autori, editori, e librai dalla contraffazione delle opere di libreria e di altri obbietti di arte, i principi sovrani e le città libere dell'Alemagna hanno convenuto di stabilire come principio fondamentale, che per l'avvenire in tutta l'estensione della confederazione relativamente all'applicazione delle disposizioni legislative ed alle misure da prendersi rispetto alla contraffazione, ogni distinzione fra i sudditi d'uno stato confederato e quelli degli altri stati, che formano parte della confederazione, sarà reciprocamente abolita: di maniera che gli editori, i librai, e gli autori d'uno stato godranno in ciascuno degli stati confederati della protezione, che la legislazione di questo stato avrà stabilita relativamente alla contraffazione. I governi prenderanno le disposizioni necessarie per l'esecuzione delle presente decisione ».

Con altra decisione del 9 novembre 1837 la dieta federale decise, che la proprietà letteraria sarebbe protetta per dieci anni: con altra del 19 giugno 1843 essa estese una tale durata. Ma questa legge federale che forma la regola comune degli stati confederati non sopprime le speciali legislazioni di ogni singolo stato: essa fissa un minimo al di sotto del quale non è lecito a questi di scendere, ma lascia intere le altre legislazioni, le quali accordano agli autori una durata maggiore di godimento e di garantia. Ciò facendo gli stati tedeschi adempivano ad un bisogno

della moderna civiltà ed universalmente sentito: quindi da quel tempo i trattati internazionali si sono succeduti e moltiplicati rispetto alla garantia della proprietà letteraria. Ci duole di non potere esporre per disteso questa parte del dritto internazionale, sì perchè essendo di origine recente è rimasta in gran parte negli archivii delle diplomazia, e non ancora è divenuta materia di trattazione scientifica, come ancora perchè la sua esposizione darebbe proporzioni troppo voluminose al nostro lavoro. Noi non abbiamo una indicazione precisa se non di quelli che sono stati fatti dalla Francia, che per altro è il paese più ricco rispetto a questa parte del dritto internazionale, e che forse per la grande universalità della sua lingua, per la molta attività del suo popolo, e l'estensione del suo commercio librario aveva bisogno di maggiore protezione. I principali trattati sono:

Della Francia coll'Inghilterra (5 novembre 1851).
Col Piemonte (28 agosto 1843, 22 aprile 1846, e 5 novembre 1850)
Colla Toscana (15 febrajo 1853).
Con Baden (3 aprile 1854).
Col Belgio (22 agosto 1852)
Con Brunswick (8 agosto 1852).
Colla Spagna, (4, 9, febrajo 1854).
Con Annover (20 ottobre 1851).
Con Assia Cassel, elettorato, (7 maggio 1853).
Con Assia Darmstadt, (18 settembre 1853).
Coll'Olanda, (29 marzo 1855).
Col principato di Nassau, (2 marzo 1853).
Col gran ducato di Oldenburgo, (1 luglio 1853).
Col Portogallo (12 aprile 1851).
Col principato di Reussia (7 dicembre 1853, 30 marzo 1853).
Colla Sassonia Weimar, (17 marzo 1883).
Col principato di Schwarzburgo, (16 dicembre 1853).
Col principato di Waldech, (4 febrajo 1854).
Della Sardegna coll'Austria (26 giugno 1840).

Noi abbiamo pur troppo fede nella forza espansiva del principio della proprietà letteraria, e quindi consi-

deriamo tutti i trattati internazionali su questa materia come unalegislazione di passaggio e transitoria, i cui svariati articoli saranno sostituiti da un solo, che tenga luogo di tutti, e valga per tutti, e col quale si riconosca a questo nuovo genere di proprietà la stessa universalità e la stessa garantia che a qualunque altra proprietà senza differenza di persone e di cittadinanza.

PARTE SECONDA

LA PROPRIETA' LETTERARIA NELLA FORMA RIFLESSA FILOSOFICA.

A. DOTTRINA DEGLI SCRITTORI TEDESCHI.

§. XIV.

Dopo l' esposizione delle diverse legislazioni sulla proprietà letteraria ci rimane a considerare, se queste legislazioni, riconoscendo il dritto degli autori ed assicurandolo per un determinato numero di anni contro qualunque violazione, abbiamo creato un semplice privilegio in favore di essi in un tempo, in cui l'opinione publica pronunziossi tanto fortemente contro i privilegi, in un secolo, che fu la tomba di tutti gli abusi tradizionali provenienti dal predominio della forza e dei pregiudizii, e nel quale l'eguaglianza davanti alla legge è stata proclamata in tutti i codici; oppure se queste legislazioni sieno l'espressione e la formola d'un dritto vero e reale, ch'esse hanno creduto però dover limitare per considerazioni più alte e più generali. Trattasi quindi di esaminare, se questo accordo di tutte le legislazioni nell'ammettere la proprietà letteraria sia un fatto puramente fortuito, un semplice capriccio, o pure il riconoscimento d'uno di quei dritti, i quali dominano qualunque differenza di luogo e di civiltà; se esso sia un puro fenomeno, una meteora, che brilla per un momento e poi si estingue, oppure uno di quei raggi che à la sua fonte perenne nel disco inesauribile della coscienza umana: se infine al fatto legislativo risponda la ragione, e se quello, che fu sentito e proclamato istintivamente dai popoli, fosse stato parimente pensato e ragionato dall'intelligenza riflessa dei filosofi.

Nella storia legislativa della proprietà letteraria noi abbiamo veduto il concetto di questa nascere, svolgersi ed ingrandire successivamente, passando dalla forma speciale dei privilegi a quella generale della legislazione, ed all' altra ancor più generale del dritto internazionale. Dalla storia letteraria della medesima materia osserveremo, che il pensiero astratto degli scrittori seguì il medesimo movimento lento e graduato; che anch'esso cominciò col negarlo come dritto indipen-

dente ed assoluto, considerandolo dapprima come un privilegio, o incorporandolo nelle categorie degli altri dritti, e poi proclamandolo in tutta la sua forza ed estensione. Non ostante però questa varietà, nel fondo di tutte le opinioni e di tutti i sistemi si troverà sempre riconosciuto il dritto degli autori sebbene sotto forme e denominazioni diverse, ed in proporzioni differenti.

Carpzow (1) ed Adriano Beier (2), che possono essere considerati come i più antichi scrittori su questa materia, non ancora concepiscono la proprietà letteraria come un dritto speciale; ma il primo intendendola sotto la forma del privilegio, ne vanta l' utilità ed anche la giustizia; il secondo afferma, che colui, il quale si fa contraffattore d'un opera altrui, si rende colpevole di furto.

Ancora più povero di ragioni positive è un parere di Grundling (3), il quale si limita alla semplice affermazione, che nessun uomo ragionevole possa ammettere la contraffazione, e che il fatto della esistenza di questa non debba servire di argomento per la sua giustificazione giuridica, giacchè un abuso non può fondare alcun principio di dritto: ma quello che era essenziale dimostrare, ossia che la contraffazione fosse un abuso o la violazione d'un dritto, rimaneva appunto non dimostrato.

La nozione della proprietà letteraria fa un passo innanzi con Werner (4), il quale si fa ad investigare una più prossima determinazione d'un tal dritto, sebbene quella da lui data non sia abbastanza chiara e sicura. Egli pone a fondamento della proprietà letteraria l'esclusivo dritto dell'autore o dell'editore sulla materia del libro, intendendo per materia non già il materiale manoscritto o un singolo esemplare del libro, ma l'uso che si possa fare in commercio del prodotto dell' in-

(1) *Definitiones ecclesiast. Defin.* 414 — a 1645.
(2) *Kurzer Bericht von der nuzl. u. vortreffl. Buchhandlung.* Iena 1690.
(3) *Gundlingiana* p. 160. a 1726.
(4) *Selectae observ. Observ.* 446. a. 1722.

telligenza contenuto nel libro; volendo con ciò dire, che l'autore abbia un dritto esclusivo alla moltiplicazione e divulgazione della sua opera.

Lo stesso dritto è riconosciuto da Böhmer in un suo parere (1) : ma anche questo giureconsulto si limita alla semplice asserzione senza indicarne la natura ed i limiti, e senza che si curasse di farne la dimostrazione.

Con più specialità è trattata la quistione della proprietà letteraria da Thurneisen in una dissertazione inaugurale (2) : egli pone il principio, che l'autore acquista colla produzione del libro una proprietà tale sopra esso da impedirne la moltiplicazione a qualunque altro : donde deduce che la contraffazione sia vietata come violazione del dritto d'un altro, e che un tal fatto del contraffattore costituisca un *furtum usus* ; giacchè questi moltiplicandolo abusa del libro datogli per la semplice lettura.

Pütter (3) à il merito di aver riconosciuto, che la quistione della proprietà letteraria non poteva essere risoluta secondo le leggi romane, canoniche o di qualunque altro dritto positivo di quel tempo, e ch'essendo una quistione nuova la sua soluzione poteva venire solamente dai principii generali del dritto. Egli distingue inoltre le opere, le quali per la loro antichità sono già nel dominio publico, e la cui ristampa non importa violazione del dritto di alcuno, da quelle, ch'essendo più recenti formano un dritto esclusivo dei loro autori. Per queste egli distingue di nuovo la parte materiale dell'opera, ed il contenuto dottrinale, ed opina; che il dritto dell'autore si limiti a questo secondo elemento. Un tal dritto egli dice, importa la conseguenza, che debbasi vietare la ristampa agli altri. Quindi mettendo un autore in commercio una produzione della sua intelligenza, egli non trasmette al compratore della sua proprietà che il sin-

(1) *Novum jus controversum: Obs.* 75. a 1771.
(2) *Dissert. de revisione librorum furtiva.* Basilea 1738.
(3) La contraffazione giudicata secondo i principii del vero dritto. 1774.

golo esemplare, e non la possibilità di trarre altre copie da questo; possibilità, ch'egli ritiene per sè in ogni vendita speciale con un *pactum adjectum tacitum*, e che può far valere contro i terzi possessori d'ogni singolo esemplare con una *utilis actio negatoria*. Inoltre Pütter si sforza di qualificare la ristampa come un *quasi furtum*, stantechè il proprietario del singolo esemplare ristampandolo abusa contro il dritto d'un altro del contenuto dottrinale del libro, che non gli appartiene. Chiude il suo lavoro dimostrando l'inapplicabilità del dritto romano alla quistione della proprietà letteraria, la quale vuol essere risoluta secondo i rapporti e le idee giuridiche del tempo presente, ed inculca d'imitare più che la lettera lo spirito d'un tal dritto, il cui pregio maggiore consiste appunto nell'essere stato progressivo conformemente ai bisogni del suo tempo.—Questa opinione di Pütter, la quale già supporrebbe il dritto, e quindi darebbe per dimostrato quello appunto ch'egli intendeva dimostrare, è al tutto arbitraria; giacchè vi si suppone una riserba, a cui i contraenti nella formazione del contratto non pensarono. Oltrechè una tale riserba, sia tacita o espressa, non potrebbe avere forza obbligatoria che fra le sole parti presenti nel contratto; e quindi chiunque non avesse comprato direttamente il suo esemplare dall'autore non vi sarebbe ligato, ed avrebbe l'illimitata capacità di ristamparlo.

Schmidt (1) opina, che ogni proprietà d'un uomo sopra un obbietto qualunque considerata filosoficamente provenga sempre e solamente dalla forma, che alcuno aggiunge ad esso: e che la violazione della personalità consista in ciò, che alcuno sottraendo ai fini del vero autore quei risultati, che sono sorti per l'applicazione delle forze di questo, lo priva di quel vantaggio, che ne attendeva, abusandone per uno scopo tutto proprio. Ed è ciò appunto quello che fa il contraffattore, il quale moltiplicando meccanicamen-

(1) *Schmidt, La contraffazione dal punto di vista del dritto, della morale e della politica.*

te e diffondendo senza il consenso dell'autore una sua produzione, si appropria i vantaggi, che ne provengono; il quale fatto importa una ingiustizia non dissimile dal fatto di colui, che usurpasse i frutti appartenenti ad un altro. — Schmidt si limita a queste idee generali senza farsi ad esaminare l'intima natura di questo dritto speciale della proprietà letteraria, e senza scendere a tutte le conseguenze pratiche di esso, non ostante che dal modo, onde aveva intitolato la sua opera, avesse dato a sperare, che questa sarebbe stata nello stesso tempo filosofica e positiva.

Cramer (1) distingue nella produzione dello scrittore i pensieri che vi si contengono, sui quali egli nega qualunque possibilità di dritto, dal così detto scritto, per il quale egli intende la manifestazione del pensiero per mezzo di determinate parole e di segni visibili, e che la sola può essere obbietto di dritto per l'autore. Un tal dritto è qualificato da lui come proprietà, giacchè l'autore à sulla sua produzione tutte le possibili capacità, nello stesso modo che il *dominium* sopra una cosa corporale è il concetto collettivo di tutte le possibili facoltà di godimento di essa. Cramer non svolge un tale concetto, ma si applica piuttosto a dedurne le conseguenze: ossia, che l'autore a causa della sua proprietà sullo scritto à un esclusivo dritto di disposizione: che niun altro può senza il suo consenso cambiarvi cosa alcuna; egli ne à un esclusivo dritto di uso e di godimento, e quindi egli solo può trarne tutti i frutti e moltiplicarli, giacchè gli esemplari meccanicamente tratti da uno scritto sono il prodotto ed il frutto di questo, e si appartengono esclusivamente al proprietario di esso, ossia all'autore, e non al possessore di un singolo e materiale esemplare o al proprietario della carta, che vi si è impiegata. Ad assicurare questi dritti Cramer propone due azioni speciali, l'una a causa della violazione del suo dritto esclusivo di uso, e l'altra del suo dritto esclusivo di godimento.

(1) Cramer, *das Recht der Schriftsteller und Verleger.*

§. XV.

Noi potremmo esporre le opinioni di molti altri autori tedeschi (1), ma le passeremo in silenzio sì perchè non molto importanti, come ancora perchè quelle già discorse ci sembrano sufficienti per dimostrare, come il concetto della proprietà letteraria annunziato timidamente sulle prime si è andato svolgendo a mano a mano, fino a quando è stato riconosciuto come un dritto in sè ed indipendente. Ci faremo ora ad esporre alquanto più diffusamente il pensiero di quegli scrittori in gran parte anche tedeschi, ed in parte di altre nazioni, i quali e per la loro celebrità e per avere scritto in un tempo più a noi vicino, e quindi con tutto il soccorso delle opinioni altrui, meritano una maggiore attenzione.

Kant in una dissertazione speciale svolge in tal modo il suo pensiero sopra la proprietà letteraria: Una conseguenza necessaria egli dice, della proprietà d'una cosa, è il dritto negativo del proprietario di opporsi a tutte le intraprese d' un altro, che tendono a creargli un ostacolo nell' uso illimitato di questa cosa. Ma la semplice proprietà d' una cosa non importa un dritto affermativo sulla persona, ossia il dritto di pretendere da essa alcune prestazioni o servigi. Io ò dritto sopra una cosa, allorchè posso disporne a mia volontà e nel mio proprio nome. Ma il possessore d' un singolo esemplare non à un tal dritto. Questi e l' autore hanno l' uno e l' altro il dritto di dire: questo è il mio libro: ma una tale espressione à un senso differente in ciascuno dei due casi: l' autore riguarda il suo libro come scritto, come composto di parole: il possessore d'un singolo esemplare lo considera come l'istrumento muto, che gli comunica

(1) Reimarus, *della stampa dei libri*. Xnigge, *sulla contraffazione*. Grisinger, *Della contraffazione considerata giuridicamente*. Krug, *Osservazioni critiche sul commercio dei libri e sulla stampa*. Glaser, *Sul furto dei contraffattori*. Groos, *sulla contraffazione*, Jolly, *La dottrina della contraffazione*. Fries: Eichhorn: Maurinbregher: Elvers.

le parole indirizzate dall' autore al publico. Il dritto dell' autore non è un dritto sulla cosa, sull' esemplare: giacchè il proprietario di questo potrebbe bruciarlo davanti agli occhi stessi di lui; è un dritto innato, personale: è un dritto d' impedire che un terzo lo faccia parlare al publico senza il suo consenso. Un libro per contrario non è per l'autore una mercanzia, un obbietto di commercio: è l' uso delle proprie forze (*opera*), ch' egli può cedere ad un altro, ma che non può mai alienare. Il libro è lo scritto, per mezzo del quale l' autore parla al lettore. Certo colui, che stampa un tale scritto, parla pure al publico per mezzo delle differenti copie: non parla però per sè ma in nome dell'autore, ossia che presenta questo publicamente come parlante: egli è l' intermedio tra l' autore ed il publico per trasmettere a questo le parole di quello. Ogni esemplare di queste parole, manoscritto o stampato, è un obbietto suscettivo di proprietà privata: il proprietario può servirsene per il proprio uso, farne il commercio in suo nome. Ma far parlare qualcuno publicamente, portare le sue parole come tali alla conoscenza del publico, si è parlare in nome dell' autore, si è dire al publico: « per mezzo mio l' autore vi comunica letteralmente un tale o tale altro pensiero: io non rispondo di nulla, nè anche della libertà che prende l' autore di parlare publicamente per il mio organo; io non sono che l' intermedio tra lui e voi, incaricato solamente di trasmettervi la sua parola ». Senza dubbio un editore operando in tal modo, si rende gestore della cosa altrui: egli invero fornisce l'istrumento muto, per il quale si opera la trasmissione delle parole dell'autore al publico: ma è dall' altra parte evidente, che è in nome dell' autore, che l' editore porta per mezzo della stampa queste parole alla conoscenza del publico: è in nome dell' autore che si presenta come colui, per il quale l' autore vuole parlare al publico. Ma quando ciò avviene senza il consenso dell'autore, l'editore è un contraffattore che usurpa il dritto di quello, è un gestore contro la volontà dell'autore. — Donde scor-

gesi che tutta la dottrina del grande filosofo tedesco si riassume in questi due sillogismi:

1.° La proprietà d' una cosa non può mai per sè sola produrre un dritto affermativo sopra un terzo: il dritto di essere editore d' uno scritto è un dritto personale affermativo: dunque questo dritto non potrebbe risultare dalla semplice proprietà d' un singolo esemplare, che è la proprietà d' una cosa.

2.° Colui, che opera le faccende altrui in nome del proprietario e contro la volontà di questo, è tenuto a cedergli tutto il guadagno, che ne à ritratto, e deve indennizzarlo d' ogni perdita, che potrebbe provenire a quello da una tale gestione: ma il contraffattore opera la faccenda dell' autore contro la sua volontà: dunque egli è obbligato alla cessione del guadagno ed alla indennizzazione della perdita.

La contradizione è evidente nel pensiero di ciascuno di questi sillogismi: giacchè nel primo il dritto dell'autore è considerato come un dritto puramente personale, che sarebbe quello di non permettere che alcuno lo faccia parlare al publico senza il suo consenso e contro la propria volontà: il che escluderebbe il concetto di proprietà, la quale è anche un dritto personale, stantechè tutti i dritti sono personali, ma è un dritto personale mediato, è quello della personalità, che si riflette sopra una cosa esteriore. Nel secondo sillogismo per contrario l'autore tedesco abbandona il pensiero d' un dritto personale, e pone a suo fondamento quello di proprietà; giacchè è impossibile che alcuno si potesse rendere gestore d' un mio dritto personale stante l' indissolubile inerenza di questo nella mia personalità. Il concetto della *gestio negotiorum* importa l' ingerenza d' un terzo nelle mie faccende di proprietà, ossia l'attività d'un terzo spesa sopra una cosa mia: donde segue che perchè un contraffattore potesse esser detto mio gestore di negozii publicando un mio libro, sarebbe necessario supporre già il dritto di proprietà dell' autore, ossia supporre quello appunto che intendevasi dimostrare. Oltrechè non è vero il dire, che il contraffattore sia un gestore;

giacchè il gestore è colui che imprende le cose d'un altro in nome di questo e per questo: dovechè un contraffattore non à altro obbietto e scopo che quello del proprio vantaggio, a suò rischio e pericolo ed indipendentemente dall'autore.

§. XVI.

Noi riporteremo più distesamente l'opinione di Fichte sul dritto della proprietà letteraria, come di colui che à poste a nostro parere le vere basi d'una tale dottrina.

« La difficoltà, egli dice (1), che incontrossi per dimostrare una permanente proprietà dell'autore sul suo libro, provenne da ciò, che noi non abbiamo nulla di simigliante, e che anche quello che sembra essere in qualche modo simile,se ne differenzia moltissimo. Donde segue che la nostra dimostrazione avrà l'apparenza d'una sottigliezza; al che cercheremo per quanto è possibile rimediare. Ma il lettore non si lasci da ciò insospettire, non essendo difficile rendere chiaro e stabilire in concreto quello che avremo a dire.

« E dapprima poniamo il principio: che noi riteniamo necessariamente la proprietà d'una cosa, la cui appropriazione è fisicamente impossibile per un altro. È questa una proposizione, che è riconosciuta immediatamente come vera, e che non abbisogna di altre pruove. Ora resta ad esaminare la quistione: se vi sia cosa di simile in un libro.

« Noi possiamo distinguere due cose in un libro: la sua parte corporale, ossia la carta stampata, e la parte spirituale. La proprietà della prima passa indubitatamente al compratore per mezzo della vendita. Egli la può leggere, prestarla quante volte gli piaccia, rivenderla, lacerarla, o bruciarla. Ma perchè raramente, anzi rarissimamente si compra un libro per far mostra della sua carta e stampa e per tappezzarne le mura, è naturale il pensare, che per mezzo

(1) T. H. Fichte, *Scritti filosofici popolari.* Vol. III. p. 224-233.

della compra si acquisti un dritto anche sulla sua parte spirituale. Ma in questa pure fa d' uopo distinguere due cose, la materia, il contenuto del libro, i pensieri, che vi si espongono, e la forma di questi pensieri, la maniera, il legame, la locuzione e le parole, colle quali sono esposti. La prima diviene manifestamente nostra proprietà colla semplice tradizione del libro. I pensieri non si trasmettono di mano in mano, non si pagano a moneta sonante, e non divengono nostri sol perchè acquistiamo il libro, che li contiene, lo portiamo a casa, e lo collochiamo nella nostra libreria. Per appropriarceli, ci fa bisogno d'un' altra operazione: noi dobbiamo leggere il libro, meditarlo quando il suo contenuto non fosse al tutto comune, considerarlo da molti lati, e collocarlo nel nostro proprio ordine logico di concepire. Ma perchè tutto ciò non è possibile senza possedere il libro, nè questo fu comprato per la sola carta, così la sua compra ce ne da il dritto, ossia che acquistandolo noi acquistiamo la possibilità di far proprii i pensieri dell'autore; ma ad elevare a realtà una tale possibilità, è sempre necessaria la nostra attività. Così i concetti del primo pensatore di questo e del passato secolo, e che probabilmente resterà fra i primi di tutti i secoli a venire, e prima ed anche lungo tempo dopo la publicazione delle sue importantissime opere, furono sua esclusiva proprietà, e nessun compratore per il denaro, che pagava per la critica della ragion pura, ne riceveva lo spirito. Ma ora molti chiaroveggenti uomini se l' hanno appropriato, e certo non colla compra del libro, ma con un indefesso ed intelligente studio sopra esso.

« Quello dunque, che per mezzo della publicazione d'un libro viene offerto, è la carta stampata per chiunque à denaro da pagarlo, o un amico per prestarglielo, ed il contenuto del libro per ciascuno, il quale à studio ed ingegno bastevole per impossessarsene. La prima colla vendita cessa immediatamente di essere proprietà dell'autore, ed addiviene proprietà esclusiva del compratore non potendo avere diversi padroni: ma

l' ultimo, la cui proprietà per la sua spirituale natura può essere comune a molti, potendola ciascun possedere intera, colla publicazione d' un libro cessa invero di essere proprietà del primo padrone, e diviene proprietà comune di molti. Ma ciò che assolutamente niuno può appropriarsi, perchè rimane fisicamente impossibile, è la forma di questi pensieri, il nesso delle idee, ed i segni, onde queste vengono rappresentate.

« Ciascuno à un ordine proprio d'idee, uno speciale modo di formare i concetti e di legarli l' un l' altro; il che viene presupposto da noi come universalmente riconosciuto, non scrivendo quì una psicologia. Tutto ciò che noi concepiamo, dobbiamo concepirlo secondo l' analogia del nostro rimanente modo di pensare: e solamente mediante questo lavoro di modificare i pensieri altrui secondo l' analogia del nostro modo di pensare, essi addivengono nostri; senzachè rimangono nel nostro spirito come qualche cosa di eterogeneo, che a nulla valgono e con nulla si connettono. È più che inverosimile, che due uomini potessero pensare nello stesso modo sopra un medesimo oggetto seguendo lo stesso ordine d'idee, ed adoperando le medesime imagini, s'essi nulla sapevano l'uno dell'altro; quantunque ciò non fosse assolutamente impossibile: ma quello che riesce assolutamente impossibile si è, che uno, a cui i pensieri vengano comunicati da un altro, possa accoglierli nel suo sistema intellettivo nella loro forma primitiva. Giacchè le idee pure non si lasciano pensare, molto meno rappresentare ad altri senza imagini sensibili; ogni scrittore deve dare ai suoi pensieri una certa forma, e questa non può essere che la propria, non avendone altra. Ma comunicando i suoi pensieri, egli può non avere la volontà di comunicare anche la forma, stantechè niuno può rendere proprii questi pensieri, senza che con ciò egli non cambii necessariamente la forma. L' ultima dunque rimane per sempre sua esclusiva proprietà.

« Donde seguono due dritti dell' autore, quello di

poter pretendere, che niuno si attribuisca la proprietà di questa forma, e che ciascuno lo riconosca come l'autore del libro, e l'altro d'impedire, che alcuno usurpi sulla esclusiva proprietà di questa forma, e che s'impossessi di essa.

« Ma prima di trarre ulteriori conseguenze da queste premesse, ci si permetta di sottoporle ad una pruova. Fino a questo tempo gli scrittori non ebbero mai a male, che noi conservassimo i loro scritti, li dessimo in prestito ad altri, ne fornissimo dei gabinetti di lettura, sebbene ciò tornasse manifestamente a loro danno, o li lacerassimo o bruciassimo, il che non offende un uomo ragionevole, che quando è convinto, che ciò si faccia per disprezzo. Con ciò essi ci hanno dunque accordata la piena proprietà della parte corporale dei loro scritti. Molto meno si tennero essi per offesi, se altri nelle opere scientifiche fecero proprii i loro principii, li rappresentarono sotto differenti punti di vista, o li applicarono a diversi obbietti, o che nelle opere di gusto imitarono la loro maniera, il che è ben altra cosa che appropriarsi la loro forma. Con ciò essi confessarono, che la proprietà dei pensieri si possa trasmettere ad altri.

« Ma fu sempre tenuto universalmente a vile il trascrivere letteralmente senza nominare l'autore; ed un tale scrittore fu stigmatizzato col nome infamante di plagiario. Che questa universale disapprovazione non accusi solamente la povertà di spirito del plagiario, ma qualche cosa d'immorale che si riponga nella sua azione, risulta chiaro da ciò, che nel primo caso noi lo compatiremmo, ma non lo disprezzeremmo. Che questa immoralità, e la ragione del nome infamante che le si da, non sta riposta punto in ciò, ch'egli privi costui del suo denaro per mezzo d'una vendita d'una cosa, che il compratore già possiede, si mostra pure chiaramente da ciò, che il nostro cattivo concetto di lui non viene in alcun modo menomato, quando egli à trascritto un libro rarissimo, e che si trovava forse solamente in grandi biblioteche. Che finalmente questa ingiustizia non provenga dal fatto, ch'egli contrasti all'autore la

sua autorità si chiarisce coll'osservazione, ch'egli non la nega, ma mostra solo d'ignorarla. Inutilmente si opporrebbe, che il plagiario non tributi all'autore l'onore che gli è dovuto non nominandolo dove avrebbe dovuto nominarlo, giacch' egli non è meno plagiario anche quando trascriva il libro d'un anonimo. Noi possiamo interrogare ogni uomo onorato, se non arrossirebbe fra sè stesso, se si pensasse solo come possibile, ch'egli potesse trascrivere il manoscritto d' un uomo morto sconosciuto, o un libro, di cui egli fosse il solo possessore. Questi sentimenti di riprovazione non possono che provenire dal pensiero, che il plagiario s'impadronisce d' una cosa, che non è sua. Perchè si pensa sull' uso delle parole proprie dello scrittore diversamente che su quello dei suoi pensieri? Nell' ultimo caso noi ci serviamo di ciò, che può essere nostra proprietà comune con lui, e dimostriamo che tale sia dandole una forma propria; nel primo noi usurpiamo la sua forma, la quale non è nostra, ma sua esclusiva proprietà.

« Si fa una eccezione per le citazioni, e non per quelle solamente, in cui vien detto d' un autore, ch' egli avesse scoverto, pruovato ed esposto qualche cosa, (nel che non può dirsi veramente, che si usurpi la sua forna, o che si riportino i suoi pensieri esattamente), ma anche per quelle, nelle quali si citano le parole proprie dell' autore. In quest' ultimo caso alcuno s' impossessa realmente della forma dell' attore, sebbene non la desse per propria, il che per altro nulla fa alla cosa. Questa facoltà sembra fondarsi sopra un accordo tacito degli scrittori fra loro di citarsi scambievolmente e colle loro proprie parole; nondimeno niuno approverebbe, se alcuno senza un manifesto bisogno trascrivesse di proposito lunghi brani.

« Niun professore tolera, che alcun faccia stampare le sue lezioni: ma per contrario niuno ebbe a male, che i suoi uditori avessero cercato di far proprio il suo pensiero ed i suoi principii, e li avessero maggiormente divulgati con parole e con scritti.

Dove si fonda una tale differenza? Nell' ultimo caso essi espongono dei pensieri, che col meditare e coll' accogliersi nel loro ordine d' idee, sono divenuti loro proprii: nel primo essi s' impossessano della loro forma, che non può in alcun modo divenire loro proprietà, e conseguentemente l' offendono nel suo miglior dritto.

« Ora ci rimane ad applicare alle relazioni fra l'autore e l' editore questi principii dimostrati *a priori*, e pruovati *a posteriori* con quello che universalmente si ritiene per giusto in cose di questa specie.

« Che cosa trasferisce il primo all'ultimo nel trasmettergli il suo manoscritto? una proprietà: ma i dotti confesseranno, che questa non vale il denaro, che si paga per essa: ed inoltre perchè non si permettono essi di vendere più manoscritti della stessa opera a più editori? Forse trasmettono essi la proprietà dei pensieri che vi si contengono? ma questa non si trasferisce colla semplice tradizione; e raramente si renderebbe con ciò un gran servizio all' editore: molto meno quella della forma di questo pensiero, giacchè questa è, e rimane sempre, esclusiva proprietà del loro autore. L'editore dunque mediante il suo contratto coll' autore non acquista in generale alcuna proprietà, ma sotto alcune condizioni solamente il dritto di un certo usufrutto della proprietà dell' autore, ossia dei suoi pensieri vestiti d' una determinata forma. Egli avrà la facoltà di vendere a chi vorrà e potrà non i pensieri dell' autore e la loro forma, ma la possibilità prodotta per mezzo della stampa di appropriarseli. Egli opera dunque sempre non in suo nome, ma in nome e per mandato dell' autore.

« Anche questi principii sono universalmente ricevuti. Perchè lo stesso legittimo editore viene universalmente biasimato, quando egli lasci stampare un numero di copie maggiore di quello, che avesse convenuto coll' autore? Il dritto dell' autore d' impedirglielo si fonda invero sopra un contratto, il quale per altro fu conchiuso non sulla proprietà, ma sull' usufrutto. L' editore tutto al più si può chiamare pro-

prietario di questo usufrutto, mentrechè il libro rimane proprietà dell' autore.

« In tale rapporto stanno fra loro lo scrittore, l'editore ed il publico. Ed in quale rapporto è con essi il contraffattore ? Egli non s' impadronisce della proprietà dell' autore, dei suoi pensieri e della loro forma, ma dell'usufrutto di questa proprietà. Egli opera in nome dell' autore, senza avere avuto alcun mandato da questo, senza avere contrattato con lui, e si appropria i vantaggi, che risultano dalla sua operazione : egli usurpa un dritto che non gli spetta, e turba l'autore nell'esercizio d'un suo dritto innegabile. E quì crediamo utile ricordare, che non trattasi del danno, che il contraffattore arreca all' autore sia immediatamente, sia mediatamente nella persona dell' editore suo rappresentante. Che si pruovi quando si voglia che da ciò non provenga alcun danno nè all'autore nè all'editore, che anzi torni a vantaggio dello scrittore l'essere molto ristampato, che con un tal mezzo la sua gloria si sparga in tutti gli stati della Germania, dalle grandi città, centri della scienza, nei più remoti villaggi delle province, dal gabinetto del dotto nelle officine degli operai, potrebbe forse divenire con ciò giusto quello, che una volta è stato ingiusto ? È lecito forse fare il bene ad alcuno contro la sua volontà ed il suo dritto. Ciascuno à la facoltà di far rispettare il suo dritto quand' anche gli sia dannevole. Quando fia che si acquisti il gusto per le elevate idee del dritto senza guardare all' utile ? Si osservi inoltre, che questo dritto dell' autore, che viene violato dal contraffattore, non si fonda, come opina il signore Reimarus, sopra un supposto contratto di esso col publico; ma è un dritto di proprietà naturale, innato, ed inalienabile. Che un tal dritto non si voglia veder compromesso, e ben presupposto senza bisogno di apposito ricordo : piuttosto si dovrebbe dirlo nel caso contrario, ossia quando si volesse rinunziare al suo esercizio.

« Ritenuto tutto questo come dimostrato, se è la-

dro colui, il quale per interesse usurpa il godimento dell' altrui proprietà, il contraffattore è tale senza dubbio. Se inoltre un furto è tanto più condannevole, ch' esso è fatto sopra cose, che per loro natura non possono essere custodite, così quello del contraffattore è uno dei più condannevoli, perchè commesso sopra una cosa, che deve essere accessibile a ciascuno come l' aria e l' etere. Se infine lo diviene ancor più in quantochè cade sopra cose più nobili, quello esercitato sopra cose che appartengono alla coltura dello spirito, è fra tutti il più condannevole. Il che spiega, perchè siasi dato ai furti librarii il nome di plagiato, che dapprima significava furto dell' uomo ».

A noi pare, che Fichte avesse poste le vere basi della dottrina della proprietà letteraria, indicando la natura e l' obbietto proprio di questa: e quindi gli autori posteriori non avrebbero dovuto che svolgere il suo principio, seguirlo nelle sue specialità, dedurne le conseguenze per formarne una teorica compiuta.

Ma però come nella vita reale, così anche nella scienza, non basta, che una dottrina razionale venisse esposta per prima volta, perch' essa fosse accettata immediatamente. Nella vita reale gl' interessi già esistenti oppongono all' attuazione d' un' idea nuova ma vera una resistenza, che sovente non si lascia vincere che dopo un lungo lavoro. Nella scienza la resistenza è alcune volte ancor più forte, proveniente da ragioni più potenti, che si connettono colla personalità, ossia dalla individualità intellettuale e scientifica, dal modo proprio di concepire, dal sistema, che alcuno si à formato mediante un lungo lavoro ed uno indefesso meditare, ed in cui la nuova dottrina non potrebbe essere calcolata senza romperne l' armonia e l' ordine simmetrico. E però deviava dalla esposta dottrina Ahrens (1) che ragionava nel seguente modo la dottrina della proprietà letteraria. — Tutti i ragionamenti, in favo-

(1) Ahrens, *Die Philosophie des Rechtes*, pag. 250.

re e contro l'esistenza di una tale proprietà hanno un difetto comune, che è quello di considerare la quistione in astratto senza tener conto dello scopo, che l'autore si propone, senza esaminare, se questo scopo sia razionale, e non possa raggiungersi senza che la società presenti alcune condizioni, che formano il dritto, che si riferisce ad un tale scopo. L'autore nella maggior parte dei casi publicando e vendendo la sua scoperta o la sua opera letteraria tende ad un doppio scopo, uno intellettuale, che è quello di far partecipare il publico alle sue concezioni scientifiche, letterarie, industriali, ed l'altro materiale, quello cioè di procacciarsi col frutto del suo lavoro intellettuale i mezzi e le condizioni di esistenza fisica. Il secondo scopo è nel nostro ordine sociale così legittimo come il primo: esso è razionale come quello di tutti coloro, che vogliono acquistare col lavoro i mezzi del ben essere fisico. Questo scopo conseguentemente deve essere riconosciuto e garantito dalla società: e le condizioni ch'essa deve presentare perchè possa conseguirsi, e che l'autore può reclamare come un dritto, consistono nell'impedire, che altri moltiplicasse con un mezzo qualunque il numero degli esemplari calcolato per pagare le spese di stampa e di vendita, e per produrre il guadagno generalmente modico, per il quale l'autore à abbandonato il suo lavoro alla publicità.

L'Ahrens incorre quì nell'errore pur troppo comune di volere giustificare una istituzione con ragioni estrinseche, e che non hanno nessun intimo e necessario legame con essa. Donde segue, che una tale giustificazione è piuttosto un accidentalità, che al più può decidere della sua convenienza storica anzichè del merito razionale, e che è soggetta a mancare quando i due elementi, che non sono intimamente connessi fra loro, ma che si sono voluti avvicinare, perdano un tale estrinseco legame, e restino quindi disgiunti. Così per esempio, quando in vece di dare un fondamento razionale ad una istituzione, dicesi, ch'essa fu utile nel suo tempo, con ciò è detto implicitamente che cessando le condizioni, sto-

riche, che producevano una tale utilità, la istituzione istessa manca interamente di base e di ragione. E quando, come dall'Ahrens, si afferma della proprietà letteraria, ch'essa deve essere giuridicamente riconosciute, perchè serve di mezzo al suo autore per raggiungere uno scopo materiale, quello di trarne un profitto, ne deriva come necessaria conseguenza, che se ad alcuno riuscisse pruovare, che un autore non ebbe mai il pensiero di far servire le sue lunghe e profonde meditazioni e tutto il lavoro del suo spirito ad ottenere un qualche guadagno, con ciò sarebbe distrutto il dritto di proprietà d'un tale autore. Giustificare una istituzione significa trovare un principio razionale in essa, principio che sia indipendente da qualunque accidentalità esteriore, da qualunque scopo degl' individui, ai quali può applicarsi, e che risulti dalla sua intima natura. E però se la proprietà letteraria non potesse essere giustificata in questo modo, essa non sarebbe in nessun modo che una di quelle istituzioni dettate dalle accidentalità d'un tempo, da considerazioni parziali per una classe di persone, e che come tali sono soggette a sorgere e perire in breve spazio di tempo; ma potrebbe essere una istituzione razionale ed indipendente dai capricci degli avvenimenti e degli uomini.

L. G. Neustetel, che è l'ultimo fra gli scrittori tedeschi, che sia a nostra conoscenza, la cui opinione meriti una considerazione, ragiona nel seguente modo sulla proprietà letteraria (1): — È un dritto innegabile della persona quello di manifestare e comunicare i suoi pensieri. Questo dritto che è una emanazione immediata della capacità giuridica generale dell'uomo, e viene perciò garantito per mezzo dell'*actio injuriarum*, potrebbe sembrare quì di niuna importanza, stantechè colla contraffazione non si nega il dritto della manifestazione in sè, ma soltanto l'esclusività di esso in favore dell'autore. Senonchè meglio considerando scorgesi, che un tal dritto dell'autore importa, secondo gli obbietti speciali che s'imprendono a publicare, una maggiore o minore

(1) L. G. Neustetel, *della contraffazione*.

limitazione d'una simile publicazione da parte degli altri. Il dritto di publicare i proprii pensieri non consiste solamente nel rimuovere tutte le difficoltà, che possono impedire il prodursi della manifestazione, ma à bisogno parimente di protezione contro gli attacchi immediati. Fra questi ultimi può in ispecie collocarsi il fatto, col quale vengono publicate le manifestazioni altrui senza il consentimento del loro autore. Giacchè essendo la manifestazione calcolata per una certa sfera secondo la destinazione datale dal suo autore, la necessaria sicurezza di questa intenzione non esisterebbe, se fosse lecito a ciascuno trasportarla in un'altra sfera. Questo dritto di manifestazione consiste perciò essenzialmente nel publicare i proprii pensieri solo tanto quanto si voglia e non più di quello che si voglia. Se ogni estranea persona potesse a suo piacere attribuirsi la facoltà di far conoscere i nostri pensieri, ognuno sarebbe obbligato a tacere ed in casa e fuori, colla parola ed in iscritto.—Questa opinione, la quale si presenta con molta apparenza di razionalità, è nondimeno erronea e contradittoria: e per dimostrarlo ci basterà una brevissima osservazione. In doppio modo può essere offesa la personalità; in un modo immediato, quando per esempio, è ingiuriato il mio onore, o vien fatta una ferita nel mio corpo; o in un modo mediato, offendendo la mia personalità in una cosa, che forma la sua esistenza esteriore, come per esempio, usurpando la mia proprietà. Neustetel non può certo dire, che chi stampa l'opera d'un autore faccia atto di disprezzo verso la personalità di questo, che anzi il solo fatto della stampa esprime l'alto concetto, ch'egli à del marito d'un tale autore. Il contraffattore non usurpa nè il nome nè la gloria di questo: la coscienza di tutti i popoli e quella degli stessi scrittori non à veduta mai un offesa personale nella contraffazione. Certo è innegabile nell'uomo il dritto della manifestazione dei proprii pensieri, ma la sola conseguenza che può trarsi da questo dritto, si è, che niuno potrebbe obbligare un altro a manifestare o tacere quelle cose, ch'egli non volesse nè manife-

stare nè tacere. Ma questo stesso dritto non potrebbe escludere gli altri dalla manifestazione dei medesimi pensieri, senza essere un dritto su questi, senza essere un dritto di proprietà letteraria, ossia senza supporre quello ch' egli intendeva dimostrare. È inoltre da osservare, che è proprio della natura d' un dritto puramente personale di essere subbiettivo, e quindi identificato colla stessa persona, destinato a nascere ed a perire con questa, senza avere alcun obbietto materiale, che potesse essere trasmesso ceduto, o venduto: quindi se tale fosse il dritto degli autori, non potrebbesi spiegare, come le trasmissione, la cessione e la vendita fosse stata ammessa e riconosciuta in tutte le legislazioni e presso tutti i popoli. Oltrechè un dritto puramente personale è così inerente alla persona, che non potrebbe essere alienato in qualunque modo, senza che questa non rimanesse per così dire monca e sfigurata, potendosi considerare la personalità umana come un prisma composto di diverse faccette, che sarebbero i singoli dritti personali, e che perdendone una rimane necessariamente sformato. Il che certo non avviene all' autore, il quale alieni il suo dritto di proprietà d' un'opera; che anzi è stato generalmente riconosciuto come trasmissibile agli eredi: il che vuol dire che non è di quelli che intimamente connessi colla sua personalità, debbono inevitabilmente perire con questa. Il dritto di proprietà letteraria non è dunque un dritto puramente personale e subbiettivo; ed il fatto della contraffazione non costituisce una violenza diretta ed immediata della personalità. Ma si aggiunge, che questa può essere offesa anche in un modo mediato nella sua esistenza esteriore, in una cosa di sua pertinenza; ma in tal caso perchè alcuno potesse dirsi ingiuriato in tal modo, deve pruovare la sua proprietà su questa cosa: ossia, è necessario pruovare, che questa sia coperta dalla sua personalità, che per una siffatta assimilazione partecipi della stessa inviolabilità, e che non si possa arrivare ad essa che a traverso una tale personalità. Il che applicato alla proprietà letteraria, se ne deduce, che un autore non

potrebbe dirsi personalmente offeso dall'appropriazione, che un altro faccia d'una sua produzione letteraria, giacchè il contraffattore ristampando l'opera dello scrittore non lo fa parlare o tacere più di quello ch'egli stesso avesse parlato o taciuto colla prima pubblicazione: non potrebbe dirsi offeso come proprietario di questa produzione senza provare il suo dritto di proprietà. E quindi tanto nell'uno che nell'altro caso l'opinione di Neustetel suppone quello ch'egli intendeva dimostrare, e quello stesso inoltre ch'egli nega, ossia che il dritto dell'autore non sia un dritto puramente personale e subbiettivo, ma un dritto obbiettivo di proprietà.

B. DOTTRINA DEGLI SCRITTORI FRANCESI.

§. XVII.

Carlo Renouard à scritta sulla proprietà letteraria l'opera la più voluminosa ma la meno importante sotto il rispetto scientifico, sebbene facesse sperare ben altra cosa quando diceva: — io tengo per incontestabile, che le teorie generali sono il migliore di tutti i soccorsi pratici, per quanta pena esse si abbiano per trovar grazia davanti ad una folla di spiriti, di cui l'ambizione è di passare per positivi, come se si potesse trarre partito dai fatti senza classificarli, e come se ogni classificazione non supponesse una teoria. Si priva la giurisprudenza d'ogni grandezza scientifica e d'ogni profonda influenza, allorchè è ridotta a non essere che una collezione di decisioni raccolte a caso secondo l'eventualità degl'incidenti particolari. Bisogna protestare energicamente contro questa infingarda abitudine, che nella nostra epoca di facile lavoro e di celere godimento tende ad usurpare il posto della scienza. Il difetto di fede nei principii generali passa per abilità appresso quegli spiriti a strette proporzioni, che si vantano di scetticismo facendo ufficio di casistici, e che per paura di sottomettersi alle larghe considerazioni d'una giustizia elevata subiscono tutte le impressioni occasionali; che i fatti variabili cagio-

nano loro. Non comprendendo nè la bellezza nè la forza delle regole tirano vanità da questa ignoranza dicendo, che diffidano delle astrazioni. — Queste belle e sensate parole davano a sperare, che l'autore categorizzando i fatti e riducendo le specialità ed i singoli casi ad un principio unico avesse ridotta tutta la materia ad un ordine sistematico e pensato. Ma una tale aspettativa rimane delusa, giacchè la stessa parte teoretica del suo lavoro, dove si poteva pretendere maggiore rigore, manca d'un tessuto scientifico. Questa invece di essere lo sviluppo d'un principio che nello stesso tempo che formasse il nucleo di tutta la dottrina astratta, divenisse la ragione e la luce delle specialità, contiene una successione di proposizioni, che in parte non hanno alcun nesso logico fra loro, ed in parte pure si contraddicono. L'autore francese comincia col dire, che quella degli autori sulle opere, che sono la loro produzione, non è una vera proprietà, ma è un semplice dritto di autori (1). Sarebbe stato almeno necessario indicare quale specie di dritto sia questo, stantechè siccome ogni dritto dell'uomo sopra una cosa è un dritto di proprietà, anche intesa questa parola nel senso più limitato delle leggi civili, non sappiamo imaginare in quale altra categoria possa collocarsi il dritto dell'autore sulle produzioni della sua intelligenza, se non fosse in quella dei dritti di proprietà. — Gli autori, soggiunge Renoceurd, hanno il dritto di profittare del prodotto delle loro opere: ma la società acquista colla loro publicazione il dritto di conservarne l'uso. — Ma se queste opere non appartengono come proprietà agli autori, con qual titolo potrebbero questi reclamare i vantaggi, che ne provengono? Ma se dall'altra parte le produzioni d'ingegno si appartengono all'autore, come la società potrebbe acquistare un dritto sopra esse per il semplice fatto della loro pubblicazione? Come mai è concepibile la coesistenza di questi due dritti senza escludersi l'un l'altro o senza almeno definire

(1) Renouard, *Droits d'auteurs*. v. 1. p. 441.

i loro limiti? Lo scrittore francese pare che sentisse egli stesso la debolezza e l'incongruenza delle proposizioni, ch'egli pone a base della sua dottrina, e quindi viene loro in soccorso con altre proposizioni, cadendo in tal modo nell'errore pur troppo comune, che si potesse afforzare una teorica con proposizioni, che non abbiano alcun nesso logico con quella che si vuole afforzata: senza riflettere, che o questa è vera, ed in tal caso non à bisogno di soccorsi esteriori, stantechè si giustifica ed è forte per sè stessa, o essa è erronea, e rimarrà sempre tale non ostante tutte le ragioni che tratte da un' altra fonte e da altri principi saranno sempre nulle ed impotenti per quella dottrina, colla quale non hanno alcun intimo e logico legame. Le proposizioni, che lo scrittore francese pone come supplemento alle prime sono: — che il libro è la prestazione d'un servizio alla società: — che l'autore à dritto di ricevere un giusto prezzo del suo servizio (1). — Queste due proposizioni non solamente non afforzano la prima dottrina dell'autore; ma la contradicono; giacchè se il lavoro dell' autore non è che un servizio reso alla società, se questa deve pagare il prezzo d'un tale lavoro, non può più ammettersi quello che egli diceva innanzi, che l' autore avesse un dritto (sebbene non un dritto di proprietà) sulle produzioni del suo ingegno, le quali si apparterrebbero alla società, come quella che pagando il prezzo del lavoro, potrebbe pretenderne i prodotti. Ma lasciando da parte la contraddizione, quest'ultimo principio dello scrittore francese è tanto vago e generale, che nulla pruova, attesochè qualunque novella produzione è sempre un servigio, che rendesi alla società, e non perciò cessa di essere proprietà privata. Oltrechè facendosi la società sovrana distributrice d' un tal premio verrebbe gravata d' una immensa risponsabilità, e si farebbe colpevole d' una scandalosa ingiustizia, quante volte eredi oziosi ed inerti venissero a raccogliere il frutto delle fatiche d' un autore, che forse visse

(1) Pag. 456, 457.

e morì penando. Non è più felice nè più logico lo scrittore francese nelle quistioni speciali, nelle quali invece di seguire gli esposti princìpi e risolverle uniformemente a questi, accoglie, secondo che avremo occasione di osservare appresso, risoluzioni, che sono in piena contradizione con quelli.

In generale noi possiamo dire, che il pensiero come in questa materia così in molte altre di dritto publico e politico non fece che retrogradare e materializzarsi in Francia nel periodo del 1830 al 1848 da quello ch' esso era stato verso la fine del decimo ottavo secolo. Forse lasciossi anch'esso travolgere da quella corrente di materialismo, che in questo intervallo parve inondare tutta la Francia, soffocando quelle idee e quei principii, che avevano formato tutto lo slancio e l'entusiasmo della generazione passata. Forse ne fu ragione la condizione contradittoria ed alquanto strana, in cui trovossi la maggior parte degli uomini più eminenti di questo paese, avanzi quasi tutti di molti ministeri, anzi di governi differenti ed opposti fra loro per origine, per principii, e per tendenze. Così Royer-Collard, l'oratore filosofo della ristorazione, e che più di qualunque altro uomo publico di quel tempo rimase per principii fedele alla medesima, era stato consigliere di Buonaparte. Guizot aveva viaggiato a Gand, quando l' indipendenza nazionale dava l' ultimo sospiro sui campi di Waterloo, e poi fu uno dei duecento e ventuno deputati, che creavano nel 1830 una monarchia. Thiers, lo scrittore storico degli ultimi avvenimenti, fu il ministro delle leggi di settembre, fu poi opponente al ministero che continuava l' opera sua. Lamartine legittimista, e poi ministeriale, e poi dell' estrema opposizione ecc. e Berryer, il più eminente oratore della legittimità, giurava la carta proclamata fra i colpi di cannone delle giornate di luglio. — Mentre nel decimo ottavo secolo Linguet (1), e Voltaire (2), riconoscevano

(1) Memorie e discorsi t. III.
(2) Nella sua lettera del 21 ottobre 1769 a Luneau de Boisjermain.

alla proprietà letteraria tutti i caratteri giuridici della proprietà materiale, la trasmissibilità, la perpetuità e l'inviolabilità; mentre Mirabeau dopo di essi diceva nell'assemblea nazionale, che le scoverte dell'industria e delle arti erano già una proprietà, prima che questa assemblea l'avesse dichiarato, e Chapelier nel suo rapporto la caratterizzava come la più inviolabile, la più sacra, la più legittima, la più personale delle proprietà; gli autori francesi posteriori ne hanno sconosciuto il principio, o ammettendolo ne hanno negate le conseguenze. Laferrière (1) protesta contro qualunque assimilazione fra il dritto di proprietà letteraria e quello di proprietà sugli obbietti mobili ed immobili. — Il genio, egli dice, è il solo proprietario delle sue opere: la sua è una proprietà esclusivamente inerente alla persona; essa non è per conseguenza nè trasmissibile, nè alienabile a perpetuità. L'uomo di genio lavora per la società, per l'umanità, per le alte intelligenze, per il presente e per l'avvenire: sono questi i suoi eredi: le sue opere dopo lui cadono nel dominio publico, giacchè per loro natura esse sono destinate alla utilità publica. Senza dubbio si può e si deve nell'interesse delle famiglie degli autori fare ai parenti una concessione più o meno larga della facoltà esclusiva di publicare e vendere le opere: ma non vi è un dritto di successione, che derivi dalla natura della proprietà intellettuale. La proprietà territoriale è essenzialmente trasmissibile; perchè il rapporto del proprietario coll'obbietto può esistere parimente tra l'obbietto e l'erede. La proprietà letteraria non è trasmissibile, perchè è essenzialmente personale, e perchè il rapporto primitivo fra l'autore e la sua opera non può passare sulla testa dell'erede. — Quante inconseguenze in queste poche parole d'uno dei migliori publicisti moderni della Francia! Si dice che la società deve fare una concessione agli autori, e nello stesso tempo si nega a questi

(1) Rivista di legislazione e di giurisprudenza: anno 1836, t. V. pag. 81.

ogni dritto; come se il dovere non fosse un concetto essenzialmente relativo, e non supponesse un dritto in coloro, ai quali si riferisce. Si estolle la proprietà letteraria, e con molta verità si afferma, che questa in ciò differente dalla proprietà materiale non serve solamente all' individuo, che l'à creata, ma alle alte intelligenze, alla società, all' umanità, al presente ed all' avvenire; ed invece di trarre da tutto questo la conseguenza della necessità d' una maggiore garantia in favore e per incoraggiamento di coloro, che la producono, si nega a questi la garantia comune. Infine si fa l' apoteosi del genio per avere il dritto di sagrificarlo, come negli antichi sagrificii si coronava di fiori la vittima per immolarla con maggiore solennità.

Carlo Comte (1) incorre nella medesima inconseguenza, giacchè dal primato della proprietà letteraria sopra qualunque altra deduce, che se ne debba abbreviare la durata del godimento.— Non è forse, dice egli, per una specie di abuso, che mettonsi nella categoria della proprietà il nome, la fama, i pensieri e le scoverte d' un autore? La soluzione di queste quistioni presenta gravi difficoltà. Non si sono avute per garantire la proprietà letteraria le medesime ragioni che per le altre proprietà. In generale ogni valore prodotto può essere consumato. Ogni opera, che sia la produzione dell' industria umana, può perire per mancanza di cura. La stessa proprietà immobiliare è suscettiva di deterioramento e di distruzione: non si conserva che riparandosi i danni, che vi producono il tempo ed il godimento. Le composizioni letterarie non si consumano nè per il tempo nè per l' uso. Per contrario più si moltiplica il numero delle copie, meno è a temersi, che l' opera perisca. La proprietà letteraria è dunque inalterabile, ed è questo un motivo per limitare la durata del suo godimento, ma non per privarla di garantie. —

Alfredo Nion (2) riconosce nel dritto degli autori

(1) Della proprietà industriale e letteraria. cap. 28, 32, 35, 86.
(2) Dritti civili degli autori artisti ed inventori: p. 1.ª 6.ª e segu.

la più santa, la più sacra e la più incontestabile delle proprietà, ma nello stesso tempo osserva, che la perpetuità del godimento d'un tal dritto non sia una conseguenza necessaria del suo principio: — giacchè, dic'egli, non è una proprietà come la proprietà materiale, ma è una proprietà intellettuale, che à altri caratteri, altri attributi, e che sebbene non ancora ben definita esiste e deve esistere —.

Lesenne (1) definisce il dritto degli autori come un dritto di credito verso la società, come il dritto di avere la ricompensa d'un servigio reso a questa. E Lacan nella sua opera sulla legislazione e sulla giurisprudenza dei teatri opina, che il dritto degli autori sia invero una proprietà, i cui caratteri principali però restano cancellati da un contratto fra la società e l'autore.

Le stesse inconseguenze, le stesse stranezze furono ripetute nelle camere legislative nella discussione dei due progetti presentati dai due ministri della istruzione publica, Salvandy, e Villemain: e quello che fa più meraviglia si è, che V. Cousin, a cui non può certo negarsi una intelligenza filosofica, sia incorso nella medesima inconseguenza; giacchè mentre proclamava l'esistenza della proprietà letteraria artistica ed industriale aggiungeva, che non trattavasi d'una proprietà assoluta; ma d'una proprietà limitata dal dritto sempre sussistente della società (2). E dal linguaggio incerto e dubitativo, che è proprio di colui, che à la coscienza di dire qualche cosa, che dispiace, e che pur vuole essere tollerato, ben si scorge che Lamartine, l'oratore poeta, e che aveva il sentimento e l'entusiasmo delle grandi idee dell'umanità e dell'avvenire, faceva atto di coraggio pronunziando davanti ad una maggioranza di materialisti, come relatore della commissione scelta per l'esame del progetto, le seguenti parole:—Noi eravamo una commissione di legislatori e non un'accademia di filosofi.

(1) Trattato dei dritti degli autori ed inventori.
(2) Monitore, 1846, p. 386.

Come filosofi rimontando alla metafisica di questa quistione, noi saremmo stati forse indotti a proclamare teoreticamente la perpetuità del possesso dei frutti di questo lavoro: come legislatori la nostra missione era altra, e noi non abbiamo voluto trasgredirla. — Alle quali parole faceva eco un suo collega, che sedeva sugli stessi banchi, quando diceva: — per me la proprietà intellettuale è sacra, inviolabile, come la proprietà materiale non solo nelle mani di colui, che l' ha creata, ma nelle mani dei suoi successori: essa è perpetua e trasmissibile come qualunque altra proprietà. È un dritto che la legge dichiara, e non un privilegio, che il potere concede: è oramai tempo di emancipare il genio dalla superba protezione, che chiede sempre più di quello, ch'essa accorda. —

Un' opera molto voluminosa è stata publicata nello scorso anno in Francia da Eduardo Calmels, e che crediamo essere la più recente fra le publicazioni su questa materia (1). Da alcune parole alquanto severe di rimprovero, che leggonsi nelle prime pagine contro l' inconseguenza di coloro, che hanno trattato la proprietà letteraria, egli faceva sperare, che avrebbe evitato il medesimo difetto, come colui che aveva la coscienza della necessità e dei vantaggi d' un metodo logico, e d' una trattazione sistematica di questa materia.— Chi non sente, egli dice, come noi, che tutti questi pretesi sistemi restano nel vago, nell' incerto, e mancano d' un punto fisso di appoggio? Gli uni prendono un principio, ne accettano una conseguenza, e ne ripudiano le rimanenti. Gli altri fanno variare il dritto colla forma, sotto la quale il pensiero è espresso. Quì il godimento esclusivo dato all' autore è detto concessione, altrove ricompensa: per altri infine questo godimento dell'autore sulla sua opera è il risultato

(1) Eduardo Calmels, *della proprietà e della contraffazione delle opere dell' intelligenza:* Parigi, 1856 vol. di folii 56. n. 8. Patrocinando il dritto della proprietà letteraria intendo rimanere fedele al mio assunto anche nella pratica, e perciò dichiaro dovere la conoscenza di questo libro ad Ed. Salvetti, della cui amicizia mi onoro, e che mi è stato cortese della sua cooperazione comunicandomi i materiali da lui raccolti su questa materia.

d' un dritto: ma allora novella divergenza, e questo dritto prende successivamente tutti i nomi: alcune volte è un dritto di credito, altre volte è un dritto di proprietà ordinaria, un dritto di proprietà speciale, o assoluta o relativa. — E pure leggendo dopo queste parole, che del resto sono molto vere, le idee proprie dell'autore, ossia la parte teoretica del suo lavoro, pare, ch'egli avesse voluto fare la critica di sè stesso, giacchè niuno più di lui incorre in quei difetti, ch' egli appunto rimprovera agli altri. Comincia l' autore col porre la distinzione volgare fra dritti reali e personali, e fa quindi la quistione, a quale di queste categorie si appartenga il dritto degli autori. — Questo, egli dice, suppone un lavoro sovente lungo e penoso dello spirito, ed ogni lavoro merita una ricompensa, come ogni azione suppone un interesse. Non si è mai sostenuto seriamente, che l' autore non avesse alcun dritto sul frutto del suo pensiero. Le grazie ed i favori accordati agli artisti ed ai poeti non erano la negazione del dritto, ma un vero omaggio reso al genio ed all' intelligenza. L' autore à dunque un dritto sulla sua opera, e questo dritto è nella sua essenza un dritto reale, un dritto di proprietà. Ma quali garantie la legge darà all' autore per l' esercizio del suo dritto? Gli costituerà essa un vero dritto di proprietà con tutte le sue conseguenze, con i suoi effetti di godimento esclusivo, perpetuo, e trasmissibile all'infinito? Nò, ciò non è nel potere del legislatore. Gli resterà il dritto utile, quello di riprodurre e fare riprodurre la sua opera; e questo godimento perchè non sarebbe perpetuo e trasmissibile, come la cosa, sulla quale esiste il dritto di proprietà? — Dopo avere l' autore francese brevemente dimostrato l' impossibilità d' un tale godimento, conchiude: — che riprodurre una creazione del pensiero non è l'esercizio d'un dritto di proprietà nel senso legale della parola. Questo dritto di riproduzione non può essere che un dritto di credito, che un dritto personale, che un dritto nascente da una obbligazione. Senonchè bisogna badare di non cadere in una confusione. Colui, che produce crea, in-

venta, è proprietario dei suoi pensieri e delle sue creazioni; ed è questa invero la proprietà la più personale, più sacra, e più inviolabile: ma questa proprietà interna non gli da che il godimento di una soddisfazione personale, e senza alcun profitto: è il *dominium* romano *sine re*, senza effetto. L'autore ne gode, come l'avaro gode del suo tesoro, saziandone lo sguardo ed il pensiero nella solitudine (1). —Passa inoltre lo scrittore francese a giustificare il dritto della società sulle produzioni letterarie nel seguente modo: —L'autore non può egli solo ed abbandonato a sè stesso trarre profitto dall'opera sua: egli è obbligato volgersi al publico, alla società, e si è col loro concorso, che arriverà al risultato, al quale intende. Ma la società gli deve forse il suo soccorso ed il suo appoggio gratuitamente? Nò, perchè l'autore non è egli solo proprietario dell'opera, ch'egli publica (2). — Questa opinione del più recente scrittore francese non ammette alcuna confutazione, giacchè la confutazione è possibile solo quando si pongono dei princìpi, che, sieno veri o falsi, restino però come fondamento di tutta l'opinione: ma riesce per contrario impossibile, quando questa si componga di molte proposizioni staccate, incoerenti, e che si contraddicono ed escludono a vicenda. Ed invero come conciliare le proposizioni: che il dritto degli autori sia un dritto reale e di proprietà, e l'altra ch'esso sia un dritto puramente personale, un dritto inerente nella persona dell'autore, ma che questo debba dividerlo colla società, che gli à prestato il suo soccorso nella produzione letteraria? Che la proprietà letteraria debba ammettersi in principio, ma che non si debba pretendere di trarre da essa tutte le conseguenze, che contiene in sè? Da tutto questo si comprende chiaramente, che se noi abbiamo fatto menzione di Eduardo Calmels, è stato a solo fine di non lasciare alcun vuoto nella storia letteraria di questa materia

(1) Pag. 36.
(2) Pag. 36, 37.

trattandosi d'un autore, che recentissimo dava a sperare di avere messo a profitto il tempo ed i lavori anteriori, anzichè la sua opinione potesse avere alcuna importanza per lo sviluppo logico di questa materia.

C. Opinione dell'autore.

§. XVIII.

La proprietà materiale è la sfera della esistenza dell' uomo nelle cose esteriori: la proprietà letteraria è l'esistenza dello stesso nel mondo delle idee.— Quando alcuno trasportandosi verso una cosa esteriore, ed esercitando sopra questa la potenza, che à lo spirito sulla materia, vince la sua resistenza, e quindi communicando ad essa l' impronta della propria personalità, assimilandola ed incorporandola a sè, l' idealizza in qualche modo dandole una destinazione che prima non aveva, nè per sè stessa aver poteva; quando mettendola in rapporto coi suoi bisogni e coi suoi desiderii la fa entrare nella sfera della sua personalità, e con ciò comunica ad essa il proprio scopo e la inviolabilità di questa, allora egli crea la proprietà materiale. Ma se alcuno invece di trasportarsi al di fuori si concentra in sè stesso; invece di vagare per i campi esteriori spazia per quelli ideali dell' imaginazione e del pensiero; invece di essere operoso ed attivo colle forze fisiche mette in opera la più nobile potenza dell'uomo, quella del genio e dell'intelligenza; invece di concentrarsi sopra un obbietto, fissandosi sopra una o più idee, e sottraendole dall'astratto ed indeterminato, in cui ondeggiano queste vaghe abitatrici dell'atmosfera ideale, le incatena in un ordine logico e le fa scendere dall' alte regioni dell' idealità a conseguenze pratiche ed immediate della vita e della realtà; e quindi concependole ed esprimendole a modo proprio le determina, da loro una figura, e le veste a seconda della propria maniera di concepire, di sentire e di esprimersi; sicchè da impersonali quali erano le tra-

duce in esseri personali, in altrettante figure secondarie della propria persona, con le quali s'intrattiene sovente senza bisogno di organi sensibili di comunicazione; in mezzo a cui si ritira dal tumulto della vita come fra solitarii abitatori d'un asilo di pace e di quiete, e le sceglie e costituisce per rappresentanti della sua individualità davanti al tribunale della civiltà presente e della posterità: allora l'uomo si eleva alla più alta potenza creatrice, che gli sia data, allora egli crea la proprietà letteraria.

Tre elementi concorrono a formare il concetto ed il dritto di proprietà materiale: 1) il subbietto, che è l'essere in cui si concentra quella capacità giuridica astratta e generale, da cui come altrettanti raggi emanano i dritti speciali differenti a seconda delle diverse direzioni, ch'essa prende al di fuori: 2) l'obbietto, che per sè stesso inerte e mancante di dritto forma la materia, in cui s'incorpora la summenzionata capacità giuridica dell'uomo, e che per la potenza assimilatrice di questa addiviene parte della sua esistenza esteriore: 3) infine il rapporto di proprietà fra il subbietto e l'obbietto, ossia il mezzo di avvicinamento dell'uno e l'altro, il legame che unisce questi due elementi, il modo onde la personalità del primo si estende sul secondo.

Gli stessi elementi, elevati però ad un grado eminente di forza e di nobiltà, concorrono nella proprietà letteraria. Nella prima il subbietto può essere un uomo, che sia rimasto nel suo stato puramente naturale e primitivo; che non avendo alcuna nobile aspirazione, e non sentendo il bisogno di coltivare le sue spirituali facoltà, le lasci deperire per abbandono di sè stesso, e sovente pure abrutire nell'ozio e nel vizio; e che quindi non à altro merito o altro titolo di proprietà, che quello di esser nato. Che anzi in molti casi la legge gli riconosce un tal dritto prima di questo tempo, prima che fosse giunto alla totalità delle sue forze fisiche, alla compiuta composizione delle sue parti corporali, e quindi avanti ch'esistesse come organismo animale. Nella proprietà letteraria

per contrario il subbietto non può essere quello puramente naturale; ma è necessario che fosse una creatura pensante e scientifica, che non può certo venir come tale dalla natura, ma che l' uomo dee formare a sè stesso. E questa formazione e creazione non può essere istantanea come un colpo di fortuna, che imprevisto e sovente non meritato trabalza alcuno da una in un' altra condizione, dalla miseria all' opulenza. Ma è lenta e faticosa; è figlia di mille ansie e pensieri non compresi dal volgo degli uomini; è il risultato d'una fissazione che rende l'individuo estraneo ad ogni consorzio umano, d' un desiderio che spesse volte gli rode e consuma la vita, prima che fosse soddisfatto, e che addiviene sempre più forte ed irrequieto, quando sembrerebbe dover quietare. Essa non avviene nell' abbandono della propria volontà o nell'inerzia dell'intelligenza, non in mezzo alle festevoli brigate o nei publici spettacoli; ma coll' indefessa attività e collo sforzo perenne di tutte le potenze dello spirito, sagrificando quello che ad altri rende bella e cara l'esistenza, preferendo il silenzio e la solitudine al brio ed al tumulto della vita socievole, sostituendo una più lontana e nobile ambizione a quella interessata e volgare degli onori e delle ricchezze, lottando colle idee, coi pregiudizii e coll'ignoranza del suo tempo, fecondando questo terreno spirituale, ch' egli à impreso a coltivare, coi sudori dell' intelligenza, spesso colle lagrime, ed alcune volte anche col sangue; giacchè non di rado il supremo ed il sublime momento di questa lenta e faticosa educazione è quello, in cui si vuota il bicchier della cicuta, o si ascende sul rogo.—Tale è, ed in questo modo si forma il subbietto della proprietà letteraria.

Le idee costituiscono il secondo elemento della proprietà letteraria: esse sono per questa quello che è la materia per la proprietà comune. Senonchè siccome il dritto di proprietà consiste nell' assimilazione dell' obbietto nella personalità del subbietto, e siccome una tale assimilazione è maggiore per le idee, così il dritto di proprietà letteraria è più forte e più per-

fetto, stantechè per le cose esteriori per quanto potesse essere la forza assimilatrice dell' uomo, qualunque l' impero delle sue potenze sopra esse, vi avanza sempre un elemento, che resiste, e che rimane estraneo alla personalità umana. Ma non possiamo negare, che è su questo punto, che si sono elevate le maggiori difficoltà. Si è detto, che colui il quale possiede un singolo oggetto materiale, lo possiede esclusivamente dagli altri; e che questa esclusività è condizione essenziale d' un tal dritto: — dovecchè il pensiero è del dominio publico, perchè è del dominio divino; traversa una testa di un uomo, d' un essere miserabile, limitato, transitorio; donde si riflette, e risplende sopra tutti gli uomini. Esso è a tutti gli occhi, che si aprono e che lo ricevono, inalienabile come la luce una volta ricevuta. Vi sarebbe profanazione, degradazione, simonia a renderlo venale, mercantile, a farne un commercio proibito da Dio, che l'ispira e non lo vende — (1).

Al che si aggiunge, che la proprietà letteraria, quand'anche potesse essere tale nello stato d'isolamento e di esclusività nella mente di colui che la crea, appena che prende corpo, vita esteriore e publicità, addiviene del dominio publico: che anzi lo stesso autore non sarebbe da tanto da potere arrestare la marcia trionfale, che segue un' idea giovine e vera; ma egli stesso la subisce quando gli torna più ricca e fecondata da intelligenze privilegiate al pari della sua. Ma ciò è vero del pensiero astratto; e certo niuno à elevata mai la pretensione di avere o di fondare un dritto di proprietà esclusiva sopra questi esseri indeterminati, e vaghi, che sfuggono a qualunque possesso esclusivo, finchè rimangono nello stato di astrazione. Ma non può dirsi forse la stessa cosa degli obbietti materiali? Anche questi non sono che combinazioni speciali di elementi generali della natura, che come tali non appartengono ad alcuno: e quindi il dritto di proprietà

(1) Discussione nella Camera legislativa francese v. 3. degli Annali pag. 704.

sopra essi comincia dal momento in cui hanno presa o ricevuta una forma specifica. Così parimente per le idee il dritto dell' autore non à per obbietto l' idea astratta e generale, ma tale qual' egli l' à concepita, l' à determinata ed espressa, ossia l' idea generale sotto la forma specifica, ch' essa prende ricevendo l' impronta della personalità scientifica e pensante dello scrittore. Ma dal momento della publicazione, si soggiunge dagli avversarii della proprietà letteraria, quest' idea, anche nella sua forma specifica, personale ed individuale non diviene forse del dominio comune? È questo un errore volgare e grossolano: ed invero se ciascuno di noi à un ordine proprio d' idee, una maniera speciale di concepirle, collocarle ed esprimerle; se tutto quello che noi pensiamo di nuovo, lo facciamo seguendo l'analogia della nostra rimanente forma di pensare, e quindi anche quello che si apprende da un altro non diviene nostro se non in quanto sveste la forma particolare che gli à data colui, da cui ci vien comunicato, e ne prende una tutta propria nostra, ne segue, che l'idea, che ci viene da un autore, o è ricevuta da noi nella sua forma primitiva generale per individuarsi novellamente secondo la specialità della nostra intelligenza; il che non fu riconosciuto mai come una contraffazione, una usurpazione e violazione del dritto di proprietà dell' autore: o resta nella forma specifica, che questi gli à data, ed allora ci rimane estranea, e noi non possiamo che ripeterla materialmente, e ripetendola rendiamo proprio quello che è proprio dell' autore, usurpiamo il dritto altrui.

Una maggiore e più grande obbiezione contro l'obbiettività delle idee in fatto di proprietà letteraria è stata tratta dalla filosofia della storia; stantechè si è detto, che in realtà è la società quella che crea le idee, i sentimenti ed i fatti; che gli autori non sono che i rappresentanti, gli organi, per i quali si manifestano: che la loro opera si limita per così dire ad aspirare e respirare le aure della civiltà d' un tempo: che un grande poeta o artista non è che l' eco dei sentimenti d' un secolo; che un grande filosofo è

colui, che riduce a formole astratte, a coscienza ed a sistema le idee vagamente ed istintivamente disseminate per il volgo degli uomini: che infine la loro grandezza è maggiore, quanto più fedele e più forte è nell'animo loro la voce della nazione, alla quale appartengono. Donde si conchiude, che sarebbe ingiustizia attribuire ad essi la proprietà di quello di cui la vera creatrice è la società intera. — Certo anche noi intendiamo nello stesso modo l'esistenza dei grandi personaggi storici e particolarmente degli autori: ma siamo ben lontani dal trarne le medesime conseguenze, dal considerarli come semplici organi esteriori, come un eco inanimato, che ripercuota e rimandi la voce altrui, e che del rimanente resti muto e silenzioso, finchè un novello suono non venga a ridestarlo. Per contrario pur troppo è noto, quale potente individualità, quale forza di volontà e d'intelligenza è necessaria per quest'opera, che vorrebbesi far credere puramente esteriore e passiva. Sovente questa nuova manifestazione ed espressione poetica o filosofica dei sentimenti e delle idee d'un tempo giunge inaspettata e nuova a coloro istessi, nella cui coscienza istintivamente si ripone. Sovente essi non riconoscono immediatamente l'opera loro in queste novelle creazioni. Sovente il destino di coloro, che ne sono gli apostoli ed i precursori, è quello di essere non ascoltati, derisi, o persequitati per quelle stesse verità, che posteriormente la società ammette e segue. — Ogni grande idea, diceva un poeta ed oratore francese, è un combattimento colla società, una rivoluzione, spesse volte un martirio. Dove sono quelle grandi opere, quelle opere di genio, che sieno state fin dal loro primo apparire salutate dal genio della società, che le avrebbe concepite, e che le riconoscerebbe come proprie? Dove sono esse? Domandatelo a tutti i grandi uomini, che hanno avuta la gloria o la sventura di anticipare il loro tempo; giacchè non si è grande, che a questo prezzo. Domandatelo a Socrate bevente la cicuta: domandatelo ai precursori di tutte le verità morenti sul rogo: domandatelo

a Colombo respinto come un insensato per avere scoperto un mondo nel suo pensièro prima di averlo visto cogli occhi. Domandate ad essi, se è il loro tempo, se è la società della loro epoca, che à fatte le loro scoverte. Essi vi risponderanno colle loro persecuzioni, e colle membra lacerate dalla tortura. Pretendere che la società è conproprietaria delle verità, ch' essa uccide e delle opere di genio, ch' essa perseguita, si è aggiungere la derisione all' ingratitudine. Il carattere del genio è precisamente quello di spingersi così lontano e tanto innanzi dal suo secolo, che non sia riconosciuto, ovvero di apportargli verità così ostili ai suoi pregiudizii, ch' esso le perseguita e le uccide perchè non turbino il suo riposo. Il carattere per contrario della società è quello di accogliere ciocchè le rassomiglia o l' adula, di respingere ciocchè la turba anche illuminandola. —

Alcuni però i quali ammettono la possibilità per le idee di essere obbietto di proprietà, considerano questa come impossibile dal momento della publicazione: giacchè dicono, che colui il quale compra un esemplare dell' opera publicata, ne diviene proprietario, e con ciò acquistando il dritto di usarne ed abusarne potrebbe anche multiplicarlo. Ma contro una tale opinione si può osservare, che l'uso ed abuso, che alcuno può fare della cosa propria, non è mai assoluto; ch' esso trova una limitazione nel dritto altrui, e quindi si arresta colà dove può divenire violazione di questo. Così colui, il quale à comprato un' arme da fuoco, non potrebbe certo volgerla e scaricarla contro chicchessia o contro il venditore, sol perch' egli abbia la facoltà di usarne ed abusarne; e per la stessa ragione colui il quale è possessore d'una moneta, o d'una carta di banco, non potrebbe adoperarla come modello da fabricarne delle altre. Ed in simile modo il proprietario d'un esemplare dell'opera pubblicata può usare ed abusare di esso, fin dove un tale suo arbitrio non diviene violazione del dritto di proprietà dell'autore. Quindi giustificato il dritto di proprietà letteraria, questo non viene nè escluso nè distrutto dalla pubblicazione, giacchè colui il quale

compra una copia, acquista un singolo obbietto, dovecchè la proprietà vera e quindi la possibilità di moltiplicarla all' infinito rimane presso l' autore.

Il terzo elemento, il rapporto fra il subbietto e l' obbietto, come quello che nella proprietà letteraria è più evidente ed indissolubile, è pure quello, che meno di qualunque altro ammette dubbii ed obbiezioni. Nella proprietà materiale un tale rapporto è accidentale ed esteriore; è il prodotto d'un'attività volgare, sovente del caso, ed alcune volte anche del delitto. Esso dura finchè la legge o il possesso individuale lo lasciano durare; e quando per forza della perenne rotazione delle cose umane l' obbietto passa in altre mani, esso non conserva alcuna traccia della personalità di colui, che prima lo possedeva. Nella proprietà letteraria per contrario, un tale rapporto è sempre l' effetto della volontà e dell' intelligenza, d' una applicazione costante e protratta per molti anni, sebbene creato in uno dei momenti felici di queste nobili potenze. Ma dopo questo sforzo di creazione, quando l' uomo è giunto a mettere il suggello del proprio ingegno sopra un' idea o sentimento, una tale impronta rimane incancellabile, nè si perde per volgere di secoli o per trasmissione in altrui possesso. I canti di Omero e di Dante, i tratti di pennello di Raffaello, e dello scalpello di Michelangelo sono i monumenti eterni e non perituri della forza imaginativa di questi genii dell' umanità: essi saranno sempre riconoscibili portando in loro stessi il nome dei loro autori; resteranno sempre la vera ed eterna proprietà di questi per quante vicende e per quante mani potessero passare nel perenne e continuo flusso e riflusso delle cose e delle persone.

Se dunque la proprietà letteraria presenta tutti gli elementi della proprietà comune elevati al maggior grado di forza e di nobiltà, di cui sono capaci, sarebbe la più strana ed inconcepibile delle inconseguenze non riconoscere all' una quella validità e tutti quegli effetti giuridici, che non si negano alla proprietà comune; la quale rispetto alla letteraria non è che

un grado inferiore, la forma più sensibile invero, ma meno perfetta del concetto di proprietà, e che appunto per questa sua imperfezione si è manifestata la prima nello sviluppo cronologico d'un tale concetto per la legge generale, che ogni novella manifestazione storica comincia sempre dalle sue forme più sensibili e materiali per passare a quelle più semplici ed ideali. — Il selvaggio, dice Schröter, può trovar buono nella sua fame divorante di tagliar l' albero per strapparne più agevolmente i frutti; ma l' uomo civile, il quale condanna alla fame un autore, per potere acquistare a più buon mercato i prodotti di lui, deve arrossire più dello stesso selvaggio, e bentosto sarà nella condizione di non potere più averli. Qualunque altra carestia deesi principalmente ascrivere al difetto di proprietà letteraria; giacchè è lo spirito quello, il quale crea le ricchezze morali e materiali, e queste debbono andar perdute, quando se ne lascia disseccare la sorgente. Quei numerosi ritrovati, ai quali milioni di uomini debbono un benessere ignoto fino a questo tempo, non vedrebbero più la luce, se i loro autori non avessero avuto i mezzi di potere formare e connettere i loro pensieri. Che a molti grandi spiriti sia riuscito non ostante la loro povertà di aumentare con ritrovati e con altre produzioni del loro spirito, di formare ed accrescere la ricchezza altrui, non dovrebbe indurre a trarre la conseguenza, che la sola povertà sia produttiva. Ed invero, se questi spiriti creatori non fossero condannati alla miseria, i progressi materiali e morali non procederebbero così isolati, come essi lo sono ai nostri giorni. L' intelligenza si sarebbe spinta innanzi tante miglia, quanti sono i passi ch' essa à fatti; e la proprietà materiale sempre più crescente avrebbe soffocata la povertà e la miseria. Si riconosce all'agricoltore un dritto di proprietà sul terreno, perchè questo produca meglio e più abbondantemente: perchè non dovrebbesi seguire lo stesso sistema per l' autore d' un prodotto spirituale? Quando non si vuole ricompensare l' ingegno, avviene, che ne profittano coloro, che ne sono

sprovvisti: dovechè si dovrebbe permettere, ch' egli ricompensasse sè stesso non privandolo del suo dritto di proprietà » (1).

(1) Schöter, *sulla proprietà in generale, e sulla proprietà letteraria*, p. 55.

PARTE TERZA

APPLICAZIONE DEGLI ESPOSTI PRINCÌPI,

e

STORIA FUTURA DELLA LEGISLAZIONE.

APPLICAZIONE DEGLI ESPOSTI PRINCÌPI.

§. XIX.

Nella prima parte del nostro lavoro abbiamo studiata la proprietà letteraria nella sua forma obbiettiva storica: nella seconda abbiamo investigato il fondamento razionale di essa e nel modo, come era stato pensato dagli altri, ed in quello in cui noi stessi l'avevamo concepito. Ora ci rimane, perchè il presente lavoro non rimanesse sterile di risultati pratici, trarre dal principio razionale della proprietà letteraria nel modo che noi l' abbiamo concepito e svolto, tutte le principali conseguenze legislative; ed avvicinando queste colle disposizioni di legge già esistenti osservare fino a qual punto le determinazioni razionali del dritto della proprietà letteraria sieno state già ammesse nella legislazione dei differenti popoli più civili, ed indicare inoltre quali passi rimangono ancora a fare a queste legislazioni, perchè la forma storica d' un tal dritto si elevi a tutta l' altezza della sua forma razionale.

Rispondiamo avanti tutto a coloro, i quali non potendo negare il dritto in sè stesso han cercato di trarre argomento contro la sua attualità pratica dalla difficoltà di definire esattamente, donde comincia e dove finisce un tal dritto, fin dove deve estendersi il patrocinio della legge, ed in quali casi vi sia violazione di esso. Se questa difficoltà fosse un argomento vero ed invincibile contro l' attualità legislativa d' un principio giuridico, niuno, o forse ben pochi sarebbero capaci di essere formolati in altrettante leggi. Giacchè per quanto un principio considerato astrattamente potesse sembrare d' una facile applicazione, pure a causa della moltiplicità e della varietà dei fatti e dei singoli casi, è sempre il criterio morale e scientifico del magistrato quello che deve riempiere il vuoto, che inevitabilmente esiste fra l' astratto ed il concreto, e che deve per così dire servire di ponte di passaggio per scendere dall' altezza del principio generale fino alla regione inferiore della realtà. Così per esempio, l'omicidio, che

per regola generale è sempre punito, è scusato in alcune speciali congiunture: e per contrario colui, che può essere assoluto d'un omicidio, e che non risponde del colpo mortale, che à vibrato contro la vita d'un altro, può essere accusato per una semplice parola ed anche punito come calunniatore o diffamatore. È stato, o sarebbe forse possibile ad alcuna legislazione definire e determinare in modo da non lasciare alcun'attività all'arbitrio del magistrato le speciali combinazioni, in cui a seconda della loro varietà chi si vede assoluto d'un colpo mortale contra l'altrui esistenza potrebbe essere condannato per una parola sconsideratamente pronunziata? Tra questi due estremi è forse possibile una regola certa, e di più certa e rigorosa applicazione? E però noi non vogliamo nè possiamo negare la stessa e forse una maggiore impossibilità per il dritto di proprietà letteraria di ricevere una determinazione e definizione legislativa, ch'escluda qualunque dubbio sulla sua esistenza o violazione in alcuni casi speciali. Ma dall'altra parte possiamo asserire, che una tale difficoltà minora moltissimo, quando invece di trarre la risoluzione, come sovente fu fatto, da ragioni lontane ed anche estranee al principio della proprietà letteraria, si fosse ben posto mente alla natura di esso ed agli elementi che lo costituiscono, e si avesse avuto sempre presente questa norma nel risolvere le principali quistioni sulla esistenza e non esistenza della proprietà letteraria. Noi dunque percorreremo brevemente queste quistioni, e le risolveremo colla semplice applicazione dei princìpi, che abbiamo esposti sulla natura e sugli elementi, che compongono un tal dritto.

Proprietà d' una esposizione o compendio.

§. XX.

La prima quistione si è, se l'esposizione del contenuto d'un' opera importasse violazione del dritto di proprietà del suo autore. — Se ciò fosse, noi non esitiamo ad affermarlo, un tal dritto si troverebbe in contradizione colla natura socievole dell'uomo, colla legge fon-

damentale d'ogni progresso. Questo non è possibile che per mezzo d'un commercio perenne, d'uno scambio perpetuo delle idee e dei sentimenti per via della conversazione, della lettura, delle arti ed anche del gesto. Le più grandi individualità, quelle che sono destinate a rappresentare un'epoca intera, e che per tanta forza creatrice ed individuale parrebbero dovere essere indipendenti dal bisogno d'improntare dagli altri, non si elevano, e non adempiono a questa loro missione che giovandosi delle idee e dei prodotti degli antenati e dei loro contemporanei. Che anzi questa loro potenza creatrice non è altro che una maggior forza assimilatrice dei prodotti dello spirito del loro tempo e del passato: essi sono la sintesi viva e parlante delle ricchezze intellettuali disseminate in molti secoli ed in molti milioni di uomini. Noi potremmo caratterizzarli come altrettanti telescopii dell'umanità, giacchè come per questi così anche per quelli la concentrazione dei raggi fa vedere più a lungo ed in grande. Gli stessi popoli, i quali hanno la missione di fondare una nuova civiltà rappresentando una novella idea nella storia, questi popoli possono essere paragonati alla punta d'una piramide, di cui la base sarebbe formata dalle passate generazioni. La nostra presente civiltà non potrebbe essere almeno qual essa è, senza essere stata preceduta dalla romana, dalla greca e dalla orientale: noi non esisteremmo come esistiamo, se più generazioni non avessero percorsi i primi gradi della nostra civiltà. Gli ultimi sistemi filosofici, i più grandi ritrovati fisici, meccanici ed astronomici, che onorano il nostro secolo, non sarebbero stati possibili senza gli antecedenti di queste scienze. E questa catena tradizionale, che unisce popolo a popolo, generazione a generazione, individuo ad individuo, rimarrebbe interrotta, se lo scambio inevitabile e vicendevole delle idee, dei sentimenti e delle invenzioni potesse divenire un delitto. Allora questi esseri isolati, ridotti alle proprie forze, obbligati a cominciare da sè e senza l'altrui soccorso il lavoro, che altri avrebbe già preparato, fi-

nirebbero coll' estenuarsi e coll' esaurire le loro forze senza riuscire ad alcun risultato. In tal caso se il dritto della proprietà letteraria potesse essere in opposizione con questa condizione essenziale d' ogni progresso, s' esso potesse convertire in delitto quello, che è legge fondamentale d' ogni civiltà dei popoli e degl' individui, noi suoi difensori saremmo i primi ad abjurarlo e condannarlo. Ma i princìpi, che abbiamo esposti, lo salvano da una tale accusa mettendo di accordo i dritti degli autori con quelli della civiltà.

Noi abbiamo riconosciuto, che le idee nella loro forma astratta ed universale sono del dominio publico; che il dritto dell' autore sopra esse non comincia che dal momento, in cui egli à comunicata loro la sua personalità, dandole una forma speciale, in cui sia riconoscibile la sua individualità: e che queste medesime idee spogliate d'una tale veste rientrano nel dominio di tutti. Quindi colui, il quale ripete queste medesime idee nella forma, che à data loro l'autore originale, nello stesso tempo che dimostra, che queste gli sono rimaste estranee, e ch' egli non à avuta la capacità individuale di renderle proprie e di assimilarle alla sua personalità, usurpa pure l'altrui dritto. Ma dall' altra parte colui, il quale svestendole dalle forme, in cui le à incarnate il loro autore, comunica loro forme novelle e conformi alla propria intelligenza, questi esercita lo stesso dritto ch' esercitava il primo autore. È questa la ragione, per la quale una esposizione non fu mai considerata come una contraffazione.

Questa dottrina, che definisce da una parte i limiti del dritto degli autori, e dall'altra quelli del publico, provenienti i primi dalla specialità della forma ed i secondi dalla universalità del contenuto, è seguita dalla giurisprudenza inglese; ed uno dei più rinomati giudici di questa nazione, Lord Mansfield l'esprimeva nel seguente modo: — il principio, che deve servir di base alla nostra decisione è d' una grande importanza per il paese: noi dobbiamo badare a non gettarci in due estremi egualmente dannosi: l' uno sarebbe

di privare del frutto del loro lavoro gli uomini d'ingegno, che hanno consacrate le loro veglie agl'interessi della società: l'altro di arrestare il progresso delle arti e di privare il mondo dei perfezionamenti, che ne provengono. La legge, che garantisce agli autori i dritti ch'essi hanno sulle loro opere, li mette al coverto dal plagiato del linguaggio e delle opinioni: ma essa non proibisce di scrivere sul medesimo obbietto. Se per esempio si tratta di storia, un uomo può riportare i medesimi avvenimenti nel medesimo ordine del tempo: se si tratta d'un dizionario, egli può dare l'interpetrazione delle medesime parole. In tutti questi casi la quistione di fatto sottomessa al giurì si è: se il cambiamento è plausibile o non lo è. Bisogna perchè vi sia contraffazione, che la similitudine sia tale, che si possa ragionevolmente supporre, che un'opera non sia che la trascrizione dell'altra (1) —.

E però quando il tribunale correzionale di prima istanza della Senna, la Corte di Parigi, la Corte di cassazione, e l'avvocato generale Daniels nei due processi relativi al *Prècis de géographie universelle* di Malte-Brun ed alla *Biographie universelle* (2), i quali eccitarono moltissimo l'attenzione del publico nell'anno 1812, fondavano le loro decisioni, colle quali assolvettero gli accusati dalla querela di contraffazione, sulla ragione, che nessun danno proveniva ai primi autori da queste novelle opere che in realtà non erano che una esposizione delle loro, essi elevavano una dottrina falsa ed erronea; giacchè implicitamente affermavano, che ove danno vi fosse esistito, la novella forma non li avrebbe salvati dall'accusa e dalle conseguenze d'una condanna per contraffazione. Sovente però una tale esposizione fatta senza indipendenza con piccole modificazioni e poco essenziali, può essere un vero plagio: ma è riconosciuto, che questo è soggetto al tribunale dell'opinione publica e dell'onore, e sfugge a qualunque condanna giudiziaria.

Noi non avremmo che a ripetere le stesse ragioni

(1) R. Godson, *Practical treatise* lib. III. c. IV. p. 294.
(2) Renouard, v. II. p. 11.

per dimostrare, che un sunto o compendio non importa violazione del dritto di proprietà dell'autore dell'opera compendiata; giacchè il primo impronta dal secondo il semplice contenuto astratto e generale, il quale abbiamo detto non potere essere di proprietà esclusiva di alcuno, aggiungendovi una forma propria e speciale. E però cadeva in errore Renouard, quando sosteneva una opinione contraria, sebbene anche in un tale errore fosse conseguente al suo principio, stantechè avendo fondata la sua dottrina della proprietà letteraria sull'utile e sull'interesse dell'autore, questo deve inevitabilmente soffrire per la publicazione d'un novello libro, che spesso contiene tutti i vantaggi del primo in un volume di minore grandezza e spesa.

Uno scrittore americano segue la stessa opinione di Renouard, quando dice:— riconoscere il dritto di abbreviare si è, riconoscore il dritto che avrebbe il mio vicino di prendere le mie spighe lasciandomi la paglia (1). — Ma Laboulaye pone la vera dottrina su questa quistione.

— Senza dubbio, egli dice, una riproduzione informe dell'originale, che si è mutilato, è una contraffazione: non vi è atto d'intelligenza ma semplice desiderio di appropriarsi la cosa altrui. Ma non è la stessa cosa d'un sunto ben fatto: questo è sovente un novello libro: vi è dalla parte del suo autore invenzione, scienza, giudizio e forma novella, tutte cose personali, e che costituiscono un vero dritto. — (2).

Questa quistione fu presentata al tribunale correzionale della Senna in occasione delle Memorie di Napoleone scritte a Sant'Elena e publicate dai generali Montholon e Gourgaud. Leonardo Gallois avendo fatto un sunto di queste memorie in una storia di Napoleone fu accusato di delitto di contraffazione dai primi editori: nondimeno il summenzionato tribunale lo assolvette da una tale accusa per le seguenti considerazioni:

(1) Lieber, *Political Ethics*: p. 1. 133.
(2) *Revue de legisl.* t. XLIV. p. 306.

Stantechè l' opera publicata da Leonardo Gallois e Bechét avente per titolo *Istoria di Napoleone fatta sugli stessi suoi scritti* non presenta i caratteri d' una contraffazione dell' opera publicata dai fratelli Bassange : attesochè non riproduce la totalità di questa opera, nè una parte di essa abbastanza importante per costituire una contraffazione ec. (1) —.

In queste considerazioni il tribunale della Senna incorreva in un errore, che occorre pur troppo frequentemente in simili decisioni, l' addurre come ragione quello ch' era appunto obbietto della quistione, e che aveva bisogno di essere dimostrato; giacchè trattandosi di esaminare se il compendio fatto da Gallois era una contraffazione non poteva darsi per ragione, che non vi era contraffazione.

La stessa dottrina fu ritenuta dalla medesima Corte di Parigi nei suoi arresti del dì 11 dicembre 1846 Sagnier e Bret C. Boiste de Richemond: e 28 marzo 1852. De Revignan, Lacordaire ed altri C. Lapayrère.

La giurisprudenza inglese à sempre seguiti i veri principii su questa materia, e le sue decisioni sono state conformi ad essi. — Molte opere di prezzo, dice Godson (2), sono talmente voluminose, che i compendii ne sono utilissimi. Per fare questi compendii vi abbisogna intelligenza e lavoro. D' altronde gli autori di simili produzioni debbono sicuramente essere incoraggiati. — Questi principii furono applicati in una quistione in occasione del compendio d'un racconto di Rasselas fatto da Johnson, e molto più luminosamente svolti dal giudice Apsley in una querela mossa per un compendio dei viaggi del dottore Hawkesworth contro Newberrey editore di questo compendio. Apsley opinò: — che non vi può essere vero compendio d' un' opera che in quanto si conserva il senso dell'insieme: in questo caso il compendio è un atto d' intelligenza, che si studia di ri-

(1) *Gazzetta francese dei tribunali*; 31 dic. 1825 e 5 gen. 1826.
(2) Cap. II. §. 3.

durre in uno spazio più ristretto un' opera di molta estensione dandole una forma più comoda per il tempo e l'uso del lettore. Tali sono le qualità d'un compendio considerato come opera nuova e degna di questo nome. E ciò occorre nell' opera di Newberry, che può esser letta in quattro volte meno di tempo conservando tutto il fondo dell' originale in uno stile egualmente buono ed anche migliore, ed in una forma più piacevole e più utile.— Lo stesso Apsley aggiunge:—d'aver consultato il giudice Blachstone, uomo universalmente stimato per il suo sapere e per la sua esperienza nelle leggi, e che come autore à fatto onore al suo paese: ch' essi avevano passate molte ore insieme, ed uniformemente avevano opinato, che un compendio, in cui alcuno aveva impiegata la sua intelligenza a sceverare le parti inutili e senza importanza, e che non facevano che ritardare il racconto, non è un plagio commesso sull'opera originale, nè una violazione della proprietà dell'autore, ma è per contrario un lavoro pregevole e degno di questo nome.—D'altronde la stessa giurisprudenza a giusta ragione à distinto il caso d' un vero compendio da un sunto puramente materiale, in cui troncandosi alcune parti dell' opera originale si conservino le altre intere in quanto alla forma ed allo stile. Il che ci conduce alla quistione delle citazioni, le quali universalmente ammesse quando sono limitate a singoli brani o proposizioni, possono essere una contraffazione, quando valgono a coprire una frode. Così è stato giudicato in molte quistioni, e particolarmente in quella elevatasi davanti alla Corte Reale di Parigi per la riproduzione dei brani d'un novello romanzo in un foglio periodico. Questa Corte decise con arresto del 13 luglio 1830, che i capitoli della *Confessione* di J. Janin testualmente riportati nel giornale detto il *Gabinetto di lettura* bastavano per far conoscere tutto il lavoro; che le poche linee, che precedevano non potevano essere considerate come una critica. Questa decisione fu pronunziata in opposizione della opinione e del discorso del C. Renouard: e però ci giova di

osservare, che come queste quistioni si risolvono naturalmente coi principii, che noi abbiamo esposti precedentemente, C. Renouard per contrario, che parte da un principio falso ed erroneo, quello dell' utile e dell' interesse, giunge a soluzioni egualmente false ed erronee; ed anche in quei casi, nei quale coglie nel vero, non vi giunge, che abbandonando i proprii princìpi, e divenendo inconseguente. Il che osserveremo nella quistione delle traduzioni.

Proprietà delle traduzioni.

§. XXI.

— Tradurre non è contraffare, dice C. Renouard, giacchè non si concepisce facilmente, quale torto la traduzione straniera possa cagionare alla vendita dell'originale. La differenza della forma esteriore del linguaggio impedisce, che si stabilisca confusione o rivalità. I lettori non saranno probabilmente gli stessi. Chiunque sarà capace di comprendere l'originale non mancherà di preferirlo ad una traduzione sempre più o meno imperfetta. La gloria dell' autore e la propagazione delle sue idee, la popolarità delle sue produzioni e la possibilità d' una vendita più estesa hanno tutto a guadagnare e nulla a perdere per l' esistenza delle traduzioni — (1). Ma anche dal punto di vista dell' autore, questa che noi non possiamo chiamare opinione, ma calcolo, è contradetta dal fatto, essendo ben difficile, che una traduzione non faccia minorare il numero dei lettori dell' originale. Lo stesso autore sente questa verità, e quindi invece di esprimere la sua opinione nettamente ricorre alla parola *probabilmente*. Che anzi per appagare alquanto gli autori, i quali non si lascerebbero così facilmente convincere dalle sue ragioni, parla loro in nome della loro gloria, e della maggiore estensione che questa prenderebbe per il fatto delle traduzioni. È però da osservare, che non trattasi di gloria ma di dritto; altrimenti

(1) C Renouard, V. II. p. 38.

non comprenderemmo tutte le disposizioni legislative, che si leggono sulla proprietà letteraria, le quali non tendono ad assicurare la gloria individuale, ma i dritti delle persone. È questa la condizione di coloro, i quali non avendo fondata la loro dottrina sopra un principio vero, e che nel suo sviluppo presenti la soluzione di tutte le speciali quistioni, le quali in tal modo invece di essere dei casi speciali ed isolati addivengono altrettante membra vive, in cui fluisce la vita del principio, hanno bisogno di mendicare altrove le loro ragioni; che appunto perchè attinte da altre fonti, se possono per un momento appagare la mente di un inesperto lettore, nulla pruovano per colui, il quale non riconosce alle asserzioni e proposizioni altra forza, che quella che può derivare loro dalla connessione e deduzione logica del principio generale e dominante tutta la materia. Ma il calcolo di C. Renouard si mostrerebbe ancor più vizioso ed erroneo, quando si trattasse della traduzione nella lingua nazionale d'un opera scritta in una lingua morta, nella greca per esempio. In simiglianti casi, egli sente, che anche il suo *probabilmente* sarebbe inapplicabile, giacchè è indubitato, che il numero dei lettori sarebbe maggiore per l'opera tradotta nella lingua patria anzichè per l'originale accessibile appena a pochi dotti. E però Renouard da agile volteggiatore abbandonando la sua prima ragione, ne attinge un'altra di diversa natura da una fonte, la quale è di grande soccorso a coloro tutti, che invece di risolvere la quistione logicamente, si accontentano di ventilare delle grandi ed imponenti parole, che appunto per un tale difetto di connessione logica colla proposizione, che s'intende dimostrare, rimangono altrettanti suoni vuoti di verità e di espressione. — Bisogna convenire, egli dice, che nei casi di questo genere, le considerazioni tratte dalla concorrenza commerciale fatta all'originale hanno molta forza, ma un ostacolo sarebbe frapposto ai progressi letterarii ed alla circolazione delle idee: importa di lasciare sempre aperta alla civiltà francese una comunicazione diretta e facile con tutte le idee degli altri

popoli — (1). Se queste ragioni sconnesse e ventilate a caso potessero avere qualche cosa di serio, esse basterebbero per soffocare tutti i dritti individuali di qualunque natura si fossero, giacchè è proprio di questi di porre implicitamente una limitazione ai dritti dell' universalità. Se questa limitazione riuscisse incomoda, e quindi si credesse più utile rimuoverla, con ciò verrebbero distrutti i dritti individuali, che la cagionano.

Tradurre non è contraffare, diciamo anche noi, applicando i princìpi precedentemente esposti, giacchè ogni traduzione importa abbandono della forma originale, nuovo concepimento del contenuto da parte del traduttore, e quindi novella forma, che la personalità di questo imprime ad un tal contenuto. Era questo quello, che diceva Lamartine nel suo incantevole linguaggio sulla natura delle traduzioni:

— L'individualité d'une langue et d'un style est aussi incommunicable, que toute autre individualité. La pensée tout au plus se transvase d' une langue à l'autre; mais sa couleur, son harmonie s'échappent. Et qui peut dire ce que la forme est à la pensée, ce que la couleur est à l' image? Mais si ce qu'on pretend traduire n'est pas même une pensée, si ce n' est qu'une pensée fugitive, une réve inachevée de l'imagination ou de l'ame du poete, un son vague et inarticulé de sa lyre, une grace nue et insaisissable de son esptrit, que restera-t-lau traducteur .... Quelques mots vides et lourdes, pareils à une monnaie d' une metal terne et pesant, contre la quelle vous échangez la dragme d' or resplendissante de son empreinte et de son éclat. Et d'ailleurs, dans la poesie d' un autre âge il y a toujours une partie déjà morte, un sens du temps, des moeurs, des lieux, des cultes, des opinions, que nous n' entendons plus, et qui ne peut plus nous toucher! Otez à une poésie sa date, sa foi, son originalité enfin, qu' en restera-t-il? Ce qui reste d' un statue des dieux, dont la divinité s' est

(1) C. Renouard, v. II p. 40.

retirée .... un morceau de marble plus ou moins bien taillé (1). Ed invero, chiunque à per poco l'uso di tradurre, à potuto osservare, che una traduzione non è il trasporto puramente letterale e materiale delle idee da una in un'altra lingua; ch'essa non è possibile, se non in quanto il traduttore spogli una idea della sua forma primitiva, la tolga dall'incastro in cui l'ha collocata l'autore originale, e quindi ridonandole la sua idealità ed astrazione, la pensi e concepisca egli stesso a modo proprio, e come tale l'esprima. E noi abbiamo mostrato, che appunto questo processo, questo lavoro di assimilazione genera il dritto di proprietà, e non il concepimento indeterminato e generale delle idee, le quali per la loro universalità ed idealità hanno la capacità di divenire il contenuto di molti dritti secondo la varietà delle forme, ch'esse ricevono, ma non possono essere del dominio esclusivo di alcuno, finchè rimangono nella loro astrazione. Perciò Kant diceva:— la traduzione dello scritto nella nostra lingua non è una contraffazione, giacchè la traduzione non contiene letteralmente le parole dell'autore, benchè le idee sembrino essere le medesime —: ed Eduardo Laboulaye segue la medesima opinione (2).

Tutte le dicisioni, che occorrono nella giurisprudenza inglese su questa materia sono l'applicazione degli esposti princìpi.— È stato deciso, dice Godson, che la traduzione d'un libro latino fatta da un inglese debba essere protetta dalla legge. La corte fece osservare, che non vi era identità fra la publicazione d'una traduzione e la ristampa dell'originale, giacchè la traduzione non poteva essere fatta senza le cure ed il lavoro del traduttore (3). —

Questa stessa dottrina è espressa nella legge russa del 8 gennajo 1830, la quale permette la publicazione delle traduzioni in una lingua qualunque delle opere publicate in Russia, ma senza aggiungervi il testo originale. La legge prussiana del 18 dicembre 1837

(1) Discorso all'Accademia francese 1 Ap. 1830.
(2) *Rev. de legislat.* an. 1852 e 1844 p. 300.
(3) Cap. III. v. 4.

pone come regola generale, che tradurre non è contraffare. La convenzione passata tra la Sardegna e l'Austria il 26 giugno 1840 esprime nell'articolo 3 il doppio principio, che una traduzione è obbietto di proprietà, e ch'essa non costituisca una contraffazione eccettochè nel caso, che l'autore originale si avesse riservato il dritto di pubblicare una traduzione, e vi adempia nel corso di sei mesi. Gli stessi princìpi furono confermati nel trattato del 29 agosto 1843 fra la Francia e la Sardegna, senonchè il tempo per l'autore originale di pubblicare la traduzione è d'un anno. Questa medesima convenzione fu ripetuta col Portogallo nel trattato colla Francia del 12 agosto 1831; e in quello conchiuso fra il Belgio e l'Inghilterra il traduttore è assimilato all'autore, ma questi conserva per cinque anni il dritto di pubblicare una traduzione.

Proprietà dei discorsi e delle lezioni.

§. XXII.

Riesce più difficile indicare i limiti donde comincia e dove cessa il dritto di proprietà letteraria per i discorsi o rapporti pronunziati in un corpo politico.

L'autore di essi non potrebbe opporsi alla loro publicazione, giacchè la publicità è nella natura istessa di queste produzioni. Esse sono essenzialmente destinate per il publico: ed il dritto del loro autore deve cedere davanti a questa necessità, mancando quasi uno dei requisiti indispensabili per la proprietà letteraria, ossia la personalità individuale dell'autore, stantechè pronunziando simili discorsi o rapporti l'autore non parla come individuo, ma come rappresentante del publico; non ubbidisce ad un movimento spontaneo della sua volontà, ma adempie ad un dovere; e perciò è stato sempre permesso a tutti gli organi della publicità di riprodurli. Ma questa limitazione al dritto di proprietà letteraria proveniente dalla qualità officiale cessa, dove cessa una tale qualità: e quindi se alcuno abusando di questa necessità e

di questo dritto di publicità volesse fare una collezione particolare dei discorsi d' un solo autore, con ciò solo egli dimostrerebbe di publicare simili produzioni non come tanti atti governativi, li toglierebbe dall' incastro della storia politica, li presenterebbe al publico non nella loro qualità di atti ufficiali, ma come produzioni individuali del loro autore, il quale in simili casi rientra nei dritti della sua personalità. Così per esempio, se alcuno volendo scrivere la storia politica o parlamentaria inglese, credesse utile riprodurre tutti i discorsi che Pitt e Canning, questi due grandi uomini di stato, pronunziarono nella loro qualità di ministri o deputati, niuno avrebbe potuto opporglisi, giacchè tali discorsi sarebbero riportati come altrettanti atti governativi, come tante parti della storia generale indipendentemente dalla personalità di coloro ai quali si appartengono, e che sarebbero parimente riprodotti anche quando fossero stati pronunziati da altri. Ma ove alcuno si avvisasse riprodurli in speciali collezioni, con ciò darebbe a divedere, ch'egli li publicherebbe come produzioni della individualità di questi due grandi uomini politici, per il merito e le altre qualità, che vi à impresse la personalità di essi, ed incontrerebbe quindi un ostacolo nel dritto di questa.

E però la giurisprudenza à seguiti questi princìpi in tutte le quistioni, che si sono elevate su questa materia: che anzi noi li troviamo applicati dalla Corte di Parigi in uno modo molto più rigoroso. Chenier aveva composto per ordine del governo l' orazione funebre dei plenipotenziarii francesi assassinati a Radstadt; ed in una solennità celebre sei oratori erano stati scelti per pronunziarla. I giornali la riportarono: ed un giornalista la stampò separatamente riproducendola in dodici mila esemplari. Chenier ne mosse querela: e la corte di Parigi riconobbe il dritto dell' autore considerando: — che la lettura data al publico d' un' opera non priva l' autore del dritto di farla stampare e di venderla, e che in questo caso niuno può attribuirsi un tal dritto senza il suo consenso.

Questa Corte decise nello stesso modo il dì 27 agosto 1828 nella quistione elevatasi per la riproduzione delle lezioni del signor Pouillet.

Gli stessi principi sono applicabili alle lezioni o discorsi pronunziati dai predicatori, avvocati, procuratori regii, e particolarmente dai professori delle università o di simiglianti catedre, ossia che il dritto del publico si estende sin dove si estende il dovere di questi funzionarii, e che per contrario il dritto della loro personalità comincia dal punto in cui cessa il loro dovere. Il dovere d'un professore è quello di pronunziare le lezioni, il dritto del publico è quello di ascoltarle: e quindi se potesse elevarsi una catedra tanto alta da dominare tutto l'orizonte dell'Europa, l'Europa tutta avrebbe il dritto di udire la voce del professore, che fosse chiamato ad occuparla. Ma s'ingannerebbe colui, il quale da questa immensa publicità volesse dedurre il dritto di publicare per mezzo della stampa le lezioni, che avesse udite e stenografate; giacchè dal momento in cui la lezione è pronunziata, cessando il dovere del professore, risorge il dritto della sua personalità. Questi principi sono legislativamente confermati dalla legge russa, prussiana spagnuola ed inglese, e sono stati costantemente applicati dalla giurisprudenza francese in diverse decisioni (1); in una delle quali la corte francese considerava: — che senza dubbio un professore deve ai suoi allievi il tributo dei suoi studii, del suo lavoro e delle sue meditazioni; ma egli non lo deve che per la loro istruzione personale, e non perch' essi potessero appropriarselo e publicarlo in corpo di opera per raccoglierne il beneficio pecu-

(1) Arresto del 27 ag. 1828 della Corte Reale di Parigi — Arresto del 30 giugno 1836: altro del 5 giugno e 1.° luglio 1836 per la stampa e publicazione delle lezioni di Rossi, Blondeau, Moreau, Dumas, Pellat. Sentenza del tribunale correzionale di Lione del 10 giugno 1845, confermata da un arresto del 17 luglio 1845, Lacordaire contro Marle ed Augier: sentenza del tribunale della Senna del 26 giugno 1846, confermata da un arresto del dì 11 dicembre 1846 anche in occasione della riproduzione dei sermoni di Lacordaire, e per gli stessi sermoni altra sentenza del tribunale civile della Senna del dì 11 feb. 1852 confermata con arresto del 28 marzo 1852. Arresto della corte di Parigi del 18 giugno 1840 in favore degli eredi di Cuvier, conforme ad un altro del 24 giugno 1836 in occasione della publicazione delle lezioni di molti professori della facoltà di Parigi.

niario: che queste lezioni considerate sotto questo aspetto sono la proprietà del professore, il frutto delle sue veglie, delle sue ricerche, del suo genio, e niuno à il dritto di farle proprie e publicarle contro la sua volontà —. In realtà manca in questo arresto il principio vero e dominante la quistione: questa è decisa per ragioni indirette e secondarie; ma vi è riconosciuto il dritto dell'autore delle lezioni di riprodurle egli solo per mezzo della stampa, e sono indicati i limiti di quello del publico.

Proprietà delle note e dei titoli delle opere.

§. XXIII.

Crediamo appena necessario ricordare, che non è la grandezza del lavoro, ma la sua qualità come produzione della personalità dell' autore che costituisce il dritto di questo. E quindi un singolo articolo, come ancora le note apposte ad un'opera possono essere obbietto di proprietà letteraria. La giurisprudenza à sempre seguito questo principio: così fu deciso in Inghilterra in occasione della ristampa del Paradiso perduto di Milton colle note del dottore Newton, ed in Francia in molte quistioni e particolarmente in quella elevatasi per la pubblicazione delle opere compiute di Voltaire fatta dall' editore Furne con le note aggiunte del precedente editore Benchot (1). Che anzi il solo titolo d'un' opera può formare materia della proprietà letteraria; e perciò la sua imitazione può essere considerata come una violazione del dritto dell'autore, come una contraffazione. Il titolo è all'opera quello che l' insegna è per un magazino, quello che il nome è per l'individuo; è quasi la dichiarazione del suo stato civile. Spesso un titolo riassume l'opera intera in un sola parola, la specializza, n'esprime il pensiero dominante, basta in molti casi a far presentire

(1) Arresto della Corte Reale di Parigi del 23 luglio 1828 in occasione delle opere del cardinale Maury; altro del 9 novembre 1831: del 28 giugno 1833: del 4 luglio 1835: del 9 novembre 1835.

la natura e lo sviluppo di tutto il lavoro ; e quindi non essendo meno l'effetto del concepimento e il prodotto della mente dell' autore, gli appartiene , e forma obbietto del suo dritto di proprietà a simiglianza della stessa opera (1). Ma per l'esistenza di questa proprietà è necessario , che il titolo fosse realmente un concepimento dell' autore , un prodotto del modo ond' egli concepisce e riassume l' opera sua : giacchè se fosse uno di quei nomi generici, che appartengono alla scienza o alla letteratura , una parola comune, che è di uso volgare , che nulla esprima di particolare, e che non avesse alcun rapporto diretto col libro a cui serve d'indicazione, il dritto di proprietà dell'autore sarebbe privo d'ogni fondamento, e prenderebbe una estensione non giustificata dalla natura stessa d' un tal dritto (2).

Con più ragione deesi considerare come una usurpazione e come un attentato al dritto dell'autore l' associazione del nome di questo ad un' opera che non gli appartiene sia facendolo figurare come autore originale (come avvenne colla pubblicazione di alcune memorie sotto il nome del duca di Otranto (3)), o come colui che avesse corretta ed accresciuta l'opera publicata (4).

(1) Eduardo Calmels p. 175. C. Renouard, v. II p. 128. Sentenza del tribunale correzionale della Senna del 27 dicembre 1831 M. Belloc c. Mosnier et Fournier confermata con arresto della Corte del 6 febbrajo 1832. Altra sentenza del medesimo tribunale del 28 giugno 1837. Così parimente era stato deciso dalla Corte di Cassazione francese il dì 8 maggio 1804 sulle conformi conclusioni di Merlin.

(2) Arresto della Corte di Parigi del dì 8 febbrajo 1834. Mihaud C. Furne. Altro del 4 marzo 1854, che conferma una sentenza del tribunale correzionale della Senna del 18 agosto 1852 Michaud C. Firmin Didot:— considerando che il titolo di *Biografia universale è una designazione* generica usata da lungo tempo: ch' esso è stato adoperato dal tempo della publicazione della *Biografia Michaud* a qualificare altre opere del medesimo genere , e che non costituisce un dritto di proprietà —.

(3) Il processo intentato da parte degli eredi del duca di Otranto per usurpazione del nome contro l' editore Lacouge fu terminato con arresto del 20 marzo 1826 , che condannò quest' ultimo.

(4) Così fu deciso il 2 novembre 1832 in favore del dottore Pariset contro il librajo Méquignon — Merois editore degli aforismi d' Ippocrate.

Proprietà delle lettere.

§. XXIV.

Una maggiore difficoltà s' incontra nella quistione sulla proprietà delle lettere, non già di quelle, le quali come le *lettere Persiane*, la *Novella Eloisa*, le *lettere* di *Werter* sono sotto la forma epistolare delle produzioni letterarie non dissimili dalle altre. Parliamo delle vere lettere, di quelle, che scritte per uno scopo familiare, d'interesse o di amicizia, rimangono nel potere di colui, a cui sono dirette. E però molti le hanno considerate come proprietà di questo applicando il principio, che il possesso vale per titolo, ed anche per la ragione che colui, il quale le à scritte, per il solo fatto d'inviarle ad un altro nello stesso tempo che rinunzia al suo dritto di proprietà sopra esse, manifesta la intenzione di cederlo ad altri. Noi crediamo vera l'opinione opposta, giacchè le lettere, come qualunque altro lavoro letterario o scientifico, essendo l'espressione dei sentimenti e delle opinioni, il prodotto della personalità pensante di colui che le scrive, sono la proprietà di questo. Nè dal fatto di averle inviate ad un altro può conchiudersi ad una rinunzia da parte del loro autore ed al dritto di colui che le riceve di disporne a suo piacere ed anche di publicarle, giacchè con un tal fatto il loro autore non à inteso che comunicare ad un altro i suoi pensieri, e quindi il dritto di questo non potrebbe estendersi al di là di questa intenzione. Il dritto dunque di pubblicare le lettere rimane presso il loro autore, ma questi non potrebbe esercitarlo d'un modo assoluto, e ritenendo il nome di colui, a cui sono dirette, giacchè una tale publicità sarebbe una usurpazione sulla personalità altrui; e quindi non gli rimarrebbe che o sopprimere un tal nome o ricevere il consenso di colui, a cui si appartiene.

La giurisprudenza nel risolvere le quistioni, che sono occorse su questo punto, à seguiti quasi uniformemente i princìpi che noi abbiamo esposti. Essendosi cominciato a publicare in Inghilterra le lettere di Pope, di Swift e dei loro amici, ed avendo il primo reclamato contro un tale abuso i magistrati inglesi vietarono la continuazione della publicazione. Lo stesso divieto venne ripetuto in occasione della publicazione delle lettere di Lord Chesterfield dirette a suo figlio intrapresa senza il consenso nè del loro autore nè dei suoi esecutori testamentarii. La medesima quistione fu agitata in Francia in un giudizio, che destò ed occupò moltissimo l'attenzione publica per i nomi che vi figuravano, nomi cari alla nazione francese, ed a coloro tutti, i quali sono profondamente convinti, che la posterità à un debito di memoria e di riconoscenza verso gli uomini benemeriti della civiltà per virtù cittadine e per merito letterario o scientifico. Trattavasi delle lettere di Beniamino Constant, l' ingegnoso publicista e l' intemerato cittadino, che sotto tre forme di governo ed in un tempo, in cui il cambiare era non dico una moda, ma quasi una necessità, rimase sempre costante a sè medesimo, e che potendo ascendere ad alti onori per la molta popolarità, che gli davano l' animo incorrotto e le belle qualità del suo ingegno, suggellò colla miseria (esempio raro in un tempo di grandi e repentine fortune) la costanza dei suoi princìpi. Queste lettere erano dirette a Madama Recamier, brillante donna non per civetteria donnesca ma per spirito e per amore delle lettere, che raccoglieva intorno al suo divano quanto vi era di più elevato nella società francese, elevato non per il caso fortuito della nascita, ma per l'intelligenza e per le nobili qualità dell' animo, l' affettuosa amica infine di Madama de Stael in un tempo, in cui questa videsi abbandonata dagli adulatori del potere di quel tempo, e non trovava in tutto il continente dell' Europa un solo asilo, che la sottraesse

alla persecuzione imperiale (1). L'occasione del processo fu la seguente.

Il giornale *La Presse* avendo cominciato a publicare alcune lettere di B. Constant dirette a Madama Recamier, Madama Lenormand nipote ed erede di questa e Madama d'Estournelles sorella ed erede del primo vi si opposero. Presentata la quistione all'esame ed al giudizio della prima Camera del Corte di Parigi sotto la presidenza di Troplong essa elevò le seguenti considerazioni, nelle quali, secondo che dice de Cormenin (2), era impossibile difendere i princìpi della morale con più logica, forza e verità:

— Considerando, che una lettera confidenziale non è una proprietà pura e semplice nella mano di colui, a cui essa è scritta; che il segreto, ch' essa chiude, è un deposito, di cui quest' ultimo non può solo disporre: che aprendo il suo pensiero ad un terzo in una corrispondenza, una persona può mettere per condizione a questo atto di confidenza, ch' esso resterà chiuso nel dominio dell' intimità: che questa condizione à tutto il carattere d'un vero patto: ch' essa è implicitamente contenuta in qualunque lettera missiva d' una natura confidenziale: che se contro il voto di questa condizione tacita il segreto d' una lettera fosse divulgato, ciò sarebbe non solamente mancare ai doveri naturali di questa specie di rapporto, ma portare l' inquietudine nel commercio privato, e rompere uno dei legami della società umana —

— Considerando, che questi princìpi non ricevono eccezione anche quando l' autore d'una corrispondenza confidenziale avesse occupato un publico ufficio: che per quanto sieno estesi i dritti della storia sui personaggi, che le appartengono, essi debbono arrestarsi davanti a questo santuario del suo interiore: che vi possono essere nella vita privata degli uomi-

(1) Erano assidui nel salone di Madama Recamier, che Gans chiama il microcosmo del mondo dei dotti, Chateaubriand, Ballanche, Toqueville, Beaumont, Quinet, ed altri fra i più eminenti cittadini francesi e stranieri dimoranti in Parigi. Gans, *Ruckblicke*, *le Salon de M.ª Recamier* p. 147.

(2) Rivista critica della giurisprudenza anno 1850, p. 104.

ni publici sentimenti , affezioni , e manifestazioni , che il rispetto di sè stessi e degli altri fa loro sepellire nel mistero : che l' interesse delle famiglie à il dritto di vigilare su questo dominio inaccessibile e difenderli contro gli abusi d'una indiscreta publicità : che è sopra tutto quando le passioni contemporanee non si sono ancora assopite , che importa opporsi alle publicazioni , il cui risultato sarebbe turbare la memoria dei morti in quello che hanno voluto che fosse sepellito con essi, eccitare la malignità della polemica, offendere gli estranei, ed alterare il culto delle rimembranze e delle affezioni domestiche —. Da queste considerazioni la summenzionata Corte dedusse ed espresse nella sua decisione del 10 dicembre 1849 il principio, che le lettere confidenziali non sono una proprietà di colui , a cui sono scritte , e che non possono essere publicate senza il consenso del loro autore (1).

Dritto di cessione.

§. XXV.

In tutte queste specialità le deduzioni logiche si accordano con le determinazioni legislative, e con quelle della giurisprudenza. Ed anche in altri punti le conseguenze della proprietà generale sono riconosciute alla proprietà speciale letteraria , come il dritto di cederla e trasmetterla. Una grande simplicità e chiarezza proviene dall' avere assimilata la proprietà letteraria alla proprietà comune; e quindi noi possiamo essere brevi, giacchè non trattasi di trovare novelle regole , ma di applicare le disposizioni legislative già esistenti riconosciute dall' opinione pubblica e giustificate dalla scienza ; dovechè per quei sistemi, i quali pongono a fondamento della proprietà letteraria tut-

(1) Sono della medesima opinione Lord Hardwicke, *sulla proprietà letteraria*, p. 25. Renouard, v. II. p. 294. Calmels, p. 437. La legislazione russa à molto chiaramente formolato in legge un tale principio.

t' altro principio, quando volessero applicarvi le medesime regole, dovrebbero giustificarne l'applicazione.

Saranno dunque applicabili alla vendita o cessione della proprietà letteraria tutte le disposizioni legislative, che riferisconsi alla capacità delle persone contraenti, al modo di alienare o trasmettere (bastando il semplice consenso fra le parti o la tradizione del manoscritto) quelle relative alla necessità della certezza della data rispetto ai terzi, alle pruove del contratto ed all'ammissione della pruova testimoniale, alla risoluzione del contratto per mancanza d' inadempimento delle condi·dizioni, ed alla maniera, colla quale si deciderebbe la quistione fra più autori di una medesima opera, dei quali alcuni volessero ritenerla ed altri alienarla, applicandovisi la legge che ordina la vendita all' incanto per la ragione, che niuno può essere obbligato a rimanere in comunione, dovendo però essere preferiti agli estranei coloro dei collaboratori, che volessero conservare la proprietà.

Ma per la natura speciale della proprietà letteraria è necessario indicare alcune regole, che potessero risolvere le quistioni, che provengono da questa specialità. Così per esempio, per la proprietà comune colui, il quale vende un singolo obbietto e lo consegna al compratore, perde con ciò la facoltà di poter fare la medesima vendita ad altri, e quindi manca la possibilità di trarre questi in inganno. Ma per la proprietà letteraria potendovi essere varii manoscritti, e questi potendo essere l' obbietto di altrettante cessioni, noi indicheremo nel progetto di legge una formalità che crediamo necessaria e nello stesso tempo bastante per rimuovere qualunque incertezza e possibilità di frode (1). Come

(1) Questa formalità è l' obbligo per qualunque autore di depositare una copia dell' opera nella cancelleria del luogo, dove sarà stata publicata, e di fare iscrivere il suo dritto sopra un apposito libro, che vi sarà tenuto a questo fine. Tutti gli acquirenti, donatarii, eredi, creditori, o cessionarii faranno trascrivere sul medesimo libro il loro titolo, dovendo fra questi essere preferito colui, che il primo avesse adempito alla trascrizione. In tal modo ciascuno, che volesse contrattare sia coll'autore diretto, sia coi suoi aventi causa, potrà avere una sicurezza legale del dritto di colui, che si dice proprietario dell' opera, ed essere sicuro da qualunque frode.

pure nella proprietà comune colui, che diviene proprietario d'un singolo obbietto, può distruggerlo, cambiarlo, modificarlo, ed in generale fare tutto quello, che gli può dettare l' arbitrio il più strano, ed il più bizzarro. Ma nella cessione della proprietà letteraria l'arbitrio del cessionario è immensamente limitato dal dritto sempre preesistente dell' altore: quindi il cessionario non può produrre dei cambiamenti nell' opera letteraria già cedutagli, nè toglierne de' frammenti, o aggiungerne degli altri, cambiarne il titolo, sopprimere il nome dell' autore, o aggiungerne un altro; e la ragione si è, che l' acquirente d' una simile opera non diviene proprietario del contenuto del manoscritto, ma del semplice dritto di riproduzione; quindi il primo rimane indissolubilmente congiunto coll' autore, e questi vi conserva sempre l' altissimo interesse del suo nome, della sua gloria, dell' avvenire proprio e di quello dei suoi discendenti; dovechè il cessionario acquistando il semplice dritto di riproduzione, ossia divenendo proprietario dell' opera letteraria solamente per il lato dell' economia industriale e dell' utile che se ne può trarre, e perciò arrestandosi il suo dritto davanti ai limiti del contenuto di essa, deve conservarlo tale, quale lo riceve (1). Si fa solamente eccezione per le note, le quali rimanendo esteriori all' opera non possono certo modificarla nel suo contenuto. È riconosciuto parimente, e pur troppo è giustificato dalla natura della cessione della proprietà letteraria, che il cedente potrebbe chiedere la soluzione del contratto, quante volte il cessionario si astenesse dalla publicazione dell' opera, giacchè questa non è convenuta nel solo interesse dell'editore ma anche dell' autore; e quindi mancandovi, egli non

(1) Renouard, v. II. p. 331 e seg. Calmels p. 400. Sent. del trib. della Senna 17 ag. 1814. Della Corte di Parigi 17 dic. 1838 fra Touchard-Lafosse e Philippe: 12 genn. 1848 fra Vergnaud e P. Roret; 20 dicembre 1853 fra De Saint-Priest e Malgaigne. Del trib. comm. della Senna 22 ag. 1847, e 19 ag. 1851 fra Thoisnier Desplace, Firmin Didot. 29 apr. 1833 fra Lauzanne, C. Bezou in occasione della parodia degli Ernani di V. Hugo, opera di Lauzanne intitolata *Harnalie*.

trascura solamente l'esercizio d'uno dei suoi dritti, ma viola nello stesso tempo un patto, che importa anche all'autore (1).

Così parimente sarebbe violato il contratto, e conseguentemente l'autore potrebbe chiederne la rescissione, se il cessionario riproducesse un numero maggiore di quello che fu convenuto: in tal modo fu deciso dalla Corte di Parigi il 15 gennaio 1839 fra Eugenio Sue e Renduel. Il primo aveva ceduto a Renduel il dritto di estrarre 1500 copie del suo romanzo *La Salamandra*, e si era obbligato a consegnargli in un determinato tempo due altri romanzi, *les Cadets d'Authon et de Montsovreau*, *et le pecheur d'Ouessant*. Avendo l'editore violato il contratto coll'estrarre 2150 copie, Eugenio Sue rifiutossi a consegnargli i due altri romanzi, e lo citò per la risoluzione. Il tribunale civile condannò Renduel al pagamento dei danni ed interessi senza ammettere la risoluzione del contrato: ma la corte annullò una tale sentenza: — considerando che il librajo Renduel à mancato alla sua obligazione verso E. Sue facendo estrarre un numero di copie maggiore di quello ch'era convenuto, e che quindi deesi pronunziare la nullità della convenzione intervenuta fra le parti —.

Dritto dei creditori.

§. XXVI.

Essendo riconosciuta la qualità di proprietà alle produzioni dell'ingegno, e quindi la possibilità di formare obbietto di vendita o di cessione, esse possono essere egualmente soggette all'azione dei creditori per il principio espresso da Cajo: *quod emptionem venditionemque recipit etiam pignorationem recipere potest*, e formolato molto più largamente negli articoli 1962, 1963 delle nostre leggi: — chiunque si è obbligato personalmente è tenuto ad adempire alle sue obbligazioni su tutti

(1) Calmels p. 395. Pardessus, *Corso di dritto commerciale*, p. III, n. 310. L. Blanc, *della contraffazione* p. 339.

i suoi beni mobili ed immobili presenti e futuri:—i beni del debitore sono la comune garentia dei suoi creditori.— Perchè questo principio, il quale è fondato sulla più rigorosa moralità non fosse applicabile alle opere d'ingegno, le quali sono state per altro riconosciute come materia di proprietà, sarebbe necessario creare un privilegio in favore degli autori, retrocedere così per molti secoli ai tempi de' privilegi, e far rivivere in beneficio di essi quella ingiustizia, che noi abbiamo negata ad una classe più numerosa, a tutta la società contro gli autori. Certo in un tempo, in cui l'intelligenza umana è riconosciuta come la potentissima leva, la quale comunica ogni movimento sociale, come la fiaccola da cui emana e si spande la luce ed il calore per tutti i canali della società, come la fucina in cui hanno a ritemprarsi tutti gli strumenti già usati, e che servono al gran lavoro, che dicesi civiltà, è opera altamente giusta ed umanitaria favorirne il pieno sviluppo ed incremento; come dall'altra parte è un attentato contro l'umanità, il presente e l'avvenire di questa, qualunque arbitrario tentativo di soffocare o almeno ritardare le manifestazioni o produzioni di questa sovrana potenza, e perciò Milton diceva: *who Kills a man kills a reasonable creature: but he who destroys a good book, kills reason itseff*: chi uccide un uomo, uccide una creatura ragionevole: ma colui, che distrugge un buon libro, uccide la stessa ragione. Ma questa ripugnanza delle coscienza umana contro qualunque privilegio, questo potente sentimento della necessità del predominio del dritto fa sentire come compromessa ed avvilita la propria dignità di uomo, quando al dritto fosse costituito il privilegio, anche nei casi nei quali alcuno fosse egli stesso il subbietto d'una tale ingiustizia. Il popolaccio che si aggirava ozioso ed infingardo per le strade di Roma nei tempi di decadenza di questa grande dominatrice del mondo domandava pane: il proletariato dei nostri giorni chiede lavoro e la ritribuzione dell'attività delle proprie forze. Questo novello sentimento di dignità umana, che per i benefici effetti del cristia-

nesimo, e per lo sviluppo generale delle potenze morali ed intellettuali dell' uomo si è svegliato in una classe, che pur troppo vive nell'abbandono e nell'ignoranza, sarebbe meno forte in quella, che in un tempo, in cui non si ammette altra aristocrazia che l' aristocrazia dell' intelligenza, noi possiamo dire la più elevata fra tutte ? E quindi vi è ragione di credere, che gli stessi autori si rivolterebbero contro coloro, che volessero favorirli in quanto alle loro produzioni letterarie d' un privilegio, che degraderebbe la loro dignità, ed implicitamente sarebbe la negazione de' loro dritti.

Ma da quale momento comincia per i creditori la possibilità dell' esercizio del loro dritto sulle produzioni letterarie? Che un numero di copie già stampate fosse soggetto a sequestro non vi à dubbio, essendo esse già un obbietto materiale non dissimile da qualunque altro: come parimente non è dubbio, che una somma che fosse stata promessa all'autore come prezzo della vendita della produzione letteraria possa essere sequestrata dai creditori, essendo essa un credito non differente dagli altri crediti. La quistione si eleva solamente quando trattasi del dritto astratto d' un autore proveniente da un prodotto del suo ingegno, o meglio della semplice possibilità dei vantaggi, ch'egli potrà trarre dalla moltiplicazione e publicazione d' un suo lavoro. E qui bisogna distinguere, se un tale lavoro sia già publicato, esso è divenuto un obbietto commerciale; il suo autore l' à presentato alla società come uno dei suoi beni, e forse l' à fatto valere agli occhi ed al calcolo dei suoi creditori come una di quelle risorse, che poteva formare la garentia e la sicurezza dei loro crediti. Ma se il lavoro esiste ancora in manoscritto non publicato, esso non è ancora un obbietto commerciale; esso non è che il pensiero dell' autore in iscritto, le sue conversazioni con sè stesso, il santuario della sua intelligenza. Strappargli un tale manoscritto, dargli quella publicità, alla quale ripugna l' amor proprio, e forse il sentimento dell' onore e della dignità dell' autore, sarebbe un attentato ed una violazione del più sacro dei

tutti i domicilii, quello della coscienza e dell'intelligenza. La stessa distinzione deesi ammettere per gli eredi d'un autore possessori d'un suo manoscritto. Essi hanno trovato nell'eredità non un bene, non una cosa, ma il pensiero scritto dell'autore, forse un giornale confidenziale della vita intima di questo; e quindi come continuatori della sua persona, come coloro, ai quali è commessa la cura e la conservazione della sua memoria, come eredi del nome e come interessati alla gloria di questo debbono avere l'illimitato arbitrio di farne un libro, o di conservare un tale manoscritto come un ricordo di famiglia, come il testamento morale d'uno dei loro antenati, come uno di quei monumenti di arte, uno di quei ritratti che cari alla memoria dei nipoti, imagini parlanti al cuore di questi, sono di nessun valore, delle semplici tele inanimate per gli estranei, che non ravvisano i tratti della propria famiglia nelle fattezze dipinte. Questi princìpi trovansi applicati in una decisione della corte di Parigi del dì 11 gennajo 1828 nel caso seguente. Il Signor Vergne essendo morto aveva lasciato in manoscritto una messa in musica; un creditore del defunto, Macaroy, chiese, che il manoscritto fosse compreso nella vendita dei suoi mobili, e questa pretensione venne accolta dal tribunale della Senna: ma la summentovata corte annullò una tale sentenza: — considerando, che un'opera musicale non à esistenza e non diviene sequestrabile che colla publicazione fattane dall'autore, e che è riconosciuto, che la composizione musicale, di cui trattasi, è un manoscritto, e non à ricevuta ancora publicazione, che l'avesse posta in commercio. — Gli stessi princìpi furono applicati in un altra sentenza del tribunale della Senna del 28 luglio 1837.

Ci resta ora a trattare la quistione di procedura, ad esaminare cioè quale via dovesse tenere il creditore nell'esercizio dei suoi dritti. I diversi mezzi di esecuzione indicati dalla legge sono: il sequestro presso terzi, il quale è evidentemente inapplicabile nel caso presente, in cui non trattasi di beni esistenti nelle mani di estranee persone, ma in quelle dello stesso

debitore: il sequestro per misura conservatoria forma una speciale esecuzione per la specialità del titolo, che viene eseguito: molto meno è applicabile il sequestro dei frutti pendenti, giacchè non trattasi di frutti: rimane dunque il pegnoramento, e però la legge avendo distinto il pegnoramento mobiliare dall' immobiliare a seconda che i beni, sui quali è fatto, sieno mobili o immobili, e la proprietà letteraria essendo per sè stessa mobile, il mezzo dunque di procedura da tenersi dai creditori nell' esecuzione dei loro dritti sarà il pegnoramento di mobili.

E perciò noi crediamo erronea la decisione della Gran Corte di Napoli, quando nel 1841 nella causa fra gli eredi Barbaja e Gennaro Fabbricatore annullando una sentenza del tribunale civile, che aveva dichiarato valido un pegnoramento di proprietà letterario fatto a danno di Fabricatore, elevò il principio, che non fossero soggetti ad atti di esecuzione forzata i prodotti dell'ingegno. Questa decisione venne confutata in tutti i suoi erronei ragionamenti dall' avvocato A. Scialoja, che con una felice applicazione dei princìpi di Fichte, dopo avere mostrata la natura vera della proprietà letteraria ne dedusse la possibilità di cadere sotto l'azione dei creditori, e la necessità del solo mezzo di esecuzione, il pegnoramento. E però la medesima Gran Corte posteriormente giudicò molto meglio, quando essendosi fatto un pegnoramento ad istanza della ditta Aimè e Farjasse in danno di due figli dello stesso Fabricatore, che era stato uno dei contendenti nel precedente giudizio, ed il tribunale avendolo convalidato, essa confermò la sentenza dei giudici di primo grado.

STORIA FUTURA DELLA LEGISLAZIONE.

§. XXVII.

La proprietà letteraria può essere parimente donato a titolo gratuito, e trasmessa agli eredi sia per testamento sia per successione intestata. Saranno quin-

di applicabili alla donazione ed alla trasmissione ereditaria della proprietà letteraria tutte le disposizioni legislative, che riferisconsi in generale alle donazioni ed alle successioni. Senonchè a questo ultimo dritto di trasmissione trovasi apposta una limitazione in tutte le legislazioni, giacchè in tutte è fissato un termine, trascorso il quale la proprietà letteraria dal dominio privato passa nel dominio publico. E però siccome una tale limitazione non proviene dalla natura stessa della proprietà letteraria, la quale essendo conforme a qualunque altra proprietà in quanto al principio ed ai suoi elementi dovrebbe quindi avere la medesima durata e perpetuità, così essa non può derivare che da ragioni estrinseche e dettate da altre considerazioni (1). Queste ragioni sono state più vivamente esposte da C. Renouard, il quale in tal modo si esprimeva nella camera legislativa francese: — Allorchè la libera concorrenza si è introdotta nella nostra legislazione generale sugli avanzi degli antichi privilegi, un novello dritto individuale si è fondato. Oggi noi siamo sordamente travagliati da una reazione, che si studia di trovare forme nuove per uccidere la concorrenza. È questo uno dei piani generali, che nessun pensiero individuale à espressamente meditato, o nettamente concepito: e quindi è tanto più terribile, che coloro che lo servono, non hanno la coscienza della loro opera. Oggi sotto il patronato dei sentimenti più elevati e più sinceri, delle idee le più civilizatrici, sotto gli auspicii della gloria, e della nobiltà, il privilegio si avanza per mettere la mano sui libri e sulle produzioni delle arti. Ogni parto del genio, ogni opera dello spirito, a qualunque grado inferiore essa sia situata, avrà il suo padrone esclusivo. Non chiedete più che il prezzo dei libri minori coll' estendersi dei lumi, e che la concorrenza li faccia discendere al livello del

(1) Con ciò non intendiamo negare nè affermare, che la perpetuità fosse il carattere necessario della proprietà comune; ma vogliamo solamente dire, che riconosciuta a questa non possa non riconoscersi alla proprietà letteraria.

povero. Ora ogni creazione dell'intelligenza grande o piccola avrà il suo padrone speciale, che non lascerà avvilirne il prezzo, e che ne allontanerà i profani se lo volessero a buon mercato. L'amore del guadagno che à già invasa la letteratura, crescerà d'intensità, e la degraderà interamente. Si arricchiranno le famiglie degli autori, ma si ammiserirà la loro gloria. Io ho torto di dire, che le famiglie degli autori saranno più ricche: la speculazione assorbirà bentosto questo terreno dell'intelligenza coll'attrazione dei suoi capitali. Gli antichi privilegi della libreria, contro la prolungazione che quali i parlamenti del XVI secolo rendevano così memorabili arresti, rinasceranno, giovani di forme, meglio assicurati dalla forza più efficacemente ripressiva della nostra moderna società, ed armati d'una più lunga durata. Essi costruiranno delle fortune senza lavoro in danno della civiltà: essi daranno la sorte dei libri in preda a tutte le passioni ricche, che se avranno interesse li pagheranno per annullarli (1).—Queste ragioni, che noi abbiam riportate colle stesse parole del loro più eloquente espositore per non affievolirne in nessun modo la forza, riguardano alcune l'interesse individuale dello stesso autore ed altre l'interesse publico. Ed avanti tutto crediamo, che non valgano la pena d'una risposta i motivi della prima categoria: giacchè più che una ragione sarebbe una amara ironia quella della società che dicesse ad uomo: più che a voi stesso la vostra gloria mi è a cuore; e quindi impongo il sagrifizio d'un vostro dritto per il trionfo di questa. La società non deve all'uomo che la garentia dei suoi dritti: l'uso di questi nel giro della loro estensione, il sagrificio d'uno di essi e del bene materiale, che ne può provenire, ad una scopo più nobile ed anche alla gloria non può essere che l'effetto del calcolo individuale, delle tendenze del suo spirito ed anche dell'eroismo: e la società non calcola per l'individuo, nè impone l'eroismo. Ben altra con-

(1) Annali del parlamento francese: v. III. p. 702.

siderazione meritano le ragioni fondate sull' interesse publico: e certo non saremo noi che metteremo in dubbio la potenza di queste in opposizione coi dritti individuali, noi che opiniamo, che la più alta moralità sociale dell' uomo consista nella sua elevazione e trasfusione nella sfera più larga della esistenza sociale, nel passaggio da essere individuale a membro organico di tutto il corpo della società, che sovente à il dritto di chiedere all'individuo non il sagrificio di questo o di quell' interesse, ma della totalità di tutti gl'interessi e di tutti i dritti ossia della vita, e quindi chiama dovere ed eroismo questo sagrificio, che nel campo della individualità è follia o misfatto. Certo non negheremo a C. Renouard i benefici effetti della concorrenza, e fra gli altri quello di avere appianato il vuoto, che divedeva classe da classe, uomini da uomini, ricolmandolo colle macerie e cogli avanzi delle diroccate mura degli antichi privilegi. Ma questa azione della concorrenza fu benefica appunto, perchè demoliva quelle fortezze, che formavano altrettante barriere all' estendersi e generalizzarsi del dritto, perchè sostituiva questo al privilegio, che è appunto la negazione del dritto. La concorrenza però suppone un campo aperto, sul quale potessero liberamente scontrarsi e spaziare le forze concorrenti: essa si arresta davanti al campo chiuso del dritto individuale, e quante volte volesse oltrepassarlo, si volgerebbe contro il fatto proprio distruggendo l' opera sua, ossia il trionfo del dritto.

Ma in tal modo, dice C. Renouard, i libri restando nel patrimonio esclusivo degli autori, l'istruzione non potrà scendere fino alle classi inferiori. Questa obbiezione, che forse avrebbe potuto avere una certa forza in altri tempi, manca interamente di fondamento nei nostri, nei quali le universalità e le biblioteche disseminate su tutti i punti degli stati anche meno civili dell'Europa rispondono largamente al desiderio ed al bisogno di coloro, che fossero seriamente vogliosi di apprendere. Oltrechè l'interesse morale dell'autore o dei suoi eredi, quello della gloria del proprio

nome o del nome di famiglia, ed il calcolo materiale di procacciarsi con un prezzo minore un più largo numero di compratori rendono un tale timore al tutto vano ed immaginario. Ma inoltre si crede forse seriamente, che la civiltà intellettuale potesse essere favorita e progredire offerendo i libri ad un prezzo minore a coloro, che in gran parte li acquistano come qualunque altro mobile per lasciarli impolverire negli scaffali, e scoraggiando l'autore, che dopo avere lottato con tante difficoltà, dopo avere sagrificato un capitale di tempo e pecuniario si vedesse sottrarre in nome della sua gloria e per l'ingratitudine di coloro, che volessero profittare delle sue fatiche, il miserabile compenso del più onorevole, ma più penoso e lungo lavoro? Ma se fosse ciò vero, se il progresso della civiltà intellettuale richiedesse il sagrificio dei dritti individuali degli autori, perchè non fare un passo innanzi, perchè non essere conseguenti? perchè accordargli un dritto durante la sua vita ed anche per alcuni anni dopo la sua morte? perchè non proclamare e riconoscere a tutti i lettori il dritto di prendere presso i librai i libri, che potessero loro bisognare senza pagarli? Si dirà forse, che un tal mezzo non avrebbe, che una utilità passaggiera: giacchè i librai non riempirebbero le loro librerie, se queste fossero messe a sacco, e se la legge non assicurasse il rispetto della loro proprietà? Se ciò è vero per quelli, che vendono i libri, non comprendesi come potesse essere negato per coloro, che ne sono gli autori. Credesi forse, che per la produzione dei libri il librajo fosse un subbietto più necessario dell'autore?

— Non si dica più, soggiungono i difensori della limitazione del dritto della proprietà letteraria, che un pensiero già publicato non si possa nè si debba più distruggere, e ch'esso è acquistato all'umanità. Non solamente ogni erede potrà arrestare la circolazione dell'opera; non solamente la sua avidità potrà rallentarne e renderne più difficile la propagazione, ma ancora con una miserabile somma ogni partito

potente, ogni autore rivale, ogni speculazione di concorrenza potrà annullarla (1) —.

E che importa, rispondiamo noi, se è questo uno di quei pensieri, che nati nella mente puramente individuale e nella fantasia del loro autore sono destinati a sorgere e perire nel perenne flusso e riflesso di tutte le altre cose sociali passaggiere e periture al pari di essi? Ma se per contrario trattasi di quelle grandi idee, la cui manifestazione apre un novello orizzonte alle intelligenze, che producono quasi una rivoluzione nell'ordine intellettuale e morale, che costituiscono un'epoca ed il fondo comune del pensiero d'una o più generazioni, e restano quindi come altrettanti fanali per le generazioni a venire, come altrettante colonne sulle quali si appoggerà la civiltà futura, è un fanciullesco errore, è ignoranza compiuta della filosofia della storia, il credere che fosse nella potenza del loro autore il soffocarle. Questi più che l'autore non è che l'organo della loro manifestazione, giacchè egli non le attinge dalla sua intelligenza individuale, ma da quella di tutti gli uomini del suo tempo. Tali idee una volta ventilate, come una corrente elettrica porcorrendo mari e contrade, vengono universalmente ed irresistibilmente accolte non ostante le differenze delle civiltà e delle lingue. Che anzi queste idee, appunto perchè non prodotte dall'ingegno individuale ma dallo spirito del tempo, sono quelle, che vengono universalmente ricevute con meno stupore e difficoltà. Ciascuno le accoglie non come una novità, ma come qualche cosa che già esisteva, e sentiva in sè stesso, quasi meravigliandosi com'egli avesse potuto ignorarle fin allora; e quindi riguarda colui, che glie l'annunzia, non come l'apportatore d'una nuova inaspettata, ma come un amico, che gli desti un'antica rimembranza. Davanti a questa forza prodigiosa di espansione, davanti a questo impero irresistibile d'una grande idea sparisce l'individualità dell'autore, ossia diviene impotente contro l'opera sua.

(1) Renouard, v. I. 476.

Egli potrebbe disperdere il libro, distruggerne la forma, sotto la quale fu presentata per la prima volta, ma essa è oramai al sicuro da qualunque attentato del capriccio individuale nell'asilo inviolabile e sacro della coscienza universale della società. Il movimento dialettico delle idee nella storia è regolato da leggi, che non sono meno necessarie ed irresistibili di quelle dell'ordine fisico. Chi dopo avere divinato una novella legge nell'ordine naturale, dopo avere scoverto un nuovo pianeta ed il suo movimento nell'ordine planetario, e dopo averlo annunziato avesse l'infantile capriccio di volere distruggerne l'esistenza o soffocarne la conoscenza, farebbe dire di sè, che è un grand'uomo, che è divenuto un imbecille. La cicuta, che uccideva la vita del filosofo greco, uccideva forse la sua dottrina? Colui, che la rinnegava a ginocchi, la sottraeva forse con la tardiva ed involontaria apostasia al dominio della sua e delle vegnenti generazioni, alle quali era irremissibilmente acquistata?

— Ma se, dice C. Comte, le proprietà letterarie non sono private di garentia dopo un determinato tempo di godimento se non per rispetto dell'interesse publico e per favorire la propagazione dei lumi, è difficile a concepire, perchè non si dovrebbe operare per esse quello stesso, che si opera per tutte le altre? Allorchè per fare un canale, una grande via, o una piazza da guerra, si à bisogno di far cadere nel dominio publico la cosa o il campo d'un particolare, si comincia col pagargliene il valore, o col dargli una proprietà equivalente. Si crederebbe di commettere una ingiustizia scandalosa spogliandolo nell'interesse publico senza nulla dargli in cambio: ed invero lo spoglio commesso a profitto di molti milioni d'individui non è più legittimo dello spoglio eseguito in vantaggio d'un solo. Esso dovrebbe essere molto più odioso, giacchè è più difficile sottrarvisi, ed ancora più perchè l'indennità da pagarsi per ottenere una proprietà privata è infinitamente piccola, quando viene spartita fra una immensa moltitudine di uomini. Ma come mai lo spoglio, che troverebbesi ingiusto quando

trattasi d'un campo o d'una casa, diventerebbe giusto per un' opera letteraria? Perchè l'indennità, che trovasi giusta in un caso, non lo sarebbe nell'altro? I lavori d'uno scrittore, che hanno illuminato il mondo, di Descartes, di Bacone, di Franklin, sarebbero meno degni di protezione e di rispetto di quelli d'un fabbricante di candele? Se importa ai cittadini, che una tale opera sia diffusa e cada nel dominio publico, non comprendesi, perchè non si acquisterebbe come si acquistano le altre proprietà, di cui il publico à bisogno. Quando si considerano le produzioni letterarie relativamente alle nazioni, parrebbe da credere, ch'esse sieno inestimabili: ma quando sono considerate rispetto agli scrittori ed alle loro famiglie, sono trattate come se non avessero alcun valore. Si tratta d'impossessarsene a fine di farne godere il publico, si giudica, ch'esse sieno al di sopra d'ogni valore: ma quando deesi indennizzare quelli, che le hanno prodotte, o ricevute dai produttori, si pensa, che non valgono nulla. Ma non è una ingiustizia scandalosa quella di spogliare una classe intera di persone della loro proprietà per il semplice timore, che alcuna di esse non faccia un cattivo uso delle sue? (1)—.

Mà la determinazione legislativa, la quale limita la durata del dritto di proprietà letteraria degli autori, e che è dettata dall'intenzione di favorire il progresso delle lettere, oltrechè, come abbiamo osservato, non è giustificata dalla pretesa necessità dell'interesse publico, che invece del sagrifizio vuole appunto la protezione d'un tal dritto, riesce per contrario ad un risultato interamente opposto a quello, al quale s'intende. Ed era necessario, che così fosse, giacchè altrimenti noi dovremmo ammettere che la logica dei

(1) C. Comte, *Traité de la propriété*, p. 224-225. D'altronde avendo noi assimilata la proprietà letteraria a qualunque altra proprietà, sarà quindi applicabile alla prima, come qualunque altra disposizione, così anche la prescrizione; e quindi l'autore, che per trent' anni non esercitasse, o in qualunque modo non manifestasse l'intenzione di esercitare il suo dritto, sarà soggetto a perderlo, nello stesso modo, che non potrebbe più reclamare chiunque per dieci anni avesse tollerato il fatto della contraffazione.

fatti fosse differente da quella delle idee ; che quelli avessero una realtà e natura propria ed indipendente invece di essere la manifestazione di queste. A tutti è noto , che le opere le più leggiermente concepite ed eseguite sono quelle della gioventù, che per se stessa imaginativa ed impaziente, ambiziosa e vaga di gloria sdegna la lunga meditazione e le indefesse ricerche. Che quelle per contrario pensate e svolte profondamente sono il prodotto dell' età avanzata , sovente pure l' ultimo lavoro con cui l'autore chiude la sua vita, quasi diremmo la pietra sepolcrale della sua intelligenza , il testamento , col quale alcuno trasmette alla posterità i suoi pensieri e le sue meditazioni. A tutti parimente è noto , che le opere leggiere come quelle , che stanno al livello della mediocrità sono immediatamente accettate da un publico numeroso , e quindi il momento del godimento del guadagno , che ne può risultare per i loro autori , si confonde con quello della loro appirizione. Le opere del genio per contrario, siccome quelle , che creano un novello genere nelle scienze o nella letteratura , siccome contengono novelle idee in opposizione sovente con le opinioni ed i pregiudizii predominanti del tempo, siccome sono collocate ad un altezza , dove non giunge l' occhio delle intelligenze mediocri, così neglette dal volgo dei lettori sono dapprima intese da pochi, e quindi parlano ad un publico molto limitato. Donde segue come incontestabile verità, che le legislazioni, le quali limitano il dritto degli autori ad un determinato numero di anni dopo la loro morte, favoriscono le produzioni leggiere più che le opere del genio e quelle profondamente pensate e svolte ; giacchè le prime essendo fatte nella gioventù ed immediatamente accolte dal publico saranno produttrici per i loro autori per tutta la vita di questi , e dopo la loro morte per tutti gli anni, durante i quali la legge assicura la proprietà letteraria ; dovechè le altre compite in una età avanzata e sovente accettate dopo molto tempo dalla loro publicazione , cominciano a divenire produttive , quando una tale produzione non è più assicurata dalle leggi. Non impune-

mente dunque si viola il principio della proprietà letteraria in una delle conseguenze, la quale per altro è riconosciuta a qualunque altra proprietà. E noi abbiamo pur troppo fede nelle leggi della storia, le quali sono più logiche della stessa intelligenza umana, e che vogliono, che posto e riconosciuto un principio sia inevitabile riconoscere ed applicarne le conseguenze, per non essere persuasi, che bentosto una tale limitazione, che non solo non è nè può essere giustificata da alcun vantaggio, ma à pure il grande disvantaggio di essere una inconseguenza, e di produrre risultati contrarii all'intendimento, con cui fu dettata, debba scomparire dalle legislazioni moderne. Nè questa sarà una innovazione, che non abbia alcun antecedente nella storia legislativa. In occasione del processo fatto per il poema di Thompson, le *Stagioni*, contro il librajo Miller, i giudici inglesi riconobbero all' autore la proprietà *perpetua* ed esclusiva di questa opera: e questa stessa dottrina venne riprodotta nel 1774 in occasione di un altro processo e da altri giudici, nel cui novero eravi il celebre Blachstone. L'Irlanda riconosceva la perpetuità del dritto degli autori; ed essa vi derogò per la necessità di ridurre ad uniformità la sua legislazione con quella del Belgio. Ed infine nel 23 marzo del 1841 nella camera legislativa francese un oratore eloquente, di quella eloquenza che viene dalla nobiltà e dalla purezza dei sentimenti, diceva timidamente in mezzo ad un assemblea composta in gran parte di utilitarii e materialisti: — noi non abbiamo posto alcun limite al dritto degli autori, ma solamente un termine nel tempo: il giorno in cui il legislatore illuminato dalla esperienza giudicherà, che la proprietà letteraria potrà entrare in un esercizio più esteso dei suoi dritti naturali, egli non avrà che a togliere un tale termine: egli non avrà che a pronunziare la parola *sempre*, dove noi abbiamo detto cinquant'anni —.

Ma oltre questa limitazione della proprietà letteraria in opposizione con qualunque altra specie di pro-

prietà, e che è una limitazione di tempo, avvene una altra che possiamo dire limitazione di spazio.

Un italiano o un francese, il quale abbia proprietà in un paese straniero, è protetto dalle leggi come qualunque altro nazionale, e quindi egli può in caso di violazione valersi dell' azione civile o penale del luogo, in cui è collocata; dovechè la proprietà letteraria non trova la medesima protezione. Dei trattati internazionali invero esistono, ma appunto l' esistenza di questi trattati dice, che la proprietà letteraria non è ancora riconosciuta in sè stessa: e che la sua forza di riconoscimento non le viene dalla sua natura di dritto, ma da un fatto esteriore quali sono i trattati. Quelli, che maggiormente soffrono da una tale limitazione, che noi chiameremo l' albinaggio del pensiero, sono appunto i piccoli stati: giacchè nei grandi le publicazioni trovando un gran numero di compratori, le ristampe dell'originale fatte nei paesi stranieri danneggiano poco o nulla i loro autori: dovechè nei piccoli stati il publico, presso cui sono protette, essendo molto più limitato, è proporzionatamente anche minore quello degli acquirenti, che giovassero all' autore. E però per la fede, che noi abbiamo nella forza elastica d' un principio, che una volta riconosciuto in sè stesso debba esserlo successivamente ed inevitabilmente in tutte le sue conseguenze, siamo sicuri, che anche una tale limitazione della proprietà letteraria verrà rimossa coi progressi del dritto internazionale, e si formerà in tal modo un novello legame di solidalità e d'interessi fra i diversi popoli, che formano altrettanti anelli della grande catena della moderna civiltà. Ed anche questo secondo voto non manca interamente di antecedenti: esso era espresso eloquentemente dalla tribuna francese colle seguenti parole:

— Non si tratta nè per la Francia, nè per le nazioni europee, proclamando questa proprietà di più fra i popoli, di costituire una reciprocità di cifre, ma di proclamare e di far riconoscere un principio, un dritto. Le nazioni felicemente non sono discese a questo grado di materialismo intellettuale, ch' esse si fa-

cessero pagare le une dalle altre a prezzo di denaro o di mercanzie l'introduzione nel mondo d'un grande e santo principio di proprietà e di civiltà: esse non hanno posto la morale e la civiltà al ribasso ed all'incanto. Voi fate loro torto. Ritorniamo al vero; non si tratta di commercio, ma di principio: si tratta di fare quello che voi avete fatto tanto utilmente e generosamente per il dritto di albinaggio. Che cosa avete voi fatto per questo dritto infame, salvaggio e barbaro, che dava di piglio alla proprietà dello straniero morto in Francia? Voi avete senza calcolo dichiarato, ch'era l' inverso della ospitalità antica, ch'era lo spoglio dello straniero nel focolare della Francia, ch' era la vergogna della nazione e dell'Europa. Fu riconosciuto immorale e vergognoso, e tanto bastò per abrogarlo gratuitamente e senza reciprocità. Dove sarebbe il mondo, se la giustizia attendesse la reciprocità; essa la previene, e così la crea —.

Colui, che pronunziava queste parole, era l'eloquente oratore, che aveva espresso il voto per l'abolizione della limitazione di tempo, era un poeta; ed a tutti è noto, che è dato ai poeti presentire col sentimento quelle verità, ch' essendo dapprima nel fondo della coscienza comune istintivamente e non avvertite, addivengono poscia l'obbietto ed il contenuto della coscienza scientifica dei filosofi.

Se volessimo dare una forma legislativa ai principi, che abbiamo esposti e svolti nelle pagine precedenti, noi potremmo formarne i seguenti corollarii:

Corollario 1.° La proprietà letteraria potrebb'essere riconosciuta dalla legge nello stesso modo, per la medesima durata ed estensione come qualunque altra proprietà, e potrebb'essere universalmente garentita a coloro, ai quali si appartiene, indipendentemente dalla loro qualità di nazionali o stranieri, anche quando la legislazione degli stati di questi ultimi non ammettesse il dritto di reciprocità. Saranno quindi applicabili alla proprietà letteraria tutte le leggi relative alle proprietà comuni per quanto riguarda la sua conservazione, trasmissione ereditaria, alienazione a titolo gratuito o gravoso, cessione, prescrizione, pegnoramento, ed anche la espropriazione per publica utilità.

Coroll. 2.° Formano obbietto di proprietà letteraria le opere originali scientifiche letterarie o drammatiche publicate sia in forma di lettere o in qualunque altro modo, i discorsi e le lezioni pronunziate nei luoghi publici o privati, i giornali e qualunque altra publicazione periodica, le note ed i commentarii, le collezioni di articoli ed altre produzioni distaccate, di canti nazionali, favole, proverbii conservati colla tradizione orale, le publicazioni di antichi manoscritti, e le traduzioni sia da una lingua straniera nella nazionale, o da questa in quella.

Coroll. 3.° Il subbietto del dritto di proprietà letteraria è qualunque autore d'un'opera originale, raccoglitore di produzioni ed articoli staccati, oratore o professore sui discorsi o lezioni da loro pronunziati, o traduttore, i loro eredi, cessionarii, donatarii, ed anche creditori, quando giuridicamente avessero acquistato il dritto di proprietà; il che non potrà avvenire se prima l'opera non fosse stata publicata dal suo autore o dai suoi eredi: le accademie, le università, i collegi, i licei, i corpi morali, le società commerciali e lo stato sulle opere da loro publicate.

Coroll. 4.° Colui, che senza averne dritto, stamperà e publicherà nel regno o fuori o farà rappresentare sui publici teatri un'opera, che negli articoli precedenti è stata dichiarata proprietà letteraria, sarà dichiarato contraffattore, e quindi soggetto alle pene, che saranno appresso indicate. Sarà soggetto a queste pene lo stesso autore, che dopo avere venduta, ceduta, donata, o giuridicamente perduta la proprietà letteraria ne facesse una novella publicazione.

Ma per contrario non sarà contraffattore chiunque formerà una semplice esposizione o un sunto dell'opera originale, publicherà i discorsi e le altre orazioni, che alcuno avrà pronunziati nella sua qualità di funzionario publico senza formarne una collezione speciale, l'editore d'un'opera antica già stampata da un altro con note e commentarii senza aggiungervi queste note e commentarii, o l'editore di manoscritti già stampati servendosi di altri manoscritti; il traduttore, che facesse una novella traduzione d'un'opera tradotta, che citasse dei brani d'un'opera per un esame critico, purchè non sia evidente l'intenzione di eludere in tal modo la legge: ed infine non sarà contraffattore lo stesso autore, quando ristampando l'opera ceduta, donata, o trasmessa ai suoi creditori vi facesse tali cambiamenti ed aggiunzioni, che si possa considerare piuttosto come un novello lavoro, anzichè la riproduzione dell'antico.

Coroll. 5.° L'autore, che vorrà conservare il suo dritto di proprietà sull'opera da lui publicata dovrà depositare nella cancelleria del luogo, dove sarà stampata, una copia da lui firmata in tutti i folii: e farà iscrivere il suo dritto sopra un apposito libro. Gli eredi o donatarii dell'autore, i cessionarii sia per convenzione o per

vendita forzosa, che volessero conservare il loro dritto di proprietà contro i terzi, faranno trascrivere sul medesimo libro il loro titolo. La data della trascrizione sarà decisiva fra molti acquirenti in favore di colui, che il primo vi avesse adempito.

Coroll. 6. Colui, che per trent'anni non farà uso del suo dritto di proprietà non ristampando, nè publicando novellamente in questo periodo di tempo l'opera già pubblicata, o che in tutt'altro modo non manifestasse la sua intenzione di volerla conservare sia con una dichiarazione espressa o per altri mezzi, o che in dieci anni dal giorno della violazione non reclamasse contro, perderà il dritto esclusivo di proprietà, e la sua opera cadrà nel dominio publico.

Coroll. 7. La procedura per l'esercizio dei dritti dei creditori sulla proprietà letteraria sarà quella del pegnoramento dei mobili coll'obbligo al creditore pegnorante di far trascrivere l'atto del pegnoramento nella cancelleria, dove sarà stato trascritto il dritto dell'autore. La competenza rispetto alla somma sarà la stessa, che è ordinata dalle leggi di procedura civile.

Coroll. 8. La contraffazione sarà punita colla confisca delle copie, col pagamento dei danni ed interessi verso l'autore e colla pena ordinata per qualunque altro furto.

FINE.

INDICE DELLE MATERIE

PARTE TERZA.

PRESIDENZA

DEL

Consiglio Generale della Pubblica Istruzione.

RIP.° CAR.° N.° 14. Oggetto.

Napoli 29 luglio 1857.

Vista la domanda del tipografo Giuseppe Acampora, con la quale ha chiesto di porre a stampa l'opera intitolata — *La proprietà Letteraria*, di Antonio Turchiarulo.

Visto il parere del Regio Revisore Signor D. Domenico Presutti.

Si permette che la suindicata opera si stampi; ma non si pubblichi senza un secondo permesso che non si darà se prima lo stesso Regio Revisore non avrà attestato di aver riconosciuto nel confronto esser l'impressione uniforme all' originale approvato.

Il Consultore di Stato
PRESIDENTE PROVVISORIO
CAV. *CAPOMAZZA.*
Il Segretario Generale
GIUSEPPE PIETROCOLA.

COMMISSIONE ARCIVESCOVILE

PER LA REVISIONE

Napoli 29 luglio 1857.

Nihil obstat	*IMPRIMATUR*
JANUARI RUSSO	Pel Deputato
Censor Theologus	LEOPOLDO RUGGIERO *Segretario.*